



BOLLETTINO UFFICIALE

REGIONE ABRUZZO

L'AQUILA, 1 LUGLIO 2009

PALAZZO CENTI



Spedizione in abbonamento postale - 70% Div. Corr. D.C.I. - AQ

BOLLETTINO UFFICIALE

INFORMAZIONI

Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo è pubblicato in L'Aquila dalla Presidenza della Giunta Regionale presso cui ha sede il servizio Bollettino che ne cura la direzione, la redazione e l'amministrazione.

Le uscite sono differenziate a seconda del contenuto.

Il Bollettino Ordinario si compone di 3 parti:

I° PARTE: dove vengono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti del Presidente della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali - integralmente o in sintesi - che possono interessare la generalità dei cittadini.

II° PARTE: dove vengono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione.

III° PARTE: dove vengono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione - gratuita o a pagamento - è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati).

Nei **Supplementi** vengono pubblicati tutti gli atti riguardanti il personale regionale, gli avvisi e i bandi di concorso interno. Questa tipologia di bollettino non è inclusa nell'abbonamento.

In caso di necessità si pubblicano altresì numeri **Straordinari e Speciali**.

ABBONAMENTO

Gli abbonamenti al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo hanno decorrenza dal 1° Gennaio al 31 Dicembre. Il **costo annuale è di € 198,38** da versare sul **c.c.p. n° 12101671** specificando nella causale: "Nuovo abbonamento". L'attivazione dell'abbonamento decorrerà non prima della ricezione da parte della Redazione dell'attestazione di pagamento. Al fine di velocizzare la pratica è consigliabile inviare copia del versamento effettuato alla Redazione tramite fax al numero **0862 363574**.

A seguito delle modifiche alla L.R. 63/1999 (art.12 L.R. n° 34 del 1 Ottobre 2007 - art.1 comma 113 L.R. n° 16 del 21 Novembre 2008), si comunica che "**L'accesso al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, per via informatica, è consentito gratuitamente a tutti i cittadini, i dati acquisiti non rivestono carattere di ufficialità e legalità**".

INSERZIONI

La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui tali atti siano di interesse esclusivo della Regione e dello Stato.

Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi ecc. devono essere indirizzate con tempestività ed esclusivamente alla:
Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Leonardo da Vinci - 67100 L'Aquila - c/o Palazzo Silone - Container n. 3

Il testo da pubblicare deve pervenire:

- in originale o copia conforme regolarizzata ai fini del bollo;
- munito della ricevuta del versamento sul **c.c.p. n° 12101671** intestato a: Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila, per un importo variabile in relazione all'atto da pubblicare e calcolato in base a quanto di seguito riportato:
 - per titoli ed oggetto che vanno in neretto pari a € 1,81 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute)
 - per testo di ciascuna inserzione pari a €1,47 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute);
- in formato elettronico tramite e-mail all'indirizzo **bura@regione.abruzzo.it**

Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo dalla "data di pubblicazione sul B.U.R.A.".

AVVERTENZE

- Gli abbonamenti e le Inserzioni vengono effettuati esclusivamente tramite **c.c.p. n° 12101671** intestato a:
Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila - n. fax 0862 363574
- Costo fascicolo o Arretrati, solo se disponibili, fino a 190 pagine: € 1,40 oltre € 0,90 per eventuali spese di spedizione
- Costo fascicolo o Arretrati, solo se disponibili, superiore a 190 pagine: € 2,80 oltre € 1,40 per eventuali spese di spedizione
- Le richieste dei numeri mancanti non verranno esaudite trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione
- Unico punto vendita: Ufficio B.U.R.A. - **Via Leonardo da Vinci - 67100 L'Aquila - c/o Palazzo Silone - Container n. 3**
- Orario per il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle **ore 9.00 alle ore 13.00** ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

SOMMARIO

Parte I

Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione

ATTI

DELIBERAZIONI DEL COMMISSARIO
AD ACTA

DELIBERAZIONE 19.05.2009, n. 30/09:

Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni socio sanitarie connesse con quelle socio-assistenziali di cui alla deliberazione di G.R. n. 361 del 16 maggio 2003 erogate dalla rete territoriale privata per l'anno 2009 (Centri Residenziali). Definizione del tetto di spesa complessivo 2009 e ripartizione dello stesso per singola Azienda USL..... Pag. 8

DELIBERAZIONE 19.05.2009, n. 31/09:

Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni sanitarie in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) erogate dalla rete territoriale privata per l'anno 2009. Definizione del tetto di spesa complessivo 2009 e ripartizione dello stesso per singola Azienda USL..... Pag. 30

DELIBERAZIONE 01.06.2009, n. 37/09:

Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalla rete ospedaliera privata accreditata per l'anno 2009. Definizione del budget complessivo anno 2009. Pag. 53

DELIBERAZIONE 01.06.2009, n. 38/09:

Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni psicosociali erogate dalla rete privata accreditata per l'anno 2009. definizione del budget complessivo anno 2009..... Pag. 84

DELIBERAZIONI DEL
CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE 31.03.2009, n. 7/5:

Nomina di n. 4 consiglieri regionali nel Comitato permanente per la pace ed i diritti umani..... Pag. 105

DELIBERAZIONE 31.03.2009, n. 7/6:

Designazione di n. 3 consiglieri regionali nel Comitato tecnico consultivo per la cooperazione e lo sviluppo. Pag. 105

DELIBERAZIONE 31.03.2009, n. 7/7:

Elezione di n. 3 consiglieri regionali nel Comitato "Premio internazionale Ignazio Silone"..... Pag. 106

DELIBERAZIONE 31.03.2009, n. 7/8:

Designazione di n. 3 consiglieri regionali nel Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel Mondo (CRAM). Pag. 106

DELIBERAZIONE 31.03.2009, n. 7/9:

Designazione di n. 3 consiglieri regionali nel Forum regionale per la sicurezza urbana. Pag. 106

DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 11.05.2009, n. 217:

Classificazione delle acque superficiali captate dal canale di gronda ENEL nel Comune di Isola del Gran Sasso per destinazione idropotabile. Pag. 107

DELIBERAZIONE 25.05.2009, n. 258:

LR. 10.09.1993 n° 56 Norme in materia di promozione culturale- art. 22 commi 3 e 4 -Realizzazione di iniziative volte alla promozione e approfondimento e sviluppo delle attività del tempo libero. Aggiorna-

mento del programma proposto dalla Asd Bike Promotion - Chieti e approvato con DGR n°1115 del 21.11.2008. Pag. 113

DECRETI

Presidente della Giunta Regionale

DECRETO 25.05.2009, n. 30:

Conferma Commissioni per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi ERP in essere – sede Pescara.
..... Pag. 123

DECRETO 25.05.2009, n. 31:

Conferma Commissioni per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi ERP in essere – sede L'Aquila.
..... Pag. 123

DECRETO 25.05.2009, n. 32:

Conferma Commissioni per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi ERP in essere – sede Chieti.
..... Pag. 124

DECRETO 25.05.2009, n. 33:

Conferma Commissioni per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi ERP in essere – sede Teramo.
..... Pag. 124

DECRETO 25.05.2009, n. 34:

Conferma Commissioni per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi ERP in essere – sede Sulmona.
..... Pag. 125

DECRETO 25.05.2009, n. 35:

Conferma composizione Commissione per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di ERP – Ater di Lanciano. Pag. 125

DECRETO 25.05.2009, n. 36:

Conferma Commissioni per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi ERP in essere – sede Avezzano.
..... Pag. 126

DECRETO 25.05.2009, n. 37:

Conferma composizione Commissione per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di ERP – sede Vasto...... Pag. 126

DECRETO 25.05.2009, n. 38:

Costituzione Nucleo Regionale Conti Pubblici di cui alla deliberazione n. 19 del 21 febbraio 2008 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica.
..... Pag. 127

ORDINANZE

Presidente della Giunta Regionale

ORDINANZA 03.04.2009, n. 5:

Profilassi della Malattia Vescicolare dei suini; revoca delle misure sanitarie adottate con propria ordinanza n. 4 del 21.11.2008 per i focolai secondari insorti nel territorio della Provincia di L'Aquila rispettivamente nei territori di competenza delle AA.SS.LL. di L'Aquila e Avezzano – Sulmona. Pag. 130

DETERMINAZIONI

Direttoriali

DIREZIONE AFFARI DELLA
PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE
E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA
SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ
DELL'ARIA E SINA

PROVVEDIMENTO/MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA 07.02.2007, N. 7:

Determinazione n. DA13/16 del 18.05.2009. Modifica Autorizzazione Unica n° 7 DN2/14 del 07/02/2007. Società: Istonia Energy S.r.l. Via Alessandro III, 23 - 66054 Vasto (CH)..... Pag. 131

PROVVEDIMENTO/AUTORIZZAZIONE UNICA
26.05.2009, N. 37:

Determinazione n. DA13/23 del 26.05.2009. Rilascio autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003, art. 12, per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biomassa – olio vegetale - di potenza pari a 1 MW da ubicarsi nel comune di Controguerra (TE). Società: SO.CA.BI. s.r.l. C.da San Giovanni, 64 - 64010 Colonnella (TE)..... Pag. 131

PROVVEDIMENTO/AUTORIZZAZIONE UNICA
26.05.2009, N. 38:

Determinazione n. DA13/24 del 26.05.2009. Rilascio autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003, art. 12, alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 768,60 KWp a copertura integrata di serre e annesso agricolo da ubicarsi nel Comune di Sant'Omero (TE) località Terrabianca foglio 17 particella 427. Società: AGRIENERGY Cooperativa Agricola S.r.l. Via Delle Rose, 9 - 64027 Sant'Omero (TE). Pag. 132

Dirigenziali

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE
E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE,
CACCIA E PESCA
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
AGRICOLTURA TERAMO

DETERMINAZIONE 26.05.2009, n. DH12/36:
Decreto Legislativo 29 Marzo 2004, n.

102 “Nuova Normativa Fondo di Solidarietà Nazionale” Art. 5 comma 3. Interventi per i danni alle strutture aziendali e scorte. Eccesso di neve dal 25 gennaio all’8 marzo 2005 in provincia di Teramo Liquidazione contributo in conto capitale. Pag. 132

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CAC-
CIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO FORESTE, DEMANIO CIVICO ED
ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 07.05.2009, n. DH7/406:

L.R. n. 25/88, art. 16 – Concessione terre civiche. Comune di Civita D’Antino (AQ). Pag. 136

DETERMINAZIONE 07.05.2009, n. DH7/407:

L.R. n. 25/88, art. 16 – Concessione terre civiche. Comune di L’Aquila – Amministrazione Separata Beni Uso Civico della Frazione Roio..... Pag. 137

DETERMINAZIONE 26.05.2009, n. DH7/435:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo , strada di accesso e box in lamiera – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Corvara (PE)- Ditta Giuliani Alisia e Consuelas Pag. 138

DETERMINAZIONE 26.05.2009, n. DH7/436:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo , strada di accesso e cortile in pietrisco – Tratturo L’ Aquila – Foggia in Comune di Cugnoli (PE)- Ditta Di Donato Donato..... Pag. 140

DETERMINAZIONE 26.05.2009, n. DH7/437:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso colture erbacee – Tratturo L’ Aquila – Foggia in Comune di Nocciano - Ditta

Palanza Amerigo..... Pag. 141

DETERMINAZIONE 26.05.2009, n. DH7/438:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di oliveto e seminativo irriguo – Tratturo L' Aquila – Foggia in Comune di Cepagattii (PE) - Ditta Ruffo Tino..... Pag. 143

DETERMINAZIONE 26.05.2009, n. DH7/439:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di attraversamento con metanodotto Derivazione per Pescara 1° Tratto – Tratturo L' Aquila – Foggia in Comune di Cepagattii (PE) - Ditta Snam Rete Gas S.p.A.. Pag. 145

DETERMINAZIONE 26.05.2009, n. DH7/440:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di attraversamento con metanodotto Chieti – S. Salvo 1° Tronco – Tratturo L' Aquila – Foggia in Comune di Cepagattii (PE) - Ditta Snam Rete Gas S.p.A..... Pag. 147

DETERMINAZIONE 26.05.2009, n. DH7/441:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di attraversamento con metanodotto Ravenna – Chieti 16° Tronco – Tratturo L' Aquila – Foggia in Comune di Cepagattii (PE) - Ditta Snam Rete Gas S.p.A.....Pag. 149

DETERMINAZIONE 26.05.2009, n. DH7/442:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di attraversamento con metanodotto – Tratturo L' Aquila – Foggia in Comune di Cepagattii (PE) - Ditta Snam Rete Gas S.p.A..... Pag. 151

DETERMINAZIONE 26.05.2009, n. DH7/443:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di pista ciclabile – Tratturo Centurelle – Mon-

tesecco in Comune di Scafa (PE) - Ditta Comune di Scafa. Pag. 152

DETERMINAZIONE 26.05.2009, n. DH7/444:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di verde pubblico attrezzato – Tratturo Centurelle – Montesecco in Comune di Scafa (PE) - Ditta Comune di Scafa..... Pag. 154

**DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE -
AMBIENTE**

SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 14.05.2009, n. DR4/43:

D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. Volturazione della titolarità da “AD.RIA. Adriatica Riciclaggio e Ambiente S.r.l.” a “Adriatica Riciclaggio e Ambiente Abruzzo S.r.l.” sede legale in Raiano (AQ), Via G. Mazzini, 34, dell'autorizzazione regionale n. DN3/284 del 17.10.2005, inerente la modifica e accorpamento delle precedenti autorizzazioni n. DF3/77/04 del 27.07.2004 e n. DF3/117/04 del 26.11.2004. Pag. 156

**DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI -
ENTI LOCALI - BILANCIO - ATTIVITA'
SPORTIVE**

SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 26.05.2009, n. DB8/41:

Reiscrizione in bilancio di fondi perenti regionali di parte corrente. Pag. 157

**DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE**

E MINERARIE

DETERMINAZIONE 15.05.2009, n. DI3/35:

Deposito di oli minerali sito nel Comune di Ari (CH). Ditta: MA.RO. S.r.l. - Francavilla al Mare (CH). Autorizzazione provvisoria all'esercizio..... Pag. 159

DETERMINAZIONE 21.05.2009, n. DI3/36:

Cava di gesso in località "Masseria Grossi" del Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore(Provincia di Pescara). Ditta: Lafarge Gessi SPA con sede in Milano. Autorizzazione apertura..... Pag. 160

Parte III

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO

DIREZIONE AFFARI DELLA
PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E
CO.RE.COM. UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI

Avviso pubblico per la pubblicazione nomine e designazione di competenza del Consiglio Regionale ai sensi L.R. 4/2009, art. 5 comma 4..... Pag. 162

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

DIREZIONE AFFARI DELLA
PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE
E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA
SERVIZIO ASSISTENZA LEGALE, CONSULENZA
E ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE PER
L'AMBIENTE E IL TERRITORIO

Centro Fisiotersapico-Riabilitativo Medical Marsicano S.r.l. Esecuzione della sentenza n. 882/2008 pronunciata dal Tribunale Amministrativo per l'Abruzzo - Sezione Staccata di Pescara il 23 ottobre del 2008. Pag. 162

CITTA' DI ATESSA (CH)

Delibera Consiliare n° 22 del 28.02.2007 avente per oggetto: "Approvazione Variante lottizzazione convenzionata Ditta Vicci Alessandrina e Marino Umberto".. Pag. 163

CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

Variante al PRG ex art. 5 D.P.R. n. 447/98 e successive modifiche ed integrazioni. Ditta Morino s.a.s. di Gianluca Morino & C. - Approvazione..... Pag. 164

CITTA' DI ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 02.04.2009 avente ad oggetto: "Inseadimento produttivo in via Nazionale Nord, via Marcacci della High Qualità Buildings S.r.l. Approvazione progetto in variante al P.R.G., ai sensi del D.P.R. 20.10.1998, n. 447, nel testo vigente".. Pag. 164

COMUNE DI MONTEBELLO
SUL SANGRO (CH)

Avviso approvazione definitiva del Piano Regolatore Esecutivo (PRE)..... Pag. 165

COLANGELO S.R.L.

Procedura di verifica di Assoggettabilità per la realizzazione di un centro di recupero rifiuti non pericolosi. Ditta proponente Colangelo s.r.l. Contrada Convento - Mosciano Sant'Angelo (TE)..... Pag. 165

 PARTE I

 LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI
 DELLA REGIONE

 ATTI

 DELIBERAZIONI DEL COMMISSARIO
 AD ACTA

DELIBERAZIONE 19.05.2009, n. 30/09:

Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni socio sanitarie connesse con quelle socio-assistenziali di cui alla deliberazione di G.R. n. 361 del 16 maggio 2003 erogate dalla rete territoriale privata per l'anno 2009 (Centri Residenziali). Definizione del tetto di spesa complessivo 2009 e ripartizione dello stesso per singola Azienda USL.

 DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD
 ACTA PER LA REALIZZAZIONE DEL
 PIANO DI RIENTRO DAI DISAVANZI DEL
 SETTORE SANITA' DELLA REGIONE
 ABRUZZO

 (Deliberazione del Consiglio dei Ministri
 dell'11/09/2008)

Pescara, 19 maggio 2009 N°30/09 del Registro delle deliberazioni

IL COMMISSARIO AD ACTA

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 2008 con la quale è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione del vigente Piano di Rientro dai disavanzi nel settore sanitario per mezzo di specifici interventi prioritari;

Visto il D.L.vo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 8 bis, comma 1, che dispone che le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei

presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies;

Visto l'art. 6, comma 6, della legge n. 724/94 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in funzione del sistema di pagamento delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate dalla regione cessano i rapporti convenzionali in atto ed entrano in vigore i nuovi rapporti fondati sull'accreditamento;

Visto l'art. 2, comma 8, della legge n. 549/95, che dispone che le regioni e le unità sanitarie locali, sulla base di indicazioni regionali, contrattano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, con le strutture pubbliche private ed i professionisti eroganti prestazioni sanitarie un piano annuale preventivo che ne stabilisca quantità presunte e tipologia, anche ai fini degli oneri da sostenere;

Visto l'art. 32, comma 8, della legge n. 449/97, che dispone che le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni, individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presidi ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il comma 9 dello stesso art. 32 della legge n. 449/97, secondo cui le Regioni e le Aziende Unità Sanitarie Locali devono assicurare l'attività di vigilanza e controllo sull'uso

corretto ed efficace delle risorse, in particolare, secondo quanto rappresentato nello stesso comma;

Visto l'art. 1, comma 796, legge 296/2006;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 202 del 28.02.2005, recante: "Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni sanitarie connesse con quelle socio-assistenziali di cui di cui alla delibera di Giunta Regionale N. 361 del 16/5/03, per il triennio 2005-2007-Definizione del budget complessivo 2005 e ripartizione dello stesso per singolo erogatore privato";

Visto l'accordo sottoscritto tra il Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e la Regione Abruzzo per l'approvazione del Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi dell'art. 1 comma 180 della Legge n. 311/2004;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 13.03.2007, n. 224: "Approvazione dell'Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo per l'approvazione del Piano di Rientro di Individuazione degli Interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1 comma 180, della Legge n. 311 del 30.12.2004" con la quale è stato approvato il citato accordo;

Visto il D.L. n. 154 del 7.10.2008, recante: "Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 4 dicembre 2008, n. 189;

Considerato che gli interventi individuati dal Piano di Rientro sono per la Regione Abruzzo vincolanti;

Considerato che la Regione Abruzzo nell'adottare le misure riguardanti l'attribuzione dei tetti di spesa per l'anno 2009 alle AUSL è,

pertanto, tenuta a rispettare il deficit programmato dal Piano di Rientro onde evitare in tal modo ulteriori interventi anche di carattere fiscale;

Considerato che la Costituzione e la Legislazione ordinaria attribuiscono alla Pubblica Amministrazione di operare, anche nel settore sanitario, politiche di spesa e scelte redistributive tenendo conto del vincolo costituito dal cosiddetto "patto di stabilità economica e finanziaria";

Rilevato che le misure di cui sopra sono riconosciute fondamentali anche dalla Giurisprudenza del Consiglio di Stato che con sentenza n. 499/2003 ha stabilito che "la fissazione dei limiti dei tetti di spesa costituisce oggetto di atto autoritativo di esclusiva competenza delle Regioni e rappresenta un preciso ed ineludibile obbligo dettato da insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica";

Considerato che la Giunta Regionale, per i suddetti motivi, ha approvato in data 28 gennaio 2008 la deliberazione numero 51, avente ad oggetto "D.G.R. n. 224/2007-Piano di risanamento del sistema sanitario regionale 2007/2009-Definizione del tetto massimo di spesa per l'anno 2008 con attribuzione provvisoria per ciascuno erogatore privato accreditato in materia di prestazioni sanitarie connesse con quelle socio-assistenziali di cui alla deliberazione di G.R. N. 361 del 16 maggio 2008";

Vista la deliberazione del Commissario ad Acta per la Sanità n. 09/08 dell'11/12/08, avente ad oggetto: "Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni sanitarie connesse con quelle socio - assistenziali di cui alla deliberazione di G.R. n. 361 del 16 maggio 2003 erogate dalla rete territoriale privata per l'anno 2008. Budget definitivo 2008 e ripartizione dello stesso per singolo erogatore privato",

Vista la L.R. n. 32 del 31.7.2007, recan-

te: "Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private", ed in particolare l'art. 8, commi 1 e 2, che impegnano la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, a definire l'ambito di applicazione degli accordi contrattuali e le linee-guida sulla stesura degli stessi in base a quanto previsto dai commi 1 e 2 dall'art. 8-quinques, del D.Lgs. n. 502/1992;

Vista la Deliberazione di G.R. n. 570/P del 23 giugno 2008, con cui si è provveduto ad approvare la "Definizione dell'ambito di applicazione degli accordi contrattuali e le linee-guida sulla stesura degli stessi ai sensi dell'art. 8, L.R. 31.07.2007 n. 32" – resa esecutiva con parere della 5° Commissione Consiliare n. 134/P/08 del 24.09.2008 – modificata con Deliberazione del Commissario ad acta n. 2 del 24.10.2008 e n. 13 del 5.03.2009, rettificata con successiva Deliberazione dello stesso n. 17 del 26.03.2009;

Visto il Decreto Commissariale n. 4 del 18 marzo 2009 con il quale è stato sospeso l'art. 8, comma 4, della l.r. n. 32 del 31 luglio 2007 che dispone che "Gli accordi contrattuali vengono stipulati con l'amministrazione regionale e sottoscritti dal Presidente della Giunta Regionale";

Vista la legge regionale 21 marzo 2008, n. 5 punto 3.2.1.1;

Preso atto della nota del Commissario Straordinario dell'ASR-Abruzzo n. 841 del 31/03/09, concernente: "Anno 2009-Acquisto di prestazioni dalle strutture Private-Tetti spesa per AA.SS.LL., con cui è stato trasmesso il verbale inerente l'incontro tenutosi con le strutture private accreditate il giorno 27 marzo 2009;

Vista, la nota del Commissario Straordinario dell'ASR-Abruzzo n. 928 del 09/04/2009, concernente: "Modelli di riferimento per la

determinazione dei tetti di spesa aziendali relativi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato" allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale ha trasmesso i tetti massimi di spesa per l'anno 2009 determinati dall'Agenzia Sanitaria Regionale;

Visto l' allegato 2 relativo allo schema di contratto che sarà sottoscritto tra le Unità Sanitarie locali ed i singoli erogatori di prestazioni socio sanitarie privati accreditati, entro 31/05/09;

Atteso che detto schema di contratto potrà essere oggetto di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari nel corso della negoziazione tra le Aziende USL e gli erogatori privati;

Dato atto che i contratti negoziali a suo tempo stipulati con i Centri Residenziali provvisoriamente accreditati, il cui elenco viene allegato al presente atto (allegato 3), hanno avuto la loro scadenza naturale il 31.12.2008;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 662 del 01/08/02 con la quale sono state definite le tariffe da corrispondere ai Centri Residenziali di cui alla deliberazione di G.R. n. 361 del 16 maggio 200 tutt'ora vigenti;

Considerato che, per quanto sopra rappresentato, il presente provvedimento riveste carattere di urgenza stante la necessità di addivenire in tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con le strutture private provvisoriamente accreditate di che trattasi e che, pertanto, non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri dell'Economia e Finanze, del Lavoro, Salute e Politiche Sociali;

Tutto ciò premesso

per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate

DELIBERA

1. di fissare il tetto di spesa complessivo rela-

- tivo all'anno 2009 per l'erogazione di prestazioni socio-sanitari nei Centri Residenziali autorizzati ed provvisoriamente accreditati in favore di pazienti residenti nella Regione Abruzzo, nella misura di € 16.831.183,00 (euro sedicimilionioctocentotrentunocentoottantatre/00), invalicabile, così come ripartito tra le singole Aziende USL della Regione nell'allegato 1 di cui in premessa, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il modello di contratto negoziabile per le prestazioni di assistenza in Centri Residenziali riportato in allegato (allegato 2) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
 3. di stabilire che le procedure negoziali di che trattasi vanno concluse da parte dei Direttori Generali delle USL regionali entro il 31.05.2009;
 4. di stabilire che il controllo e la verifica delle prestazioni in termini di appropriatezza e di legittimità avvenga secondo le disposizioni attualmente vigenti, a cui si rimanda integralmente;
 5. di dare atto che per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa ed ai provvedimenti a tutt'oggi vigenti, a cui si rimanda integralmente;
 6. di stabilire che ciascun Direttore Generale delle Aziende Sanitarie Locali, proceda all'adozione di tutti gli atti necessari per l'attuazione del presente provvedimento;
 7. di disporre che il presente provvedimento venga inviato ai Direttori Generali delle ASL e sia pubblicato sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
 8. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali per i provvedimenti di competenza.

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dr. Gino Redigolo

Segue Allegato

ALL. 1

COPIA
A.R. S/Am / NG9 / NG7/A

ASR ABRUZZO
AGENZIA SANITARIA REGIONALE

Prot. n. 928

Pescara, lì 9 /04 /2009

**Assessore Regionale alla Sanità
Dott. Lanfranco Venturoni**

**Al Commissario ad Acta
Dott. Gino Redigolo
Direzione Sanità**

**Alla Direzione Sanità Regione Abruzzo
Dott.ssa Maria Crocco**

Oggetto: modelli di riferimento per la determinazione dei Tetti di spesa aziendali relativi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato.

In relazione alle intese intercorse nelle vie brevi, si trasmettono i modelli di riferimento per la determinazione dei tetti di spesa aziendali per l'anno 2009 relativi all'acquisto di prestazioni presso le strutture sanitarie private:

- Assistenza ospedaliera
- Specialistica ambulatoriale
- Centri residenziali (CR); Residenze sanitarie assistenziali (RSA); Strutture psicosociali

**ASR-ABRUZZO
Commissario Straordinario
Dott. Giuliano Lalli**

REGIONE ABRUZZO DIREZIONE SANITA' - PESCARA
10 APR 2009
PROZ. 4487/5-Comm. - G -

17-9/1552

Regione Abruzzo
"Piano di risanamento del sistema sanitario regionale"
UFFICIO DEL COMMISSARIO AD ACTA
Allegato alla Circolare n. 30/09
(n. te. presura)



PROPOSTA DI DEFINIZIONE DEL TETTO MASSIMO DI SPESA PER
L'ANNO 2009 IN MATERIA DI PRESTAZIONI DA PRIVATO EROGATE
NEI CENTRI RESIDENZIALI (CR), NELLE RESIDENZE SANITARIE
ASSISTENZIALI (RSA) E NELLE STRUTTURE PSICORIABILITATIVE.

Per quanto attiene l'assistenza rivolta ad anziani non autosufficienti è necessario considerare che la maggior parte dei pazienti ospiti di strutture di ricovero per anziani (RSA e CR) usufruisce di ricoveri appropriati ma che la maggior parte di essi (almeno il 12%) potrebbe essere ricoverato in strutture a minore complessità; che esiste una carenza complessiva dell'offerta residenziale per anziani non autosufficienti, particolarmente rilevante per le RSA-demenze e per i Centri Residenziali; che esiste una sensibile carenza di offerta semiresidenziale e che è necessaria la riorganizzazione delle Unità di Valutazione Multidimensionali.

In riferimento alla riabilitazione psichiatrica è evidenziato un tasso di ricoveri ospedalieri di pazienti affetti da disturbi psichiatrici eccessivamente elevato; è necessaria, pertanto, la riduzione dei ricoveri inappropriati in regime ospedaliero, il riordino della residenzialità psichiatrica, il potenziamento dei trattamenti in regime semiresidenziale ed il potenziamento dei trattamenti ambulatoriali domiciliari.

Evidenziate le criticità esistenti, in attesa dell'attuazione delle disposizioni contenute nella Legge Regionale 5/2008 (PSR 2008-2010) che prevede diversi setting operativi, distinguendo i pazienti in soggetti con disabilità modificabili e/o pazienti con scarse prospettive di recupero, in merito alla riconversione delle suddette strutture, peraltro in fase di realizzazione mediante il lavoro di appositi Gruppi Tecnici, si propone di conservare per le suddette Strutture il tetto di spesa assegnato per l'anno 2008.



PROSPETTO TETTI DI SPESA RP, RSA, RA PER AZIENDA SANITARIA

Residenze psicosocioassistenziali	Budget anno 2009
ASL Avezzano-Sulmona	€ 1.303.116,00
ASL Chieti	€ 16.241.236,00
ASL Lanciano-Vasto	€ 2.264.418,00
ASL L'Aquila	€ 0,00
ASL Pescara	€ 9.860.192,00
ASL Teramo	€ 0,00
Totale Regione	€ 29.668.962,00

Residenze Sanitarie assistenziali	Budget anno 2009
ASL Avezzano-Sulmona	€ 5.497.876,00
ASL Chieti	€ 1.321.605,00
ASL Lanciano-Vasto	€ 3.224.716,00
ASL L'Aquila	€ 3.383.308,00
ASL Pescara	€ 6.250.901,00
ASL Teramo	€ 792.963,00
Totale Regione	€ 20.471.369,00

Centri residenziali	Budget anno 2009
ASL Avezzano-Sulmona	€ 0,00
ASL Chieti	€ 8.591.399,00
ASL Lanciano-Vasto	€ 3.317.156,00
ASL L'Aquila	€ 565.151,00
ASL Pescara	€ 556.833,00
ASL Teramo	€ 3.800.643,00
Totale Regione	€ 16.831.182,00

Regione Abruzzo
 "Piano di risanamento del
 sistema sanitario regionale"
 UFFICIO DEL COMMISSARIO AD ACTA
 Allegato alla DELIBERAZIONE N. 37/09
 (n. quattordici pagine)



ALLEGATO 2

SCHEMA DI CONTRATTO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA IN CENTRI RESIDENZIALI EROGATE DALLE STRUTTURE PRIVATE

STIPULATO INDATA

TRA

- l'**Azienda Sanitaria Locale di** con sede in
 alla via....., in persona del Direttore Generale e
 legale rappresentante pro-tempore, sig....., C.F. e P.I.,
 (di seguito anche indicata come "ASL");

E

- la (**denominazione Erogatore**), con sede in
, alla via, in
 persona del e legale rappresentante pro tempore, sig.
, il quale si dichiara munito dei poteri necessari a
 contrarre il presente atto (di seguito anche indicata come "Struttura")

PREMESSO CHE

1. la Struttura eroga prestazioni remunerabili in nome e per conto del S.S.N. e si trova in possesso dell'autorizzazione predefinitiva ai sensi dell'art. 11 Legge Regionale 32/07 e risulta provvisoriamente accreditata;
2. è necessario, altresì, regolamentare le modalità di erogazione e di remunerazione delle prestazioni che la struttura è legittimata a rendere per conto ed a carico del Servizio Sanitario Regionale;
3. la soglia massima di spesa stabilita dal Piano di Risanamento del sistema sanitario regionale approvato con la deliberazione di Giunta Regionale d'Abruzzo n. 224 del 13 marzo 2007 allo scopo di realizzare l'equilibrio economico finanziario fra le risorse disponibili e le prestazioni acquisibili, rappresenta in ogni caso il limite della spesa sostenibile con



- le risorse del Fondo Sanitario Regionale;
4. è stato individuato per l'anno 2009 il tetto di spesa ripartito per singola Azienda Sanitaria Locale;
 5. la Struttura ha presentato alla ASL i seguenti documenti in corso di validità:
 - certificato di iscrizione al registro delle imprese rilasciato dalla competente C.C.I.A.A. in data, altresì contenente l'attestazione di insussistenza di procedure concorsuali o di procedimenti per l'assoggettamento a dette procedure, nonché la dicitura antimafia contemplata all'art. 9 del d.p.r. 3 giugno 1998, n. 352, ovvero, in caso di Struttura non iscritta nel Registro delle Imprese,
 - certificato ex art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68 rilasciato in data....., attestante l'ottemperanza alle norme per il diritto al lavoro dei disabili;
 - documento unico di regolarità contributiva rilasciato in data
 - elaborato planimetrico rappresentativo della distribuzione nelle stanze di degenza dei posti letto sia autorizzati che accreditati, suddivisi in nuclei anziani non autosufficienti e disabili;
 6. la Struttura ha altresì presentato dichiarazione resa ai sensi dell'art. 38 e dell'art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attesta:
 - a) di non essere pendente nei confronti dei soggetti che hanno il potere di rappresentarla procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione ex art. 3 ex l. 1423/56;
 - b) di non aver versato essa Struttura, né i soggetti che hanno il potere di rappresentarla, in situazione di colpa grave o malafede nell'esecuzione di altri accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/92;
 - c) di non aver subito i soggetti che hanno il potere di rappresentarla, una condanna definitiva ancorché applicata su



- richiesta delle parti, per reati che incidono sulla moralità professionale, ovverosia integrati mediante condotte relative alle attività di cui al presente contratto;
- d) di non aver subito essa struttura nessuna sanzione e di non essere pendente nei suoi confronti nessun procedimento concernente le comminatorie di cui al D.lgs. 231/01;
 - e) d'essere in regola con la normativa in materia antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro e con il possesso dei requisiti minimi previsti dalla vigente disciplina in ogni caso obbligandosi ad adeguarsi all'attuazione delle prescrizioni di cui alla L.R. 32/07 nei tempi e nelle modalità in essa previste;
 - f) certificato di prevenzione incendi e certificato di conformità alle leggi antisismiche;
 - g) certificato di agibilità.
7. lo schema del presente contratto è stato approvato dal Commissario ad Acta con deliberazione n. _____ del _____ .

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1

(Premesse)

- 1.1 Le premesse e gli allegati, debitamente sottoscritti, formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 1.2 Costituiscono allegati al presente atto:
 - gli atti ed i documenti presentati dalla Struttura ai sensi dei punti 6 e 7 delle premesse;
 - Piano delle Prestazioni di cui agli artt. 2 e 12 del presente contratto;
 - elenco di cui all'art. 4 del Contratto con unita dichiarazione fideifacente attestante l'insussistenza di situazioni di incompatibilità



del personale indicato;

Art. 2

(Oggetto - Quantità e qualità delle prestazioni erogabili)

- 2.1 Per l'anno 2009 la Struttura si obbliga ad erogare per conto del Servizio Sanitario, e la ASL si obbliga specularmente a remunerare in favore della Struttura, le sole prestazioni sanitarie di assistenza in Centri Residenziali di cui all'elenco delle prestazioni erogabili allegato al presente contratto, che ne riporta la tipologia, fermi i limiti dei posti letto accreditati e dei tetti di spesa indicati nel presente atto, negli allegati e nei provvedimenti quivi richiamati.
- 2.2 Tali prestazioni saranno rese in favore degli utenti che esercitando la propria libera scelta opteranno di accedere per il tramite della Struttura alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale e, segnatamente in favore di pazienti residenti nel territorio della Regione Abruzzo, altresì nella quantità stabilita dal Piano delle Prestazioni contrattuali come da allegato al presente atto.
- 2.3 Le prestazioni saranno erogate secondo le modalità e con le caratteristiche previste dai provvedimenti nazionali e regionali in materia ed, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti di qualità concernenti i principi della buona e diligente pratica professionale, secondo l'assetto organizzativo e funzionale di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento, che la Struttura si impegna a rispettare per tutta la vigenza del presente contratto, in particolare obbligandosi a conformarsi ed adeguarsi all'attuazione delle prescrizioni di cui alla L.R. 32/07 nei tempi e nelle modalità in essa previste.
- 2.4 Le parti si danno atto che il tasso di occupazione massimo della Struttura sarà calcolato sulla scorta del numero dei posti letto provvisoriamente accreditati con riferimento ai provvedimenti regionali.
- 2.5 Saranno decurtate, conseguentemente, tutte quelle prestazioni che saranno eseguite in misura superiore al 100% del tasso di occupazione



massimo di cui al comma precedente.

Art. 3

(Condizioni di erogabilità delle prestazioni)

- 3.1 Le prestazioni sanitarie di cui al presente contratto possono essere rese esclusivamente nell'ambito del numero dei posti letto provvisoriamente accreditati all'interno del complesso in premessa.
- 3.2 L'accesso alle prestazioni di ricovero è subordinata all'autorizzazione dell'Unità di Valutazione Multidimensionale competente per territorio così come regolamentato dalla Legge Regionale n. 5 del 10.03.2008 "Un sistema di garanzie per la salute - Piano Sanitario Regionale 2008-2010";
- 3.3 L'erogazione della prestazione sanitaria è comunque subordinata alla prescrizione o richiesta, compilata sul ricettario del Servizio Sanitario Nazionale di cui al D.M. 350/1988 redatta - previa autorizzazione di cui al punto precedente - dal medico di medicina generale ovvero dallo specialista ospedaliero e dallo specialista ambulatoriale della ASL ed in conformità delle linee-guida U.V.M. che saranno emanate con apposito provvedimento regionale.
- 3.4 La Struttura si obbliga a trasmettere alla ASL mediante strumenti informatici a mezzo posta elettronica all'indirizzo e-mail indicato dalla ASL entro lo stesso giorno ogni informazione riguardante nuovi ricoveri, dimissioni ed eventuali ricoveri di pazienti in strutture ospedaliere.

Art. 4

(Personale della Struttura e requisiti di compatibilità)

- 4.1 La Struttura si obbliga a garantire l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto utilizzando il personale e le figure professionali del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo specificati nell'allegato elenco, ed in relazione ai quali ha attestato con l'unita dichiarazione fideifacente l'insussistenza di situazioni di incompatibilità. Restano salve



le norme transitorie vigenti.

- 4.2 Fermo restando l'obbligo di mantenere la propria dotazione organica a regime, la Struttura si obbliga a comunicare tempestivamente alla ASL ogni variazione che incida sul proprio organico, altresì in ogni caso garantendo che l'erogazione delle prestazioni avverrà nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale dei soggetti appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale.
- 4.3 Le parti si danno atto che eventuali situazioni di incompatibilità e l'accertata insussistenza della capacità di garantire le prestazioni nei termini di cui al presente articolo determineranno gli effetti rispettivamente previsti dall'art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996.
- 4.4 La struttura si obbliga ad applicare al proprio personale dipendente trattamento normativo e condizioni economiche non deteriori rispetto a quelle risultanti dai relativi contratti di lavoro di categoria e negli accordi locali integrativi in vigore per il tempo e nel luogo in cui si eseguono le prestazioni.

Art. 5

(Ulteriori obblighi della Struttura)

- 5.1 La Struttura, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, si obbliga a porre in essere ogni utile iniziativa al fine di evitare disagi all'utenza in termini di accessibilità ai servizi, adoperandosi, ove ciò sia compatibile con le condizioni cliniche del paziente.
- 5.2 La Struttura si impegna ad improntare la propria organizzazione interna ai criteri ed ai parametri definiti nell'ambito dei programmi regionali relativi e, in ogni caso, al rispetto degli standard di profilo e/o percorso assistenziali fissati a livello regionale e/o aziendale concernenti le prestazioni oggetto del presente contratto.
- 5.3 La Struttura è tenuta ad ottemperare ai provvedimenti regionali emanati in materia di assistenza farmaceutica.



- 5.4 La Struttura si impegna a garantire la partecipazione dei propri operatori ad eventuali iniziative promosse dalle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo e/o dalla Regione stessa in merito a quanto stabilito nei commi precedenti.

Art. 6

(Documentazione relativa agli utenti)

- 6.1 La Struttura ha l'obbligo di istituire dei fascicoli personali contenenti tutta la documentazione sanitaria degli utenti nei quali dovrà conservare, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy:
- a) tutta la documentazione sanitaria (cartella clinica) relativa a ciascun paziente;
 - b) tutta la documentazione amministrativa relativa a ciascun paziente.

Art. 7

(Obblighi informativi della Struttura)

- 7.1 In considerazione dell'obbligo informativo che le AASSLL dovranno espletare nei confronti della Regione (invio dei flussi informativi entro il quarantacinquesimo giorno dalla chiusura del mese di competenza), la Struttura si impegna a fornire alla ASL, almeno dieci giorni prima dalla scadenza di detto termine, i flussi informativi di propria competenza previsti dalle vigenti normative nazionali e regionali.
- 7.2 Contestualmente al documento contabile (fattura) la Struttura si impegna a fornire alla ASL, tramite supporto informatico da trasmettere secondo le modalità che verranno indicate dalla ASL, l'elenco analitico delle prestazioni ricomprese nella stessa, indicando: il nominativo del ricoverato, la nazionalità, la ASL di residenza dell'utente, i dati anagrafici e fiscali del medesimo, il numero della scheda nosologica, il codice istituto, data di inizio ricovero e data di termine ricovero, regime di ricovero, codice del reparto di dimissione, se il ricovero è in regime di diurno il numero di accessi, e la relativa tariffa (valore economico della



prestazione così come riportato in fattura).

- 7.3 La Regione si riserva il diritto di richiedere alle strutture interessate eventuali integrazioni all'elenco analitico delle prestazioni relative ai dati forniti tramite supporto informatico delle prestazioni stesse.
- 7.4 La remunerabilità delle prestazioni è tassativamente subordinata al rispetto di tutte le prescrizioni sopra indicate.

Art. 8

(Controlli)

- 8.1 Fatte salve le verifiche sul fatturato di cui al successivo art. 11, la ASL potrà in qualunque momento dare corso ad ogni opportuna attività finalizzata a verificare che le prestazioni svolte dalla Struttura siano erogate secondo criteri di appropriatezza, siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del presente contratto, nonché nel rispetto delle norme di settore. Le verifiche hanno altresì lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.
- 8.2 La ASL potrà a tali fini avvalersi di persone in possesso della necessaria competenza tecnica appartenenti al proprio organico ovvero di altri soggetti da essa indicati alla Struttura prima di avviare le attività di controllo.
- 8.3 La Struttura si obbliga ad agevolare i controlli ed in particolare a mettere, a proprie cure e spese, a disposizione dei soggetti incaricati delle verifiche tutti i mezzi necessari a condurre le relative attività.
- 8.4 Alle operazioni relative alle verifiche possono assistere rappresentanti della Struttura.
- 8.5 Delle verifiche è redatto verbale da cui devono risultare: le generalità degli intervenuti; la descrizione delle circostanze di fatto rilevate; le operazioni compiute e le osservazioni eventualmente avanzate dalle strutture.



- 8.6 Il verbale deve essere messo a disposizione della Struttura entro cinque giorni dalla conclusione delle singole verifiche, con lo stesso atto possono essere impartite alla Struttura le necessarie prescrizioni, con assegnazione di termine ad adempiere, comunque non inferiore a quindici giorni.
- 8.7 Entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento del verbale la Struttura potrà far pervenire alla ASL le osservazioni che ritiene opportune rispetto alle operazioni di verifica.
- 8.8 Resta ferma la responsabilità della Struttura per inadempienze relative a circostanze e prestazioni che non hanno formato oggetto di controllo.

Art. 9

(Volume di prestazioni erogabili e conseguente previsione di spesa)

- 9.1 Le parti prendono atto che con apposito atto del Commissario *ad Acta*, n. del è stato definito in euro il volume di spesa massimo annuale per il 2009 delle prestazioni di assistenza in Centri Residenziali complessivamente erogabili dalle istituzioni sanitarie private e remunerabili con il Fondo Sanitario Regionale ed il volume di prestazioni massimo consentito alla Struttura per l'anno 2009 è indicato nel piano delle prestazioni allegato al presente contratto, fermi i limiti dei posti letto accreditati e di spesa di competenza della struttura indicati nel presente atto, negli allegati e nei provvedimenti quivi richiamati e comunque corrispondenti con il provvisorio accreditamento assentito da prendere a riferimento per tutta la durata del contratto.
- 9.2 Le parti conseguentemente prendono atto e accettano ognuno per quanto di loro competenza convengono - e per quanto occorra la Struttura rinuncia sin d'ora a far valere qualsivoglia pretesa ed azione - che non potranno e non dovranno essere remunerate in nessun caso e/o a qualsiasi titolo e/o ragione ancorché non contemplate nel presente atto, le prestazioni eventualmente rese in eccedenza rispetto al numero



massimo dei posti letto accreditati alla Struttura.

Art. 10

(Criteri di ripartizione della spesa preventivata)

- 10.1 Al fine di rispettare le previsioni di spesa richiamate dal presente atto e, nel contempo, di assicurare continuità all'erogazione delle prestazioni per tutto l'arco dell'anno, e per il numero massimo dei posti letto accreditati.
- 10.2 Stanti i ricordati vincoli del non superamento della spesa preventivata, la Struttura non avrà in alcun caso diritto alla remunerazione delle prestazioni rese in eccedenza rispetto al limite annuale stabilito per ciascuna tipologia o categoria di prestazioni individuate nell'accredimento provvisorio.

Art. 11

(Modalità di fatturazione e pagamenti - Controlli)

- 11.1 La struttura si impegna a trasmettere alla ASL competente per territorio, unitamente ai documenti ed agli archivi informatici secondo le direttive regionali, fattura relativa a tutte le prestazioni a carico del S.S.N. ivi contemplate.
- 11.2 Le fatture devono esporre separatamente le singole prestazioni rese per tipologia a favore di utenti aventi la residenza nell'ambito della Regione Abruzzo.
- 11.3 Le fatture devono essere specificamente corredate dall'elenco delle prestazioni riportante i dati di cui alle direttive regionali contenuti su supporto informatico, nonché da espressa dichiarazione d'aver reso le prestazioni in conformità a quanto previsto nell'art. 4.
- 11.4 Le fatture saranno messe in pagamento dalla A.S.L. entro centoventi giorni da quando saranno state ricevute, complete dei documenti di cui al primo comma e all'art. 7, sempreché siano state correttamente compilate.



- 11.5 In caso di mora correranno esclusivamente gli interessi in misura pari al saggio determinato in applicazione del primo comma dell'art. 1284 c.c.
- 11.6 Ai fini del pagamento delle fatture la ASL si riserva di procedere a verificare, anche su base campionaria, attraverso gli accertamenti ed i riscontri ritenuti necessari, le prestazioni contemplate nei documenti fiscali ed informativi prodotti dalla struttura. Il campione dovrà esser rappresentativo di almeno il dieci per cento del numero delle prestazioni comprese in ciascuna fattura e di almeno il dieci per cento del corrispettivo esposto nella medesima fattura. Il pagamento del corrispettivo da parte delle ASL avverrà entro il sessantesimo giorno dalla verifica.
- 11.7 Nel caso in cui dal campione verificato emergano prestazioni non correttamente effettuate, la ASL dovrà formulare entro i termini di cui al precedente comma 11.4. motivata contestazione scritta alla Struttura, altresì indicando la percentuale del complessivo valore in danaro delle prestazioni scorrette rispetto all'intera fattura, il cui corrispettivo verrà automaticamente ridotto in misura proporzionalmente pari a detta percentuale.
- 11.8 Anche in caso di mancata emissione di nota di credito, ferma la facoltà di sospensione dei pagamenti ex art. 1460 c.c., la ASL procederà al pagamento in misura ridotta ai sensi del comma precedente.
- 11.9 La ASL se obbligata al pagamento di somme in favore di terzi per eventuali azioni risarcitorie e/o esecutive promosse nei confronti della Struttura potrà procedere ai relativi recuperi anche in compensazione previa formale comunicazione alla Struttura.

Art. 12

(Tariffe)

- 12.1 Le prestazioni di cui al presente contratto saranno remunerate, secondo le tariffe stabilite con Deliberazione di Giunta Regionale n. 662 del 01.08.2002.



- 12.2 Le parti convengono che il budget di cui al presente contratto non è in nessun caso e per nessuna ragione suscettibile di superamento.
- 12.3 Le parti convengono che l'eventuale introduzione e/o aumento di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portate in decremento rispetto al budget annuale assegnato e verranno apprese dalla Struttura a titolo di anticipazione.
- 12.4 Per il periodo di eventuali ricoveri in ospedale di anziani non autosufficienti e disabili, al fine di conservare il posto letto al paziente, l'Azienda Sanitaria Locale corrisponderà alla struttura ospitante l'intera quota sanitaria per i primi cinque giorni di ricovero, metà quota per il periodo che va dal sesto giorno al quindicesimo giorno. Nulla sarà dovuto per l'eventuale prolungamento del ricovero.

Art. 13

(Cessione dei crediti)

- 13.1 Nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, relativamente all'anno 2009 e nei limiti delle prestazioni verificate positivamente, la Struttura ha l'obbligo di notificare l'atto di cessione alla ASL.
- 13.2 La cessione potrà essere accettata solo mediante assenso formale della Asl ai sensi e per gli effetti degli articoli 69 e 70 del Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923.
- 13.3 In conseguenza di quanto sopra la Struttura si impegna a mantenere indenne la ASL per eventuali cessioni già intervenute nel corso del corrente anno antecedentemente alla data di stipula del presente contratto.

Art. 14

(Contestazioni a seguito di inadempimenti e risoluzione)

- 14.2 Ferme le riduzioni previste dall'art. 11, eventuali inadempienze al



presente contratto potranno essere contestate dalle parti per iscritto e con fissazione di un termine per la rimozione delle stesse.

- 14.3 Nel caso in cui le inadempienze vengano protratte oltre il termine massimo per la loro rimozione, il contratto si intenderà risolto di diritto dietro mera comunicazione scritta da parte della ASL, fermo restando che la risoluzione non limita l'obbligo della Struttura al risarcimento del danno.

Art. 15

(Durata)

- 15.1 Il presente contratto regola le prestazioni rese dal giorno 01.01.09 ed ha scadenza naturale il giorno 31 dicembre 2009.
- 15.2 Quanto alle prestazioni rese dal 01.01.09 fino alla data della formale sottoscrizione del presente atto, le parti concordano che l'oggetto del contratto riguarda comunque le sole prestazioni corrispondenti alle quantità ed alle tipologie previste dal piano di attività allegato al presente contratto.
- 15.3 Le parti danno altresì atto e convengono che le prestazioni rese nell'arco temporale di cui al comma precedente ancorché rese prima della stipula formale, sono assoggettate agli strumenti di controllo previsti in via generale dal presente contratto.
- 15.4 Il decorso dei termini di pagamento di cui all'art. 11.4, fatti salvi eventuali già avvenuti pagamenti in acconto a prestazioni che risulteranno correttamente espletate, è posposto alla sottoscrizione del presente atto, e purché la Struttura abbia in ogni caso disimpegnato gli obblighi informativi di cui all'art. 7 se del caso regolarizzando i relativi documenti fiscali.

Art. 16

(Incedibilità del contratto)

- 16.1 La Struttura non potrà cedere neppure in parte il presente contratto, nè potrà sostituire a sé un terzo nei rapporti, nei diritti e negli obblighi



derivanti dal presente contratto, anche se le prestazioni dedotte non siano state ancora eseguite.

Art. 17

(Condizione)

- 17.1 L'efficacia del presente contratto è subordinata alla condizione che il prestatore abbia dato corso agli adempimenti previsti dalla Legge Regionale 32/07 in materia di accreditamento definitivo e che abbia ottenuto i relativi titoli abilitativi per le attività di cui al presente contratto.

Art. 18

(Controversie)

- 18.1 Per tutte le controversie inerenti l'esecuzione del presente contratto, di pertinenza della giurisdizione ordinaria, è competente il foro ove ha sede legale l'Azienda sanitaria contraente.

Art. 19

(Norma di rinvio)

- 19.1 Per quant' altro non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nonché alle norme nazionali vigenti in materia di appalti di pubblici servizi e per quanto possa occorrere alle disposizioni regionali.

Firme

Se e per quanto possa occorrere la Struttura approva specificamente le previsioni di cui all'art. 2, all'art. 9; all'art. 11; all'art. 12; all'art. 13; all'art. 14, all'art. 15 ed all'art. 16.

ALLEGATO 3

ELENCO CENTRI RESIDENZIALI PRIVATI AUTORIZZATI ED ACCREDITATI

Aggiornato alla data del 31 marzo 2009



Strutture Autorizzate ed Accreditate	Sedi	U.S.L.	P.L. Autorizzati ed Accreditati			Tariffe*		Totale prestazioni (**)
			Inabili non Curabili a domicilio Anz. Non autosuff	Disabili fisici, psichici, sensoriali, anomali, psichici	Inabili non Curabili a domicilio Anz. Non autosuff	Disabili fisici, psichici, sensoriali, anomali, psichici - Tariffa interamente a carico FSN		
			A	B	C	D		
Società "Gis 89" S.r.l.	Giulianova (TE)	Teramo	30		37,95		10.950	
IPAB Casa di Riposo "E. Alessandrini"	Civilella del Tronto (TE)	Teramo	73		37,95		26.615	
IPAB Casa di Riposo "G. De Benedetti"	Teramo	Teramo	142		37,95		51.830	
Centro Residenziale "City Residence" - Isarco	Teramo	Teramo	24		37,95		18.760	
La Casa del Sole - Soc.coop. "C. Simeoni" s.r.l. - Orsogna (CH)	Orsogna (CH)	Chieti	50		37,95		18.230	
Sen. G. Bonelli - Soc.coop. "C. Simeoni" s.r.l. - Guardagrele (CH)	Guardagrele (CH)	Chieti	25		37,95		9.125	
IPAB - Istituti Riuniti "San Giovanni Battista"	Chieti	Chieti	110	88	37,95	87,80	72.270	
Lido s.r.l. "T. Berardi" - Unità Operativa Ortona	Ortona (CH)	Chieti	80		37,95		29.200	
Casa di Solievo "S. Carmilo"	Crecchio (CH)	Chieti		43		87,80	15.695	
Bucchianico (CH)	Bucchianico (CH)	Chieti	40		37,95		14.600	
Centro Residenziale Piccolo Rifugio "La Cicalea" srl	Alessia (CH)	Lanciano-Vasto	20		37,95		17.520	
Istituto Sacri Cuori "M. Assunta"	Manna di San Vito Chietino (CH)	Lanciano-Vasto	25		37,95		9.125	
Casa Religiosa "Antonino" dell'Ordine dei Frati Minori d'Abruzzo	Lanciano (CH)	Lanciano-Vasto	35		37,95		12.775	
Coop. Soc. "Fraternitas"	Lanciano (CH)	Lanciano-Vasto	60		37,95		21.900	
Istituzione "Centro Servizi per Anziani" del Comune di L'Aquila	Castel Prentano (CH)	Lanciano-Vasto	30		37,95		10.950	
Centro Residenziale "Il Giardino"	L'Aquila	L'Aquila	40		37,95		14.600	
	Popoli (PE)	Pescara	63		37,95		22.995	
TOTALI			847	159			367.190	

(*) Detturazione G. P. 6652/02
 (**) valore ottenuto moltiplicando il numero dei posti letto per 365 giorni

*S. Roma Roma R. J. of R. S. A. con tariffe pag. 46-47

Regione Abruzzo
 "Piano di risanamento del
 sistema sanitario regionale"
UFFICIO DEL COMMISSARIO AD ACTA
 Allegato alla DELIBERAZIONE N. 35/09
 (n. una pag. 10/11)

DELIBERAZIONE 19.05.2009, n. 31/09:

Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni sanitarie in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) erogate dalla rete territoriale privata per l'anno 2009. Definizione del tetto di spesa complessivo 2009 e ripartizione dello stesso per singola Azienda USL.

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DAI DISAVANZI DEL SETTORE SANITA' DELLA REGIONE ABRUZZO

(Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11/09/2008)

Pescara, 19 maggio 2009 N°31/09 del Registro delle deliberazioni

IL COMMISSARIO AD ACTA

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 2008 con la quale è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione del vigente Piano di Rientro dai disavanzi nel settore sanitario per mezzo di specifici interventi prioritari;

Visto il D.L.vo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 8 bis, comma 1, che dispone che le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies;

Visto l'art. 6, comma 6, della legge n. 724/94 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in funzione del sistema di pagamento delle prestazioni sulla base di tariffe

predeterminate dalla regione cessano i rapporti convenzionali in atto ed entrano in vigore i nuovi rapporti fondati sull'accreditamento;

Visto l'art. 2, comma 8, della legge n. 549/95, che dispone che le regioni e le unità sanitarie locali, sulla base di indicazioni regionali, contrattano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, con le strutture pubbliche private ed i professionisti eroganti prestazioni sanitarie un piano annuale preventivo che ne stabilisca quantità presunte e tipologia, anche ai fini degli oneri da sostenere;

Visto l'art. 32, comma 8, della L. n. 449/97, che dispone che le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni, individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presidi ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il comma 9 dello stesso art. 32 della legge n. 449/97, secondo cui le Regioni e le Aziende Unità Sanitarie Locali devono assicurare l'attività di vigilanza e controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse, in particolare, secondo quanto rappresentato nello stesso comma;

Visto l'art. 1, comma 796, della L. 296/2006;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 203 del 28.02.2005, recante: "Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalle residenze sanitarie assistenziali private accreditate D.G.R. N. 1175 DEL 12 /4/96, per il triennio 2005-2007-Definizione del budget complessivo 2005

e ripartizione dello stesso per singolo erogatore accreditato”;

Visto l'accordo sottoscritto tra il Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e la Regione Abruzzo per l'approvazione del Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1 comma 180 della Legge n. 311/2004;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 13.03.2007, n. 224: “Approvazione dell'Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo per l'approvazione del Piano di Rientro di Individuazione degli Interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1 comma 180, della Legge n. 311 del 30.12.2004” con la quale è stato approvato il citato accordo;

Visto il D.L. n. 154 del 7.10.2008, recante: “Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 4 dicembre 2008, n. 189 ;

Considerato che gli interventi individuati dal Piano di Rientro sono per la Regione Abruzzo vincolanti;

Considerato che la Regione Abruzzo nell'adottare le misure riguardanti l'attribuzione del budget per l'anno 2009 alle Aziende USL è, pertanto, tenuta a rispettare il deficit programmato dal Piano di Rientro onde evitare in tal modo ulteriori interventi anche di carattere fiscale;

Considerato che la Costituzione e la Legislazione ordinaria attribuiscono alla Pubblica Amministrazione di operare, anche nel settore sanitario, politiche di spesa e scelte redistributive tenendo conto del vincolo costituito dal cosiddetto “patto di stabilità economica e finanziaria”;

Rilevato che le misure di cui sopra sono riconosciute fondamentali anche dalla Giurisprudenza del Consiglio di Stato che con sentenza n. 499/2003 ha stabilito che “la fissazione dei limiti dei tetti di spesa costituisce oggetto di atto autoritativo di esclusiva competenza delle Regioni e rappresenta un preciso ed ineludibile obbligo dettato da insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica”;

Considerato che la Giunta Regionale, per i suddetti motivi, ha approvato in data 28 gennaio 2008 la deliberazione numero 50, avente ad oggetto “D.G.R. n. 224/2007-Piano di risanamento del sistema sanitario regionale 2007/2009-Definizione del tetto massimo di spesa per l'anno 2008 con attribuzione provvisoria per ciascuno erogatore privato accreditato in materia di prestazioni sanitarie in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.)”;

Vista la deliberazione del Commissario ad Acta per la Sanità n. 07/08 dell'11/12/09, avente ad oggetto: “Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni sanitarie in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) erogate dalla rete territoriale privata per l'anno 2008. Budget definitivo 2008 e ripartizione dello stesso per singolo erogatore privato”;

Vista la L.R. n. 32 del 31.7.2007, recante “Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”, ed in particolare l'art. 8, commi 1 e 2, che impegnano la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, a definire l'ambito di applicazione degli accordi contrattuali e le linee-guida sulla stesura degli stessi in base a quanto previsto dai commi 1 e 2 dall'art. 8-quinques, del D.Lgs. n. 502/1992;

Vista la Deliberazione di G.R. n. 570/P del 23 giugno 2008, con cui si è provveduto ad

approvare la “Definizione dell’ambito di applicazione degli accordi contrattuali e le linee-guida sulla stesura degli stessi ai sensi dell’art. 8, L.R. 31.07.2007 n. 32” – resa esecutiva con parere della 5° Commissione Consiliare n. 134/P/08 del 24.09.2008 – modificata con Deliberazione del Commissario ad acta n. 2 del 24.10.2008 e n. 13 del 5.03.2009, rettificata con successiva Deliberazione dello stesso n. 17 del 26.03.2009;

Visto il Decreto Commissariale n. 4 del 18 marzo 2009 con il quale è stato sospeso l’art. 8, comma 4, della l.r. n. 32 del 31 luglio 2007 che dispone che “Gli accordi contrattuali vengono stipulati con l’amministrazione regionale e sottoscritti dal Presidente della Giunta Regionale”;

Vista la legge regionale 21 marzo 2008, n. 5 punto 3.2.1.1;

Preso atto della nota del Commissario Straordinario dell’ASR-Abruzzo n. 841 del 31/03/09, concernente:”Anno 2009-Acquisto di prestazioni dalle strutture Private-Tetti spesa per AA.SS.LL. con cui è stato trasmesso il verbale inerente l’incontro tenutosi con le strutture private provvisoriamente accreditate in questione il giorno 27 marzo 2009;

Vista la nota del Commissario Straordinario dell’ASR-Abruzzo n. 928 del 09/04/2009, concernente:”Modelli di riferimento per la determinazione dei tetti di spesa aziendali relativi all’acquisto di prestazioni sanitarie da privato” allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale ha trasmesso i tetti massimi di spesa per l’anno 2009 determinati dall’Agenzia Sanitaria Regionale;

Visto l’allegato 2 relativo allo schema di contratto che sarà sottoscritto tra le Unità Sanitarie locali ed i singoli erogatori di prestazioni socio sanitarie privati accreditati , entro il 31/05/09;

Atteso che detto schema di contratto potrà essere oggetto di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari nel corso della negoziazione tra le Aziende USL e gli erogatori privati;

Dato atto che i contratti negoziali a suo tempo stipulati con le R.S.A. provvisoriamente accreditate, il cui elenco viene allegato (3) al presente atto, hanno avuto la loro scadenza naturale il 31.12.2008;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 661 del 01/08/02 con la quale sono state definite le tariffe da corrispondere per l’erogazione di prestazioni sanitarie in Residenze Sanitarie Assistenziali tutt’ora vigenti;

Considerato che, per quanto sopra rappresentato, il presente provvedimento riveste carattere di urgenza stante la necessità di addivenire in tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con le strutture private provvisoriamente accreditate di che trattasi e che, pertanto, non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri dell’Economia e Finanze, del Lavoro, Salute e Politiche Sociali;

Tutto ciò premesso

per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate

DELIBERA

1. di fissare il tetto di spesa complessivo, relativo all’anno 2009, per l’erogazione di prestazioni socio-sanitari in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) autorizzate ed accreditate in favore di pazienti residenti nella Regione Abruzzo, nella misura di € 20.471.369,00 (euroventimilioniquattrocentosettantunotrecentosessantanove/00), invalicabile, così come ripartito tra le singole Aziende USL della Regione nell’allegato 1 di cui in premessa, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare il modello di contratto negoziale per l'erogazione di prestazioni socio-sanitari in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) autorizzate e provvisoriamente accreditate in favore di pazienti residenti nella Regione Abruzzo (allegato 2) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di stabilire che le procedure negoziali di che trattasi vanno concluse da parte dei Direttori Generali delle USL regionali entro il 31.05.2009;
4. di stabilire il controllo e la verifica delle prestazioni in termini di appropriatezza e di legittimità avvenga secondo le disposizioni attualmente vigenti, a cui si rimanda integralmente;
5. di dare atto che per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa ed ai provvedimenti a tutt'oggi vigenti, a cui si rimanda integralmente;
6. di stabilire che ciascun Direttore Generale delle Aziende Sanitarie Locali, proceda all'adozione di tutti gli atti necessari per l'attuazione del presente provvedimento;
7. di disporre che il presente provvedimento venga inviato ai Direttori Generali delle ASL e sia pubblicato sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
8. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali per i provvedimenti di competenza.

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dr. Gino Redigolo

Segue Allegato

ASR ABRUZZO A.T.
AGENZIA SANITARIA REGIONALE

Prot. n. 928

Pescara, li 9 /04 /2009

Assessore Regionale alla Sanità
Dott. Lanfranco Venturoni

Al Commissario ad Acta
Dott. Gino Redigolo
Direzione Sanità

Alla Direzione Sanità Regione Abruzzo
Dott.ssa Maria Crocco

Oggetto: modelli di riferimento per la determinazione dei Tetti di spesa aziendali relativi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato.

In relazione alle intese intercorse nelle vie brevi, si trasmettono i modelli di riferimento per la determinazione dei tetti di spesa aziendali per l'anno 2009 relativi all'acquisto di prestazioni presso le strutture sanitarie private:

- Assistenza ospedaliera
- Specialistica ambulatoriale
- Centri residenziali(CR), Residenze sanitarie assistenziali (RSA), Strutture psicomotorie/riabilitative

ASR-ABRUZZO
Commissario Straordinario
Dott. Giuliano Lalli

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE SANITA' - PESCARA
10 APR 2009
Prot. 928/5-Comm. - G -

17-9/1552

Regione Abruzzo
"Piano di risanamento del sistema sanitario regionale"
UFFICIO DEL COMMISSARIO AD ACTA
Alegato alla DELIBERAZIONE N. 31/08
(n. te. propria)



**PROPOSTA DI DEFINIZIONE DEL TETTO MASSIMO DI SPESA PER
L'ANNO 2009 IN MATERIA DI PRESTAZIONI DA PRIVATO EROGATE
NEI CENTRI RESIDENZIALI (CR), NELLE RESIDENZE SANITARIE
ASSISTENZIALI (RSA) E NELLE STRUTTURE PSICORIABILITATIVE.**

Per quanto attiene l'assistenza rivolta ad anziani non autosufficienti è necessario considerare che la maggior parte dei pazienti ospiti di strutture di ricovero per anziani (RSA e CR) usufruisce di ricoveri appropriati ma che la maggior parte di essi (almeno il 12%) potrebbe essere ricoverato in strutture a minore complessità; che esiste una carenza complessiva dell'offerta residenziale per anziani non autosufficienti, particolarmente rilevante per le RSA-demenze e per i Centri Residenziali; che esiste una sensibile carenza di offerta semiresidenziale e che è necessaria la riorganizzazione delle Unità di Valutazione Multidimensionali.

In riferimento alla riabilitazione psichiatrica è evidenziato un tasso di ricoveri ospedalieri di pazienti affetti da disturbi psichiatrici eccessivamente elevato; è necessaria, pertanto, la riduzione dei ricoveri inappropriati in regime ospedaliero, il riordino della residenzialità psichiatrica, il potenziamento dei trattamenti in regime semiresidenziale ed il potenziamento dei trattamenti ambulatoriali domiciliari.

Evidenziate le criticità esistenti, in attesa dell'attuazione delle disposizioni contenute nella Legge Regionale 5/2008 (PSR 2008-2010) che prevede diversi setting operativi, distinguendo i pazienti in soggetti con disabilità modificabili e/o pazienti con scarse prospettive di recupero, in merito alla riconversione delle suddette strutture, peraltro in fase di realizzazione mediante il lavoro di appositi Gruppi Tecnici, si propone di conservare per le suddette Strutture il tetto di spesa assegnato per l'anno 2008.



PROSPETTO TETTI DI SPESA RP, RSA, RA PER AZIENDA SANITARIA

Residenze psicoriabilitative	Budget anno 2009
ASL Avezzano-Sulmona	€ 1.303.116,00
ASL Chieti	€ 16.241.236,00
ASL Lanciano-Vasto	€ 2.264.418,00
ASL L'Aquila	€ 0,00
ASL Pescara	€ 9.860.192,00
ASL Teramo	€ 0,00
Totale Regione	€ 29.668.962,00

Residenze Sanitarie assistenziali	Budget anno 2009
ASL Avezzano-Sulmona	€ 5.497.876,00
ASL Chieti	€ 1.321.605,00
ASL Lanciano-Vasto	€ 3.224.716,00
ASL L'Aquila	€ 3.383.308,00
ASL Pescara	€ 6.250.901,00
ASL Teramo	€ 792.963,00
Totale Regione	€ 20.471.369,00

Centri residenziali	Budget anno 2009
ASL Avezzano-Sulmona	€ 0,00
ASL Chieti	€ 8.591.399,00
ASL Lanciano-Vasto	€ 3.317.156,00
ASL L'Aquila	€ 565.151,00
ASL Pescara	€ 556.833,00
ASL Teramo	€ 3.800.643,00
Totale Regione	€ 16.831.182,00



Regione Abruzzo
 "Piano di risanamento del
 sistema sanitario regionale"
 UFFICIO DEL COMMISSARIO AD ACTA
 Allegato alla DELIBERAZIONE n. 32/09
 (n. quattordici pagine)



ALLEGATO 2

SCHEMA DI CONTRATTO

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (R.S.A.) EROGATE DALLE STRUTTURE PRIVATE

STIPULATO IN, IN DATA

TRA

- l' **Azienda Sanitaria Locale** di, con sede in, alla via, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, sig....., C.F. e P.I., (di seguito anche indicata come "ASL");

E

- la (**denominazione Erogatore**), con sede in, alla via, in persona del e legale rappresentante pro tempore, sig., il quale si dichiara munito dei poteri necessari a contrarre il presente atto (di seguito anche indicata come "Struttura")

PREMESSO CHE

1. la Struttura eroga prestazioni remunerabili in nome e per conto del S.S.N. e si trova in possesso dell'autorizzazione predefinitiva ai sensi dell'art. 11 Legge Regionale 32/07 e risulta provvisoriamente accreditata;
2. è necessario, altresì, regolamentare le modalità di erogazione e di remunerazione delle prestazioni che la struttura è legittimata a rendere per conto ed a carico del Servizio Sanitario Regionale;
3. la soglia massima di spesa stabilita dal Piano di Risanamento del sistema sanitario regionale approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale d'Abruzzo n. 224 del 13 marzo 2007 allo scopo di realizzare l'equilibrio economico finanziario fra le risorse disponibili e le prestazioni acquisibili, rappresenta in ogni caso il limite della spesa sostenibile con



- le risorse del Fondo Sanitario Regionale;
4. è stato individuato per l'anno 2009 il tetto di spesa ripartito per singola Unità Sanitaria Locale;
 5. la Struttura ha presentato alla ASL i seguenti documenti in corso di validità:
 - certificato di iscrizione al registro delle imprese rilasciato dalla competente C.C.I.A.A. in data, altresì contenente l'attestazione di insussistenza di procedure concorsuali o di procedimenti per l'assoggettamento a dette procedure, nonché la dicitura antimafia contemplata all'art. 9 del d.p.r. 3 giugno 1998, n. 352, ovvero, in caso di Struttura non iscritta nel Registro delle Imprese,
 - certificato ex art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68 rilasciato in data....., attestante l'ottemperanza alle norme per il diritto al lavoro dei disabili;
 - documento unico di regolarità contributiva rilasciato in data
 - elaborato planimetrico rappresentativo della distribuzione nelle stanze di degenza dei posti letto sia autorizzati che accreditati, suddivisi in nuclei anziani non autosufficienti e disabili;
 6. la struttura ha altresì presentato dichiarazione resa ai sensi dell'art. 38 e dell'art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attesta:
 - a) di non essere pendente nei confronti dei soggetti che hanno il potere di rappresentarla procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione ex art. 3 ex l. 1423/56;
 - b) di non aver versato essa Struttura, né i soggetti che hanno il potere di rappresentarla, in situazione di colpa grave o malafede nell'esecuzione di altri accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/92;
 - c) di non aver subito i soggetti che hanno il potere di rappresentarla, una condanna definitiva ancorché applicata su



- richiesta delle parti, per reati che incidono sulla moralità professionale, ovverosia integrati mediante condotte relative alle attività di cui al presente contratto;
- d) di non aver subito essa struttura nessuna sanzione e di non esser pendente nei suoi confronti nessun procedimento concernente le comminatorie di cui al D.lgs. 231/01;
 - e) d'essere in regola con la normativa in materia antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro e con il possesso dei requisiti minimi previsti dalla vigente disciplina in ogni caso obbligandosi ad adeguarsi all'attuazione delle prescrizioni di cui alla L.R. 32/07 nei tempi e nelle modalità in essa previste;
 - f) certificato di prevenzione incendi e certificato di conformità alle leggi antisismiche;
 - g) certificato di agibilità.
7. lo schema del presente contratto è stato approvato dal Commissario ad Acta con deliberazione n. _____ del _____ .

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1

(Premesse)

- 1.1 Le premesse e gli allegati, debitamente sottoscritti, formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 1.2 Costituiscono allegati al presente atto:
 - gli atti ed i documenti presentati dalla Struttura ai sensi dei punti 6 e 7 delle premesse;
 - Piano Prestazioni di cui agli artt. 2 e 12 del presente contratto;
 - elenco di cui all'art. 4 del Contratto con unita dichiarazione fideifacente attestante l'insussistenza di situazioni di incompatibilità del personale indicato;



Art. 2

(Oggetto - Quantità e qualità delle prestazioni erogabili)

- 2.1 Per l'anno 2009 la Struttura si obbliga ad erogare per conto del Servizio Sanitario, e la ASL si obbliga specularmente a remunerare in favore della Struttura, le sole prestazioni sanitarie di assistenza in Residenze Sanitarie Assistenziali di cui all'elenco delle prestazioni erogabili allegato al presente contratto, che ne riporta la tipologia, fermi i limiti dei posti letto accreditati e dei tetti di spesa indicati nel presente atto, negli allegati e nei provvedimenti quivi richiamati.
- 2.2 Tali prestazioni saranno rese in favore degli utenti che esercitando propria libera scelta opereranno di accedere per il tramite della Struttura alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale e, segnatamente in favore di pazienti residenti nel territorio della Regione Abruzzo, altresì nella quantità stabilita dal Piano delle Prestazioni contrattuali come da allegato al presente atto.
- 2.3 Le prestazioni saranno erogate secondo le modalità e con le caratteristiche previste dai provvedimenti nazionali e regionali in materia ed, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti di qualità concernenti i principi della buona e diligente pratica professionale, secondo l'assetto organizzativo e funzionale di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento, che la Struttura si impegna a rispettare per tutta la vigenza del presente contratto in particolare obbligandosi a conformarsi ed adeguarsi all'attuazione delle prescrizioni di cui alla L.R. 32/07 nei tempi e nelle modalità in essa previste.
- 2.4 Le parti si danno atto che il tasso di occupazione massimo della Struttura sarà calcolato sulla scorta del numero dei posti letto provvisoriamente accreditati con riferimento ai provvedimenti regionali.
- 2.5 Saranno decurtate, conseguentemente, tutte quelle prestazioni che saranno eseguite in misura superiore al 100% del tasso di occupazione massimo di cui al comma precedente.



Art. 3

(Condizioni di erogabilità delle prestazioni)

- 3.1 Le prestazioni sanitarie di cui al presente contratto possono essere rese esclusivamente nell'ambito del numero dei posti letto provvisoriamente accreditati all'interno del complesso in premessa.
- 3.2 L'accesso alle prestazioni di ricovero è subordinata all'autorizzazione dell'Unità di Valutazione Multidimensionale competente per territorio così come regolamentato dalla Legge Regionale n. 5 del 10.03.2008 "Un sistema di garanzie per la salute - Piano Sanitario Regionale 2008-2010".
- 3.3 L'erogazione della prestazione sanitaria è comunque subordinata alla prescrizione o richiesta, compilata sul ricettario del Servizio Sanitario Nazionale di cui al D.M. 350/1988 redatta - previa autorizzazione di cui al punto precedente - dal medico di medicina generale ovvero dallo specialista ospedaliero e dallo specialista ambulatoriale della ASL. Ed in conformità delle linee guida U.V.M. che saranno emanate con apposito provvedimento regionale.
- 3.4 La Struttura si obbliga a trasmettere alla ASL mediante strumenti informatici a mezzo posta elettronica all'indirizzo e-mail indicato dalla ASL entro lo stesso giorno ogni informazione riguardante nuovi ricoveri, dimissioni ed eventuali ricoveri di pazienti in strutture ospedaliere.

Art. 4

(Personale della Struttura e requisiti di compatibilità)

- 4.1 La Struttura si obbliga a garantire l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto utilizzando il personale e le figure professionali del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo specificati nell'allegato elenco, ed in relazione ai quali ha attestato con l'unità dichiarazione fideiuffante l'insussistenza di situazioni di incompatibilità. Restano salve le norme transitorie vigenti.



- 4.2 Fermo restando l'obbligo di mantenere la propria dotazione organica a regime, la Struttura si obbliga a comunicare tempestivamente alla ASL ogni variazione che incida sul proprio organico, altresì in ogni caso garantendo che l'erogazione delle prestazioni avverrà nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale dei soggetti appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale.
- 4.3 Le parti si danno atto che eventuali situazioni di incompatibilità e l'accertata insussistenza della capacità di garantire le prestazioni nei termini di cui al presente articolo determineranno gli effetti rispettivamente previsti dall'art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996.
- 4.4 La struttura si obbliga ad applicare al proprio personale dipendente trattamento normativo e condizioni economiche non deteriori rispetto a quelle risultanti dai relativi contratti di lavoro di categoria e negli accordi locali integrativi in vigore per il tempo e nel luogo in cui si eseguono le prestazioni.

Art. 5

(Ulteriori obblighi della Struttura)

- 5.1 La Struttura, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, si obbliga a porre in essere ogni utile iniziativa al fine di evitare disagi all'utenza in termini di accessibilità ai servizi, adoperandosi, ove ciò sia compatibile con le condizioni cliniche del paziente.
- 5.2 La Struttura si impegna ad improntare la propria organizzazione interna ai criteri ed ai parametri definiti nell'ambito dei programmi regionali relativi e, in ogni caso, al rispetto degli standard di profilo e/o percorso assistenziali fissati a livello regionale e/o aziendale concernenti le prestazioni oggetto del presente contratto.
- 5.3 La Struttura è tenuta ad ottemperare ai provvedimenti regionali emanati in materia di assistenza farmaceutica.
- 5.4 La Struttura si impegna a garantire la partecipazione dei propri



operatori ad eventuali iniziative promosse dalle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo e/o dalla Regione stessa in merito a quanto stabilito nei commi precedenti.

Art. 6

(Documentazione relativa agli utenti)

- 6.1 La Struttura ha l'obbligo di istituire dei fascicoli personali contenenti tutta la documentazione sanitaria degli utenti nei quali dovrà conservare, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy:
- a) tutta la documentazione sanitaria (cartella clinica) relativa a ciascun paziente;
 - b) tutta la documentazione amministrativa relativa a ciascun paziente.

Art. 7

(Obblighi informativi della Struttura)

- 7.1 In considerazione dell'obbligo informativo che le AASSLL dovranno espletare nei confronti della Regione (invio dei flussi informativi entro il quarantacinquesimo giorno dalla chiusura del mese di competenza), la Struttura si impegna a fornire alla ASL, almeno dieci giorni prima dalla scadenza di detto termine, i flussi informativi di propria competenza previsti dalle vigenti normative nazionali e regionali.
- 7.2 Contestualmente al documento contabile (fattura) la Struttura si impegna a fornire alla ASL, tramite supporto informatico da trasmettere secondo le modalità che verranno indicate dalla ASL, l'elenco analitico delle prestazioni ricomprese nella stessa, indicando: il nominativo del ricoverato, la nazionalità, la ASL di residenza dell'utente, i dati anagrafici e fiscali del medesimo, il numero della scheda nosologica, il codice istituto, data di inizio ricovero e data di termine ricovero, regime di ricovero, codice del reparto di dimissione, se il ricovero è in regime di diurno il numero di accessi, e la relativa tariffa (valore economico della prestazione così come riportato in fattura).



- 7.3 La Regione si riserva il diritto di richiedere alle strutture interessate eventuali integrazioni all'elenco analitico delle prestazioni relative ai dati forniti tramite supporto informatico delle prestazioni stesse.
- 7.4 La remunerabilità delle prestazioni è tassativamente subordinata al rispetto di tutte le prescrizioni sopra indicate.

Art. 8 **(Controlli)**

- 8.1 Fatte salve le verifiche sul fatturato di cui al successivo art. 11, la ASL potrà in qualunque momento dare corso ad ogni opportuna attività finalizzata a verificare che le prestazioni svolte dalla Struttura siano erogate secondo criteri di appropriatezza, siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del presente contratto, nonché nel rispetto delle norme di settore. Le verifiche hanno altresì lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.
- 8.2 La ASL potrà a tali fini avvalersi di persone in possesso della necessaria competenza tecnica appartenenti al proprio organico ovvero di altri soggetti da essa indicati alla Struttura prima di avviare le attività di controllo.
- 8.3 La Struttura si obbliga ad agevolare i controlli ed in particolare a mettere, a proprie cure e spese, a disposizione dei soggetti incaricati delle verifiche tutti i mezzi necessari a condurre le relative attività.
- 8.4 Alle operazioni relative alle verifiche possono assistere rappresentanti della Struttura.
- 8.5 Delle verifiche è redatto verbale da cui devono risultare: le generalità degli intervenuti; la descrizione delle circostanze di fatto rilevate; le operazioni compiute e le osservazioni eventualmente avanzate dalle strutture.
- 8.6 Il verbale deve essere messo a disposizione della Struttura entro cinque



giorni dalla conclusione delle singole verifiche, con lo stesso atto possono essere impartite alla Struttura le necessarie prescrizioni, con assegnazione di termine ad adempiere, comunque non inferiore a quindici giorni.

- 8.7 Entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento del verbale la Struttura potrà far pervenire alla ASL le osservazioni che ritiene opportune rispetto alle operazioni di verifica.
- 8.8 Resta ferma la responsabilità della Struttura per inadempienze relative a circostanze e prestazioni che non hanno formato oggetto di controllo.

Art. 9

(Volume di prestazioni erogabili e conseguente previsione di spesa)

- 9.1 Le parti prendono atto che con apposito atto del Commissario *ad Acta*, n. del è stato definito in euro il volume di spesa massimo annuale per il 2009 delle prestazioni di assistenza in R.S.A. complessivamente erogabili dalle istituzioni sanitarie private e remunerabili con il Fondo Sanitario Regionale ed il volume di prestazioni massimo consentito alla Struttura per l'anno 2009 è indicato nel piano delle prestazioni allegato al presente contratto, fermi i limiti dei posti letto accreditati e di spesa di competenza della struttura indicati nel presente atto, negli allegati e nei provvedimenti quivi richiamati e comunque corrispondenti con il provvisorio accreditamento assentito da prendere a riferimento per tutta la durata del contratto.
- 9.2 Le parti conseguentemente prendono atto e accettano ognuno per quanto di loro competenza convengono - e per quanto occorra la Struttura rinuncia sin d'ora a far valere qualsivoglia pretesa ed azione - che non potranno e non dovranno essere remunerate in nessun caso e/o a qualsiasi titolo e/o ragione ancorché non contemplate nel presente atto, le prestazioni eventualmente rese in eccedenza rispetto al numero dei posti letto accreditati alla Struttura.



Art. 10

(Criteri di ripartizione della spesa preventivata)

- 10.1 Al fine di rispettare le previsioni di spesa richiamate dal presente atto e, nel contempo, di assicurare continuità all'erogazione delle prestazioni per tutto l'arco dell'anno e per i posti letto accreditati.
- 10.2 Stanti i ricordati vincoli del non superamento della spesa preventivata, la Struttura non avrà in alcun caso diritto alla remunerazione delle prestazioni rese in eccedenza rispetto al limite annuale stabilito per ciascuna tipologia o categoria di prestazioni individuate nell'accredimento provvisorio.

Art. 11

(Modalità di fatturazione e pagamenti – Controlli)

- 11.1 La struttura si impegna a trasmettere alla ASL competente per territorio unitamente ai documenti ed agli archivi informatici secondo le direttive regionali, fattura relativa a tutte le prestazioni a carico del S.S.N. ivi contemplate.
- 11.2 Le fatture devono esporre separatamente le singole prestazioni rese per tipologia a favore di utenti aventi la residenza nell'ambito della Regione Abruzzo.
- 11.3 Le fatture devono essere specificamente corredate dall'elenco delle prestazioni riportante i dati di cui all'art. 7 contenuti su supporto informatico, nonché da espressa dichiarazione d'aver reso le prestazioni in conformità a quanto previsto nell'art. 4.
- 11.4 Le fatture saranno messe in pagamento dalla A.S.L. entro centoventi giorni da quando saranno state ricevute, complete dei documenti di cui al primo comma e all'art. 7, sempreché siano state correttamente compilate.
- 11.5 In caso di mora correranno esclusivamente gli interessi in misura pari al saggio determinato in applicazione del primo comma dell'art. 1284 c.c.
- 11.6 Ai fini del pagamento delle fatture la ASL si riserva di procedere a



verificare, anche su base campionaria, attraverso gli accertamenti ed i riscontri ritenuti necessari, le prestazioni contemplate nei documenti fiscali ed informativi prodotti dalla struttura. Il campione dovrà esser rappresentativo di almeno il dieci per cento del numero delle prestazioni comprese in ciascuna fattura e di almeno il dieci per cento del corrispettivo esposto nella medesima fattura. Il pagamento del corrispettivo da parte delle ASL avverrà entro il sessantesimo giorno dalla verifica.

- 11.7 Nel caso in cui dal campione verificato emergano prestazioni non correttamente effettuate, la ASL dovrà formulare entro i termini di cui al precedente comma 11.4. motivata contestazione scritta alla Struttura, altresì indicando la percentuale del complessivo valore in danaro delle prestazioni scorrette rispetto all'intera fattura, il cui corrispettivo verrà automaticamente ridotto in misura proporzionalmente pari a detta percentuale.
- 11.8 Anche in caso di mancata emissione di nota di credito, ferma la facoltà di sospensione dei pagamenti ex art. 1460 c.c., la ASL procederà al pagamento in misura ridotta ai sensi del comma precedente.
- 11.9 La ASL se obbligata al pagamento di somme in favore di terzi per eventuali azioni risarcitorie e/o esecutive promosse nei confronti della Struttura potrà procedere ai relativi recuperi anche in compensazione previa formale comunicazione alla Struttura.

Art. 12

(Tariffe)

- 12.1 Le prestazioni di cui al presente contratto saranno remunerate, secondo le tariffe stabilite con Deliberazione di Giunta Regionale n. 661 del 01.08.2002.
- 12.2 Le parti convengono che il budget di cui al presente contratto non è in nessun caso e per nessuna ragione suscettibile di superamento.
- 12.3 Le parti convengono che l'eventuale introduzione e/o aumento di quote



di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portate in decremento rispetto al budget annuale assegnato e verranno apprese dalla Struttura a titolo di anticipazione.

- 12.4 Per il periodo di eventuali ricoveri in ospedale di anziani non autosufficienti e disabili, al fine di conservare il posto letto al paziente, l'Azienda Sanitaria Locale corrisponderà alla struttura ospitante l'intera quota sanitaria per i primi cinque giorni di ricovero, metà quota per il periodo che va dal sesto giorno al quindicesimo giorno. Nulla sarà dovuto per l'eventuale prolungamento del ricovero.

Art. 13

(Cessione dei crediti)

- 13.1 Nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, relativamente all'anno 2009 e nei limiti delle prestazioni verificate positivamente, la Struttura ha l'obbligo di notificare l'atto di cessione alla ASL.
- 13.2 La cessione potrà essere accettata solo mediante assenso formale della Asl ai sensi e per gli effetti degli articoli 69 e 70 del Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923.
- 13.3 In conseguenza di quanto sopra la Struttura si impegna a mantenere indenne la ASL per eventuali cessioni già intervenute nel corso del corrente anno antecedentemente alla data di stipula del presente contratto.

Art. 14

(Contestazioni a seguito di inadempimenti e risoluzione)

- 14.2 Ferme le riduzioni previste dall'art. 11, eventuali inadempienze al presente contratto potranno essere contestate dalle parti per iscritto e con fissazione di un termine per la rimozione delle stesse.
- 14.3 Nel caso in cui le inadempienze vengano protratte oltre il termine



massimo per la loro rimozione, il contratto si intenderà risolto di diritto dietro mera comunicazione scritta da parte della ASL, fermo restando che la risoluzione non limita l'obbligo della Struttura al risarcimento del danno.

Art. 15

(Durata)

- 15.1 Il presente contratto regola le prestazioni rese dal giorno 01.01.09 ed ha scadenza naturale il giorno 31 dicembre 2009.
- 15.2 Quanto alle prestazioni rese dal 01.01.09 fino alla data della formale sottoscrizione del presente atto, le parti concordano che l'oggetto del contratto riguarda comunque le sole prestazioni corrispondenti alle quantità ed alle tipologie previste dal piano di attività allegato al presente contratto.
- 15.3 Le parti danno altresì atto e convengono che le prestazioni rese nell'arco temporale di cui al comma precedente ancorché rese prima della stipula formale, sono assoggettate agli strumenti di controllo previsti in via generale dal presente contratto.
- 15.4 Il decorso dei termini di pagamento di cui all'art. 11.4, fatti salvi eventuali già avvenuti pagamenti in acconto a prestazioni che risulteranno correttamente espletate, è posposto alla sottoscrizione del presente atto, e purché la Struttura abbia in ogni caso disimpegnato gli obblighi informativi di cui all'art. 7 se del caso regolarizzando i relativi documenti fiscali.

Art. 16

(Incedibilità del contratto)

- 16.1 La Struttura non potrà cedere neppure in parte il presente contratto, nè potrà sostituire a sé un terzo nei rapporti, nei diritti e negli obblighi derivanti dal presente contratto, anche se le prestazioni dedotte non siano state ancora eseguite.



Art. 17
(Condizione)

- 17.1 L'efficacia del presente contratto è subordinata alla condizione che il prestatore abbia dato corso agli adempimenti previsti dalla Legge Regionale 32/07 in materia di accreditamento definitivo e che abbia ottenuto i relativi titoli abilitativi per le attività di cui al presente contratto.

Art. 18
(Controversie)

- 18.1 Per tutte le controversie inerenti l'esecuzione del presente contratto, di pertinenza della giurisdizione ordinaria, è competente il foro ove ha sede legale l'Azienda sanitaria contraente.

Art. 19
(Norma di rinvio)

- 19.1 Per quant' altro non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nonché alle norme nazionali vigenti in materia di appalti di pubblici servizi e per quanto possa occorrere alle disposizioni regionali.

Firme

Se e per quanto possa occorrere la Struttura approva specificamente le previsioni di cui all'art. 2, all'art. 9; all'art. 11; all'art. 12; all'art. 13; all'art. 14, all'art. 15 ed all'art. 16.



ALLEGATO 3

ELENCO RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (R.S.A.) PRIVATE AUTORIZZATE ED ACCREDITATE

Aggiornato alla data del 31 marzo 2009

Strutture Autorizzate ed Accreditate	Sedi	U.S.L.	Posti Letto Autorizzati			Posti Letto Accreditati	Totale prestazioni (***)
			Anziani	Disabili	Demenza		
Psicogeriatrica "Azzurra" di Villa Serena s.r.l. *	Città Sant'Angelo (PE)	Pescara			80	80	29.200
"De Cesaris" s.p.a.	Spoltore (PE)	Pescara	100		15	104	37.960
"Santa Maria Ausiliatrice" - Cise s.r.l.	Montelivano (PE)	Pescara	60			36	13.140
Fondazione Papa Paolo VI	Civitavecchia (PE)	Pescara	20			16	5.840
"Ini Canistro" s.r.l.	Canistro (AQ)	Avezzano-Sulmona	60			56	20.440
Opera S. Maria della Pace "L'Immacolata"	Celano (AQ)	Avezzano-Sulmona	50			40	14.600
"Villa Gaia" s.r.l.	Lecca nei Marsi (AQ)	Avezzano-Sulmona	30			24	8.760
Istituto "Don Oriano"	Avezzano (AQ)	Avezzano-Sulmona	40	15		44	16.060
"San Domenico" - Sangro Gestioni s.p.a.	Santa Maria Imbaro (CH)	Avezzano-Sulmona	20			16	5.840
Fondazione "S. Maria della Pace"	Fontecchio (AQ)	L'Aquila	50		15	60	21.900
Società "Eumedica" s.r.l. **	L'Aquila	L'Aquila	57		18	60	21.900
"Villa Dorotea" di Villa Letizia s.r.l.	Scoppio (AQ)	L'Aquila	60			48	17.520
"San Giovanni" - Sangro Gestioni s.p.a.	Santa Maria Imbaro (CH)	Chieti	47		13	50	18.250
"Santa Rita" - Sangro Gestioni s.p.a.	Santa Maria Imbaro (CH)	Lanciano-Vasto	40			40	14.600
"Domus Paolis" - Monteferrante s.r.l.	Casalbardino (GH)	Lanciano-Vasto	20		20	30	10.950
"San Vitale" - Sangro Gestioni s.p.a.	Santa Maria Imbaro (CH)	Lanciano-Vasto	40			32	11.680
"Pax Christi" - Soc. Coop. Sociale 2000 a.r.l.	Vasto (CH)	Lanciano-Vasto	35			28	10.220
Cooperativa Sociale "Samidad" a.r.l.	Lanciano (CH)	Lanciano-Vasto	25			20	7.300
"Cris 89" s.r.l.	Giulianova (TE)	Teramo	16		14	30	10.950
	TOTALI		770	61	144	834	304.410

(*) Tale struttura è remunerata con la 2° fascia Alzheimer come da DGR 661/02.

(**) La struttura non è stata ancora attivata.

(***) Valore ottenuto moltiplicando il numero dei posti letto per 365 giorni.

Delibera G.R. n° 661 dell'1/08/2002

Tariffe giornaliere per tipologie di pazienti nelle R.S.A.:

	Spesa Sanitaria a carico A.U.S.L.		Spesa Alberghiera a carico Ospite	Totale
	Spesa Sanitaria a carico A.U.S.L.	Spesa Alberghiera a carico Ospite		
Metodo di Calcolo (Valori in euro)				
Tariffe standard per disabili e non autosufficienti				
Fascia 1	51,47	25,83		77,3
Fascia 2	62,03	25,83		87,86
Fascia 3	78,96	25,83		104,79
Tariffe standard per Alzheimer				
Fascia 1	74,36	25,86		100,22
Fascia 2	82,32	25,96		108,28

* N.omm. Elenco R.A. ed R.S.A. con tariffe aggiornate

Regione Abruzzo
 "Piano di risanamento del sistema sanitario regionale"
UFFICIO DEL COMMISSARIO AD ACTA
 Allegato alla DELIBERAZIONE n. 31/03
 (n. Area 100/100)



ALLEGATO 3

ELENCO RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (R.S.A.) PRIVATE AUTORIZZATE ED ACCREDITATE

Aggiornato alla data del 31 marzo 2009

Strutture Autorizzate ed Accreditate	Sedi	U.S.L.	Posti Letto Autorizzati			Posti Letto Accreditati	Totale prestazioni (***)
			Anziani	Disabili	Demenze		
Psicogeriatrica "Azzurra" di Villa Serena s.r.l. *	Città Sant'Angelo (PE)	Pescara			80	80	29.200
"De Cesari" s.p.a.	Spoltore (PE)	Pescara	100		15	104	37.960
"Santa Maria Ausiliatrice" - Cise s.r.l.	Montesilvano (PE)	Pescara	60		36	36	13.140
Fondazione Papa Paolo VI	Civitaquana (PE)	Pescara	20		16	16	5.840
"Ini Camitro" s.r.l.	Canistro (AQ)	Avezzano-Sulmona	60		56	56	20.440
Opera S. Maria della Pace "L'Immacolata"	Celano (AQ)	Avezzano-Sulmona	50		40	40	14.600
"Villa Gaia" s.r.l.	Lece nei Marsi (AQ)	Avezzano-Sulmona	30		24	24	8.760
Istituto "Don Orione"	Avezzano (AQ)	Avezzano-Sulmona	40	15	44	44	16.060
"San Domenico" - Sangro Gestioni s.p.a.	Santa Maria Imbaro (CH)	Avezzano-Sulmona	20		16	16	5.840
Fondazione "S. Maria della Pace"	Fontecchio (AQ)	L'Aquila	50	15	15	80	29.200
Società "Eumedica" s.r.l. **	L'Aquila	L'Aquila	57	18	60	60	21.900
"Villa Dorotea" di Villa Leizia s.r.l.	Scoppito (AQ)	L'Aquila	60		48	48	17.520
"San Giovanni" - Sangro Gestioni s.p.a.	Santa Maria Imbaro (CH)	Chieti	47	13	50	50	18.250
"Santa Rita" - Sangro Gestioni s.p.a.	Santa Maria Imbaro (CH)	Lanciano-Vasto	40		40	40	14.600
"Domus Paolis" - Monteferrante s.r.l.	Casalbordino (CH)	Lanciano-Vasto	20		20	20	10.950
"San Vitale" - Sangro Gestioni s.p.a.	Santa Maria Imbaro (CH)	Lanciano-Vasto	40		32	32	11.680
"Pax Christi" - Soc. Coop. Sociale 2000 a.r.l.	Vasto (CH)	Lanciano-Vasto	35		28	28	10.220
Cooperativa Sociale "Samitadi" a.r.l.	Lanciano (CH)	Lanciano-Vasto	25		20	20	7.300
"Cris '89" s.r.l.	Giulianova (TE)	Teramo	16		14	14	10.950
TOTALI			770	61	144	834	304.410

(*) Tale struttura è remunerata con la 2° fascia Alzheimer come da DGR 661/02.
 (***) La struttura non è stata ancora attivata.
 (***) Valore ottenuto moltiplicando il numero dei posti letto per 365 giorni.

Delibera G.R. n° 661 dell'1/08/2002

Tariffe giornaliere per tipologie di pazienti nelle R.S.A.:

	Spesa Sanitaria a carico A.U.S.L.		Spesa Albergiera a carico Ospite	Totale
	Spesa Sanitaria a carico A.U.S.L.	Spesa Albergiera a carico Ospite		
Metodo di Calcolo (Valori in euro)				
<i>Tariffe standard per disabili e non autosufficienti</i>				
Fascia 1	51,47	25,83	77,3	
Fascia 2	62,03	25,83	87,86	
Fascia 3	78,86	25,83	104,69	
Tariffe standard per Alzheimer				
Fascia 1	74,39	25,86	100,22	
Fascia 2	82,32	25,86	108,18	

* Schema Elenco R.A. di R.S.A. con tariffe eqv. vs. cf

Regione Abruzzo
 "Piano di risanamento del sistema sanitario regionale"
 UFFICIO DEL COMMISSARIO AD ACTA
 Allegato alla DELIBERAZIONE n. 31/09
 (n. 1100 Foglio)

DELIBERAZIONE 01.06.2009, n. 37/09:

Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalla rete ospedaliera privata accreditata per l'anno 2009. Definizione del budget complessivo anno 2009.

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DAI DISAVANZI DEL SETTORE SANITA' DELLA REGIONE ABRUZZO

(Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11/09/2008)

Pescara, 1 giugno 2009 N°37/09 del Registro delle deliberazioni

IL COMMISSARIO AD ACTA

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 2008 con cui è stato nominato il Dott. Gino Redigolo Commissario ad acta per la realizzazione del vigente piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario per mezzo di specifici interventi prioritari;

Visto il D.L.vo 30.12.1992, n. 502 e sue modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 8 bis, comma 1, del D.Lgs. 502/1992, siccome modificato e integrato, che dispone che le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-*quater*, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies*;

Visto l'art. 6, comma 6, L. 724 del 1994 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in funzione del sistema di pagamento delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate dalla regione cessano i rapporti

convenzionali in atto ed entrano in vigore i nuovi rapporti fondati sull'accreditamento;

Visto l'art. 2, comma 8, L. 549 del 1995, che dispone che le regioni e le unità sanitarie locali, sulla base di indicazioni regionali, contrattano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, con le strutture pubbliche private ed i professionisti eroganti prestazioni sanitarie un piano annuale preventivo che ne stabilisca quantità presunte e tipologia, anche ai fini degli oneri da sostenere;

Visto il comma 9 dello stesso art. 32 della L. 449 del 1997, secondo cui le Regioni e le Aziende Unità Sanitarie Locali devono assicurare l'attività di vigilanza e controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse, in particolare, secondo quanto rappresentato nello stesso comma;

Visto l'art. 1, comma 796, L. 296/2006;

Visto l'accordo sottoscritto tra il Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e la Regione Abruzzo per l'approvazione del piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1 comma 180 della Legge n. 311/2004;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 13.03.2007, n. 224: "Approvazione dell'Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo per l'approvazione del Piano di Rientro di Individuazione degli Interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1 comma 180, della Legge 30.12.2004 n. 311" con la quale è stato approvato il citato accordo;

Visto il D.L. 7.10.2008, n. 154 recante: "Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali", convertito con modificazioni nella legge 4.12.2008, n. 189;

Considerato che gli interventi individuati dal Piano di Rientro sono per la Regione Abruzzo vincolanti;

Considerato che la Regione Abruzzo nell'adottare le misure riguardanti l'attribuzione del budget relativo alle prestazioni sanitarie da acquistare dal privato accreditato per l'anno 2009 è, pertanto, tenuta a rispettare il deficit programmato dal piano di rientro onde evitare ulteriori interventi anche di carattere fiscale;

Considerato che la Costituzione e la Legislazione ordinaria attribuiscono alla Pubblica Amministrazione di operare, anche nel settore sanitario, politiche di spesa e scelte redistributive tenendo conto del vincolo costituito dal cosiddetto "patto di stabilità economica e finanziaria";

Considerato

- che occorre procedere con la massima urgenza alla definizione dei tetti di spesa programmati per l'acquisto di prestazioni sanitarie da privati accreditati relativamente alle prestazioni ospedaliere;
- che la ripartizione dei tetti di spesa va effettuata per ASL, come previsto dalla Deliberazione del Commissario ad acta n. 13/09 del 5.3.2009;
- che la stessa Deliberazione prevede che le Aziende Sanitarie dove sono ubicate le strutture private definiscano a seguito di apposite negoziazioni il tetto economico di spesa per ciascun erogatore per i pazienti regionali e per i pazienti extra regionali;

Considerato che i tetti di spesa di che trattasi devono comunque essere stabiliti, tenendo conto per la loro determinazione di quanto previsto dalla Legge Regionale numero 06/07 al punto 5.4, lettera a) e che vanno determinati il numero e la tipologia delle prestazioni da acquistare dai singoli erogatori sulla base di quanto previsto alla lettera b) di detto punto 5.4 della

L.R. n. 06/07;

Vista la L.R. 21.3.2008, n. 5, punto 3.2.1.1 che demanda alla competenza dell'Agenzia Sanitaria Regionale la redazione del Piano annuale delle prestazioni delle Aziende Sanitarie e delle Strutture private accreditate;

Vista la nota dell'Agenzia Sanitaria Regionale prot. n. 928 del 9.4.2009, che si accluse al presente atto (all. 1), formandone parte integrante e sostanziale, con cui è stata trasmesso il documento concernente i modelli di riferimento per la determinazione dei tetti di spesa aziendali per l'anno 2009 relativi all'acquisto di prestazioni presso le strutture sanitarie private, tra cui anche quelli relativi all'assistenza ospedaliera;

Atteso che con nota prot. n. 854 dell'1.4.2009 l'Agenzia Sanitaria Regionale ha trasmesso il verbale della riunione del 27.3.2009, inerente l'incontro con le Case di Cura private e Direttori Generali;

Ricordato a tal proposito che il tasso di occupazione massimo della Struttura sarà calcolato sulla scorta del numero dei posti letto provvisoriamente accreditati secondo le modalità previste nella L.R. 6/07 e con riferimento alle discipline individuate nella L.R. 6/07;

Vista la proposta di deliberazione del Commissario ad Acta (prot. gestione documentale n. 88/A del 24/04/09) avente ad oggetto "Piano di rientro dei disavanzi di cui all'accordo del 6/03/2007- recepimento del D.M. 12/09/2006- definizione delle tariffe applicabili alle prestazioni ospedaliere per l'anno 2009", inviata ai competenti Ministeri per il relativo parere con nota prot. 10633/Comm del 24/04/2009;

Vista la L.R. 31.7.2007 n. 32 (B.U.R.A. 17 agosto 2007, n. 46), recante "Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private", ed in particolare l'art. 8, commi 1 e 2, che impegnano la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, a definire

l'ambito di applicazione degli accordi contrattuali e le linee-guida sulla stesura degli stessi in base a quanto previsto dai commi 1 e 2 dall'art. 8-quinques, del D.Lgs. n. 502/1992;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 570/P del 23 giugno 2008, con cui si è provveduto ad approvare la "Definizione dell'ambito di applicazione degli accordi contrattuali e le linee-guida sulla stesura degli stessi ai sensi dell'art. 8, L.R. 31.07.2007 n. 32" - resa esecutiva con parere della V[^] Commissione Consiliare n. 134/P/08 del 24.09.2008 - modificata con Deliberazioni del Commissario ad acta n. 2 del 24.10.2008 e n. 13 del 5.3.2009, rettificata con Deliberazione del Commissario ad acta n. 17 del 26.3.2009;

Visto il Decreto Commissariale n. 04/09 del 18.3.2009 con il quale è stato stabilito di sospendere l'art. 8, comma 4, della L.R. 32/2007 che dispone che "Gli accordi contrattuali vengono stipulati con l'amministrazione regionale e sottoscritti dal Presidente della Giunta Regionale";

Considerato che dette Deliberazioni, in conformità alla normativa nazionale e regionale, ed in particolare all'art. 8 commi 1 e 2 della Legge Regionale 31.07.2007 n. 32, definiscono le funzioni regionali e delle Aziende Sanitarie Locali nella materia di che trattasi, che qui si intendono integralmente trascritte;

Ritenuto che per meglio definire i reciproci rapporti e per assicurare unità di indirizzo su tutto il territorio regionale, è necessario definire un modello contrattuale uniforme;

Visto l'allegato schema di contratto che si acclude al presente provvedimento (all. 2), formandone parte integrante e sostanziale, che sarà sottoscritto tra le Aziende Unità Sanitarie Locali e le Strutture Private provvisoriamente accreditate, che regola le modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera rese a pazienti regionali ed extraregionali;

Atteso che detto schema di contratto potrà essere oggetto di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari nel corso della negoziazione tra le Aziende USL e gli erogatori privati;

Rilevato che quanto sopra rappresentato riveste carattere di urgenza stante la necessità di addivenire in tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con le Strutture private provvisoriamente accreditate di che trattasi e che, pertanto, il presente atto non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro, Salute e Politiche Sociali;

Tutto ciò premesso

per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate

DELIBERA

1. di dare atto che le strutture private erogatrici di prestazioni ospedaliere con le quali i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali procedono alle negoziazioni sono quelle provvisoriamente accreditate operanti sul territorio all'atto dell'emanazione della L.R. 31.7.2007, n. 32, ai sensi dell'articolo 11 della legge stessa;
2. di fissare il budget complessivo relativo alla spesa 2009 per i servizi di ospedalità privata in favore di pazienti residenti nella Regione Abruzzo, nella misura di € 95.959.878,00 (euro novantacinquemilioninovecentocinquantano vemilaottocentottantotto/00), invalicabile, così come ripartito tra le ASL nel Documento allegato 1 di cui in premessa, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di fissare altresì per l'anno 2009 un budget nella misura di € 81.040.122,00 (ottantunomilioni quarantamilacentoveventidue /00) - risultante dalla differenza tra il tetto massimo di spesa 2009 complessivo (= € 177.000.000,00) e il tetto massimo di spesa

- per pazienti residenti (= €95.959.878,00) - per le prestazioni erogate a pazienti residenti in altre regioni del territorio nazionale, così come ripartito tra le ASL nel Documento allegato 1 di cui in premesse, richiamando nel contempo quanto sancito nell'art. 1, comma 171, L. 30.12.2004 n° 311;
4. di stabilire che il tasso di occupazione massimo della Struttura privata sarà calcolato sul numero dei posti letto provvisoriamente accreditati di cui alla L.R. n. 6/07 con riferimento alle discipline individuate nella predetta normativa;
 5. di stabilire che il controllo e la verifica delle prestazioni in termini di appropriatezza e di legittimità saranno effettuati secondo le indicazioni di cui alla Deliberazione del Commissario ad acta n. 13/09 del 5.3.2009;
 6. di dare atto che per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa ed ai provvedimenti a tutt'oggi vigenti, a cui si rimanda integralmente;
 7. di approvare il modello di contratto negoziale per le prestazioni di Assistenza Ospedaliera erogate dalle Strutture Private riportato in allegato (allegato 2), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
 8. di stabilire che le procedure negoziali di che trattasi vanno concluse da parte dei Direttori Generali entro 30 giorni dalla notifica del presente atto;
 9. di stabilire che ciascun Direttore Generale / Legale Rappresentante delle Aziende Sanitarie Locali, proceda all'adozione di tutti gli atti necessari per l'attuazione del presente provvedimento;
 10. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali per i provvedimenti di competenza;
 11. di disporre che il presente provvedimento venga inviato ai Direttori Generali delle ASL e sia pubblicato sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

IL COMMISSARIO AD ACTA
Dr. Gino Redigolo

Segue Allegato


 ASR ABRUZZO
 AGENZIA SANITARIA REGIONALE

Handwritten notes:
 Allegato 1 (11 pagine)
 S/Com / DG 4 / DG 7 / DG
 e (2.1)

Prot. n. 928

Pescara, lì 9 /04 /2009

Regione Abruzzo
 "Piano di risanamento del
 sistema sanitario regionale"
UFFICIO DEL COMMISSARIO AD ACTA
 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 37/09

Assessore Regionale alla Sanità
Dott. Lanfranco Venturoni

Al Commissario ad Acta
Dott. Gino Redigolo
Direzione Sanità

Alla Direzione Sanità Regione Abruzzo
Dott.ssa Maria Crocco

Oggetto: modelli di riferimento per la determinazione dei Tetti di spesa aziendali relativi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato.

In relazione alle intese intercorse nelle vie brevi, si trasmettono i modelli di riferimento per la determinazione dei tetti di spesa aziendali per l'anno 2009 relativi all'acquisto di prestazioni presso le strutture sanitarie private:

- Assistenza ospedaliera
- Specialistica ambulatoriale
- Centri residenziali(CR),Residenze sanitarie assistenziali (RSA), Strutture psicoriabilitative

ASR ABRUZZO
Commissario Straordinario
Dott. Giuliano Lalli

REGIONE ABRUZZO
 DIREZIONE SANITA' - PESCARA
 10 APR 2009
 Posiz. 4687/5 - Comm. - 4 -

(7) - 9



**DOCUMENTO PER LA NEGOZIAZIONE DEGLI ACCORDI
CONTRATTUALI CON LE STRUTTURE PRIVATE**

ASSISTENZA OSPEDALIERA

DETERMINAZIONE DEI TETTI MASSIMI DI RICOVERO
ACQUISTABILI PER STRUTTURA PRIVATA

E

DEFINIZIONE DEI TETTI MASSIMI DI SPESA PER AZIENDA
SANITARIA



**1. La determinazione del tetto massimo di ricoveri per
struttura privata**

In applicazione di quanto stabilito dalla LR 6/07 al paragrafo 5.4. l'Amministrazione Regionale è tenuta a stabilire, ai fini del rispetto del vincolo sul tasso di ospedalizzazione per pazienti residenti, il tetto massimo di ricoveri per struttura privata di erogazione.

A tale scopo il Piano di Risanamento, in riferimento all'esercizio 2009, stabilisce la quota massima di ricoveri acquistabili da privato in relazione al fabbisogno complessivo di assistenza ospedaliera. I tetti massimi regionali sono stabiliti nel seguente modo:

- Ricoveri per acuti: 29.725;
- Ricoveri in Riabilitazione (cod. 56): 7.972;
- Ricoveri in Lungodegenza: 1.176;
- Totale Ricoveri acquistabili da privato: 38.873.

A tale numero di ricoveri vanno aggiunti quelli prodotti in unità di alta riabilitazione ospedaliera in coerenza con le caratteristiche di capacità produttiva della struttura di erogazione.

Una volta individuato, su base regionale, il numero massimo di ricoveri acquistabili da privato, al fine di misurare il numero riferibile alla singola struttura privata sono stati seguiti, in coerenza con quanto stabilito dalla LR 06/07, i seguenti passaggi:

Punto I

Individuazione della degenza media per ogni singola specialità, sulla base dei valori medi nazionali delle strutture ospedaliere pubbliche, forniti dall'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali di Roma.

Le degenze medie, per specialità, comunicate dall'Agenzia Sanitaria Nazionale fanno riferimento all'esercizio 2006 e sono così determinate:

Tabella 1: Degenze medie nazionali 2006 per disciplina

CODICE	DISCIPLINA	Degenza media di disciplina OP 2006
26	Medicina Generale	8,74
21	Geriatria	10,74
08	Cardiologia	5,79
32	Neurologia	9,36
40	Psichiatria	15,68
68	Pneumologia	10,92
09	Chirurgia Generale	6,11
36	Ortopedia	6,03
14	Chirurgia Vascolare	7,01
38	ORL	3,95
34	Oculistica	2,81
43	Urologia	5,61
49	Terapia Intensiva	13,72
37	(Ostetricia) Ginecologia	4,00
56	Riabilitazione	24,96
	Unità Spinale	40,79
60	Lungodegenza	32,00



Punto II

Determinazione del numero massimo di ricoveri acquistabili per struttura sanitaria privata, nelle diverse discipline, calcolati sul base annua.

Tabella 2: Calcolo del tetto massimo dei ricoveri ospedalieri acquistabili, per struttura sanitaria privata, in applicazione dei criteri di base definiti dalla LR 6/2007

CODICE	DISCIPLINA	Di Lorenzo	Santa Maria	L'Immacolata	S. Raffaele - Tosinvest Sanità	INI Divisione	Nova Salus	Villa Fini d'Abruzzo	Spalocco	San Francesco	Sanatrix	Villa Letizia	Planarelli	Villa Serena	Totale Case di Cura private
26	Medicina Generale	752	0	439	0	345	0	501	501	0	470	0	940	532	4400
21	Geriatría	0	0	0	0	0	0	0	204	0	0	0	0	331	535
08	Cardiologia	473	0	236	0	0	0	0	376	0	236	0	662	0	1965
32	Neurologia	234	0	0	0	0	0	673	0	0	0	0	0	936	1043
40	Psichiatria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524	524
68	Pneumologia	0	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125
	AFO1	1459	0	806	0	345	0	1174	1083	0	705	0	1602	2423	9492
09	Chirurgia Generale	851	672	672	0	0	0	1210	1479	0	895	0	1434	530	7752
36	Ortopedia	454	0	0	0	272	0	0	681	0	454	0	601	308	4950
14	Chirurgia Vascolare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391
38	ORL	347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347
34	Oculistica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	974
43	Urologia	0	0	244	0	683	0	0	0	0	0	0	406	0	1415
49	Terapia Intensiva	1652	672	916	0	955	0	1210	2160	0	1350	908	3560	1846	15237
	AFO2	80	0	0	0	0	0	120	60	0	0	0	60	60	390
	AFO3	80	0	0	0	0	0	120	60	0	0	0	60	60	380
37	(Osteitologia) Ginecologia	342	958	0	0	0	0	0	392	0	0	0	342	0	1994
	AFO4	342	958	0	0	0	0	0	342	0	0	0	342	0	1994
	TOTALE ACUTI	3533	1630	1716	0	1300	0	2504	3645	0	2055	908	5972	3029	27093
56	Riabilitazione	0	0	0	395	132	395	1092	303	263	0	171	0	2040	4751
	Unità Spinele	0	0	0	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224
60	Lungopneumologia	0	0	103	0	0	0	216	0	0	0	0	0	300	699
	AFO5	0	0	103	619	132	355	1308	303	263	0	171	0	2420	5714
	TOTALE GENERALE	3533	1630	1819	619	1432	395	3812	3948	263	2055	1079	5972	5249	32807

3 di 10



Allo scopo di rendere compatibile il numero massimo di ricoveri misurati in applicazione dei criteri stabiliti con la LR 06/07 (tabella 2) con i tetti massimi di ricovero individuati dal Piano di Risanamento, i valori precedentemente ottenuti sono stati riproporzionati in coerenza con il numero di ricoveri articolati per acuti, riabilitazione (cod. 56) e lungodegenza.

Dall'operazione di riproporzionamento sono esclusi i ricoveri acquistabili per prestazioni di alta riabilitazione ospedaliera che, pertanto, risultano immutati rispetto ai valori già determinati in tabella 2.

I valori ottenuti a seguito dell'operazione di riproporzionamento (vedi tabella 3) vanno intesi quale opportunità produttiva massima e non già come diritto a produrre nei limiti fissati. Il numero di ricoveri massimo effettivamente acquistabili per struttura privata, infatti, dovrà essere determinato nei rapporti tra azienda sanitaria e strutture private interessate, in sede negoziale, a seguito del perfezionamento degli accordi contrattuali.




Tabella 3: Tetto massimo dei ricoveri ospedalieri acquistabili, per struttura sanitaria privata, riproporzionato sui totali fissati dal Piano di Risanamento

CODICE	DISCIPLINA	Di Lorenzo	Santa Maria	L'Immacolata	S. Raffaele - Tosinvest Sanita'	INI Divisione	Nova Salus	Villa Pini d'Abruzzo	Spatocco	San Francesco	Sanatrix	Villa Latizia	Pierangeli	Villa Serena	Totale Case di Cura private
20	Medicina Generale	825	0	482	0	379	0	550	550	0	516	0	1031	504	4817
21	Geriatrica	0	0	0	0	0	0	0	224	0	0	0	0	363	507
08	Cardiologia	519	0	269	0	0	0	0	415	0	259	0	726	0	2178
32	Neurologia	257	0	0	0	0	0	738	0	0	0	0	0	1027	2022
40	Psichiatria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575	575
60	Pneumologia	0	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137
	AFO1	1601	0	878	0	379	0	1208	1189	0	775	0	1757	2549	10416
09	Chirurgia Generale	934	737	737	0	0	0	1320	1623	0	983	0	1573	950	8505
35	Ortopedia	498	0	0	0	288	0	0	747	0	488	995	777	995	4780
14	Chirurgia Vascolare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429	0	429
38	ORL	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381
34	Oculistica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1069	0	1069
43	Urologia	0	0	268	0	749	0	0	0	0	0	0	535	0	1552
	AFO2	1813	737	1005	0	1047	0	1320	2370	0	1481	996	4353	1506	16716
49	Terapia Intensiva	88	0	0	0	0	0	132	66	0	0	0	66	66	410
	AFO3	86	0	0	0	0	0	132	66	0	0	0	66	66	410
37	Ostetricia/Ginecologia	375	1051	0	0	0	0	0	375	0	0	0	375	0	2176
	AFO4	375	1051	0	0	0	0	0	375	0	0	0	375	0	2176
	TOTALE AGUTI	3877	1788	1883	0	1426	0	2740	4000	0	2256	996	6551	4201	20725
56	Riabilitazione	0	0	0	657	220	657	1817	504	438	0	285	0	3394	3797
	Unità Spinali	0	0	0	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224
60	Lungodegenza	0	0	173	0	0	0	363	0	0	0	0	0	339	1176
	AFO5	0	0	173	881	220	657	2180	504	438	0	265	0	1033	9374
	TOTALE GENERALE	3077	1788	2056	881	1646	657	4928	4604	438	2256	1281	6551	8234	30197

ACTA



2. La determinazione dei tetti massimi di spesa per azienda sanitaria locale

In conformità alle indicazioni ricevute per l'avvio del processo negoziale con le strutture di erogazione private, con il presente documento vengono fissati i tetti massimi di spesa per azienda sanitaria locale in coerenza con il tetto massimo di spesa regionale specifico fissato dal Piano di Risanamento (DGR 224 del 13.03.2007).

Prima di affrontare aspetti di natura tecnica legati alla determinazione dei tetti massimi di spesa, si ritiene utile sviluppare alcune riflessioni in merito al significato di "tetto massimo di spesa" in considerazione del suo utilizzo specifico.

L'utilizzo di un tetto massimo di spesa è da ricondurre all'esigenza di assicurare un valore invalicabile o che, nel caso di un suo superamento, produce effetti negativi nei confronti del soggetto che non ha potuto o voluto rispettare tale vincolo. La determinazione di un tetto massimo di spesa complessivo, a livello regionale, nel caso della Regione Abruzzo, deriva da quanto stabilito in materia con il Piano di Risanamento 2007-2009 e che, pertanto, ha determinato l'assunzione di scelte di programmazione, degli assetti dell'offerta assistenziale ed economico-finanziari, coerenti e la definizione di alcune regole generali attraverso la normativa vigente.


La determinazione dei **tetti aziendali** è un'operazione di programmazione che definisce un valore indicativo, ancorché di carattere vincolante, in considerazione delle valutazioni operate congiuntamente nei rapporti Regione-aziende sanitarie.

Allo scopo di definire i tetti massimi di spesa per azienda sanitaria, l'Agenzia Sanitaria Regionale - ASR Abruzzo ha organizzato e coordinato una serie di incontri con le stesse aziende sanitarie allo scopo di:

- identificare il fabbisogno di prestazioni di ricovero, per azienda sanitaria, in conformità al vincolo sul tasso di ospedalizzazione fissato nel 180 ‰ dal Piano di Risanamento;
- valutare la concreta possibilità di ridurre i livelli di ricovero attuali, in coerenza con il fabbisogno, anche attraverso l'analisi dei dati storici di ricovero rispetto alle indicazioni di appropriatezza definite a livello nazionale.

Gli incontri sono stati effettuati mediante l'attivazione di un Gruppo di Lavoro composto dai Direttori Sanitari Aziendali o loro delegati.

La valutazione dei dati storici di ricovero, riferiti all'esercizio 2007; distribuiti per DRG, per tipologia ed appartenenza della struttura erogatrice e utilizzando la popolazione residente per ASL, si è proceduto alla determinazione del



co
del
ACTA

fabbisogno aziendale, in conformità con il vincolo sul tasso di ospedalizzazione, adottando i seguenti criteri:

1. riduzione del 90% dei ricoveri ordinari afferenti a "DRG sentinella" e previsione di una loro conversione in prestazioni ambulatoriali;
2. riduzione del 50% dei ricoveri, sia ordinari che diurni, afferenti a DRG di cui all' allegato 2C del DPCM 29.11.2001;
3. riduzione del 90% dei ricoveri afferenti ai DRG.039 (cataratta) e DRG 006 (tunnel carpale).

La realizzabilità del criterio 3, così come concordato in sede di Gruppo di Lavoro, è subordinato all'adozione dello specifico provvedimento regionale con il quale dovrà essere autorizzata la gestione di tali procedure chirurgiche in regime ambulatoriale e individuata la tariffa di riferimento.

A tale proposito si sottolinea l'urgenza dell'adozione di tale provvedimento allo scopo di dare piena attuazione ai Piani di Produzione delle strutture ospedaliere pubbliche e private.

Quale esito sintetico delle attività condotte dal Gruppo di Lavoro, di seguito si presenta la tabella, organizzata per azienda sanitaria di residenza dei pazienti, che riporta, oltre al tetto massimo di ricoveri aziendale in base ai parametri di tasso di ospedalizzazione previsti, il numero di ricoveri producibile:

- dalle strutture pubbliche aziendali;
- dalle altre strutture pubbliche del Servizio Sanitario Regionale;
- dalle strutture private ubicate sul territorio aziendale;
- dalle altre strutture private del Servizio Sanitario Regionale.

La scomposizione, a livello di singola azienda sanitaria, del numero di ricoveri totale rispetto a quattro aggregati precedenti è costruita in conformità dei flussi storici di pazienti e delle politiche di riqualificazione delle strutture di erogazione aziendali e dei processi produttivi.

Tabella 4: Fabbisogno 2009 e previsione modalità di copertura nelle strutture ospedaliere del SSR

Stima Fabbisogno 2009							
Popolazione al 01-01-2008	ASL RESIDENZA	Ricoveri x Res. ASL presso PPOD ASL	Ricoveri x Res. ASL presso PPOD altre ASL regionali	Ricoveri x Res. ASL presso CDC ASL	Ricoveri x Res. ASL presso CDC altre ASL regionali	Fabbisogno totale delle strutture del SSR	N° ricoveri annuali 2008 (I.O. 180%)
202.311	ASL DI DINAH	23.141	3.000	8.500	1.500	36.141	36.416
176.894	ASL DI PESCARA	21.440	4.305	4.542	1.142	31.429	31.841
217.558	ASL DI TERAMO	30.095	6.265	180	2.156	38.695	39.160
105.392	ASL DI PESCARA	16.740	700	890	416	18.846	18.880
315.825	ASL DI PESCARA	38.150	8.000	7.500	2.635	56.285	56.848
305.067	ASL DI PESCARA	38.105	5.000	0	2.054	45.159	55.092
1.325.957	TOTALI	167.672	27.268	21.712	9.914	226.566	236.316



Il differenziale esistente tra fabbisogno e produzione complessiva delle strutture del SSR, rappresenta la quota prevista, per l'esercizio 2009, di mobilità passiva. Per il perseguimento di tale obiettivo, le aziende si fanno parte responsabile attiva anche sviluppando strategie congiunte con le strutture private provvisoriamente accreditate.

In base a quanto elaborato dal Gruppo di Lavoro, il numero totale di ricoveri che le aziende sanitarie si rendono disponibili ad acquistare dal sistema delle strutture private accreditate è inferiore al tetto massimo di ricoveri acquistabili dalle stesse strutture calcolati in base ai metodi e ai criteri di cui al paragrafo precedente. Tale differenza rappresenta un elemento di flessibilità che le aziende sanitarie dovranno gestire nella fase negoziale.

Ai fini della determinazione dei tetti massimi di spesa, a seguito della individuazione dei valori di ricovero appena presentati, si rende necessario procedere alla definizione del valore medio per ricovero. -

A tal proposito, partendo dai dati di ricovero delle strutture private regionali erogati al 31/12/2008 (fileA), si è proceduto alla loro valorizzazione utilizzando le tariffe nazionali, così come da DM 12/09/2006 e dalla TUC 2007, e successivamente al calcolo del valore medio per ASL di residenza del paziente.

Tabella 5: valore medio dei ricoveri erogati dalle strutture private del SSR, al 31/12/2008, per ASL di residenza dei pazienti

Residenza	Reg. R.D.	Ricoveri anno 2008	Valorizzazione DM 12/09/2006 e TUC 2007	Valore medio Ricoveri ASL di Residenza
101	1	8597	€ 26.501.677,10	€ 2.674,51
	2	2134	€ 2.198.476,12	
102	1	5467	€ 18.640.053,34	€ 3.116,21
	2	743	€ 741.628,25	
103	1	2112	€ 7.765.132,47	€ 3.482,93
	2	162	€ 155.045,41	
104	1	1390	€ 3.964.893,38	€ 2.647,36
	2	180	€ 191.461,47	
105	1	9717	€ 35.909.769,37	€ 3.227,59
	2	2299	€ 2.872.932,84	
106	1	2794	€ 10.273.104,05	€ 3.357,11
	2	489	€ 738.227,47	
Totale		36651	€ 109.922.204,27	€ 3046,56



I valori medi di un ricovero ottenuti, utilizzati al solo scopo di tradurre in termini economici il numero di ricoveri che ogni azienda si rende disponibile ad acquistare dalle strutture private regionali, hanno le seguenti caratteristiche rilevanti:-

- a) sono rappresentativi del ricovero che, mediamente, la singola azienda sanitaria acquista dalle strutture private regionali. Appare evidente, alla luce dei valori riportati in tabella 5, che l'azienda di Avezzano-Sumona

acquistata, mediante, ricoveri di complessità inferiore a quelli acquistati dalle altre aziende sanitarie e che, evidentemente, ciò è reso possibile in considerazione delle caratteristiche e delle potenzialità delle strutture pubbliche della stessa azienda e dei liberi processi decisionali operati dai pazienti;

- b) sono inevitabilmente rappresentativi delle caratteristiche e delle potenzialità delle strutture private operanti sul territorio regionale anche rispetto alla loro capacità di assicurare la copertura di quote di fabbisogno di ricovero presso le diverse aziende sanitarie locali.

In base ai valori medi di ricovero, così come presentati nella tabella 5, è possibile misurare i tetti massimi di spesa per azienda sanitaria locale in base al fabbisogno espresso dai pazienti residenti e alle quote dello stesso che, si prevede, possa essere soddisfatto dalle strutture private del SSR.

Tabella 6: Controvalore economico dei ricoveri acquistabili, presso le strutture private del SSR, dalle aziende sanitarie e tetti massimi di spesa per pazienti residenti

ASL RESIDENZA	Ricoveri x Res. ASL presso CdC ASL	Ricoveri x Res. ASL presso CdC altre ASL regionali	Totale ricoveri acquistabili da privato	Valore medio Ricoveri per ASL di residenza	Valorizzazione ricoveri acquistabili da privato
ASL 1	8.500	1.500	10.000	€ 2.674,51	€ 26.745.100
ASL 2	4.542	1.142	5.684	€ 3.116,21	€ 17.712.536
ASL 3	180	2.156	2.336	€ 3.482,93	€ 8.136.124
ASL 4	990	416	1.406	€ 2.647,36	€ 3.722.188
ASL 5	7.500	2.636	10.136	€ 3.227,59	€ 32.714.852
ASL 6	0	2.054	2.054	€ 3.357,11	€ 6.929.075
Totale	21.712	9.914	31.626	€ 3.084,26	€ 95.959.878

Il valore di spesa complessiva regionale, relativa all'acquisto di ricoveri ospedalieri da privato, derivante dalle operazioni di determinazione del fabbisogno soddisfabile dalle strutture private e della sua trasformazione in termini economici risulta esser compatibile con il tetto massimo di spesa specifico fissato dal Piano di Risanamento.

A completamento delle operazioni di determinazione dei tetti massimi di spesa per azienda sanitaria, si rende necessario integrare quelli già definiti con quelli relativi ai pazienti non residenti in Regione Abruzzo.

A tale proposito, il Piano di Risanamento prevede che il tetto massimo di spesa specifico per le Regione è fissato in € 177.000.000 di cui € 97.000.000 per pazienti residenti in regione.

Alla luce del tetto massimo di spesa per pazienti residenti derivante dalle operazioni sintetizzate in tabella 6, la quota economica potenzialmente destinata ai pazienti non residenti è pari a € 81.040.122. Tale valore, la cui valenza è solo di carattere potenziale, è ripartita fra aziende sanitarie in coerenza alle propensioni espresse dalle strutture private del SSR al mercato extraregionale. Tale propensione è resa evidente dalle quote di fatturato 2008

per pazienti extraregionali, delle stesse strutture private, registrate nell'esercizio 2008. I valori di fatturato 2008, così come le quote economiche prospettiche per il 2009, per pazienti extraregionali sono riportate, organizzate per azienda sanitaria, nella successiva tabella 7.

Tabella 7: Ripartizione, per azienda sanitaria, delle quote di fatturato potenziale per pazienti residenti fuori regione

ASL RESIDENZA	Fatturato 2008 per pazienti extra regione al 23/03/2009 (FIRA)	Distribuzione per azienda 2009
ASL 101	€ 16.480.782,39	€ 26.854.841
ASL 102	€ 10.766.333,60	€ 17.548.853
ASL 103	€ 861.636,82	€ 1.404.006
ASL 104	€ 9.146.440,82	€ 14.908.796
ASL 105	€ 12.479.028,10	€ 20.334.127
ASL 106	€ -	€ -
Totali	€ 49.734.221,73	€ 81.040.122


In coerenza con le modalità seguite dal Piano di Risanamento per la definizione dei tetti massimi di spesa regionali, i tetti massimi di spesa per azienda sanitaria sono stabiliti come riportato in tabella 8.

Tabella 8: Tetti massimi di spesa 2009 per azienda sanitaria

ASL RESIDENZA	Tetto massimo di spesa 2009 complessivo	Tetto massimo di spesa per pazienti residenti
ASL 101	€ 53.599.941	€ 26.745.100
ASL 102	€ 35.255.890	€ 17.712.538
ASL 103	€ 9.540.131	€ 8.136.124
ASL 104	€ 18.625.984	€ 3.722.188
ASL 105	€ 58.048.979	€ 32.714.852
ASL 106	€ 6.929.075	€ 6.929.075
Totali	€ 177.000.000	€ 95.959.878

Le aziende sanitarie, a seguito della formalizzazione del seguente documento, sono tenute ad avviare le fasi negoziali con le strutture private interessate nel rispetto dei vincoli economici fissati nella tabella 8. Attraverso l'attivazione di un tavolo di coordinamento delle sei aziende sanitarie locali, inoltre, dovranno essere stabiliti i tetti di spesa per singola struttura privata e, conseguentemente, i tetti di spesa aziendali costruiti in relazione all'ubicazione fisica delle strutture di erogazione private:





ALLEGATO 2

SCHEMA DI CONTRATTO
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA OSPEDALIERA
EROGATE DALLE STRUTTURE PRIVATE

STIPULATO IN, IN DATA

TRA

- la **Azienda Sanitaria Locale di**, con sede in,
 alla via, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante
 pro-tempore, sig....., C.F. e P.I., (di seguito anche
 indicata come "ASL");

E

- la **(denominazione Erogatore)**, con sede in
, alla via, in
 persona del e legale rappresentante pro tempore, sig.
, il quale si dichiara munito dei poteri necessari a
 contrarre il presente atto (di seguito anche indicata come "Struttura")

PREMESSO CHE

1. la struttura eroga prestazioni remunerabili in nome e per conto del S.S.N. e si trova in possesso dell'autorizzazione predefinitiva ai sensi dell'art. 11 Legge Regionale 32/07 e risulta provvisoriamente accreditata;
2. è necessario, altresì, regolamentare le modalità di erogazione e di remunerazione delle prestazioni che la struttura è legittimata a rendere per conto ed a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
3. la soglia massima di spesa stabilita dal Piano di Risanamento del sistema sanitario regionale approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale d'Abruzzo n. 224 del 13 marzo 2007 allo scopo di realizzare l'equilibrio economico finanziario fra le risorse disponibili e le prestazioni acquisibili, rappresenta in ogni caso il limite della spesa sostenibile con le risorse del Fondo Sanitario Regionale;
4. è stato individuato per l'anno 2009 il tetto di spesa ripartito per singola Unità Sanitaria Locale.

Abruzzo
mento del
regionale
ARIO AD ACTA

5. la Struttura ha presentato alla ASL i seguenti documenti in corso di validità:
- certificato di iscrizione al registro delle imprese rilasciato dalla competente C.C.I.A.A. in data, altresì contenente l'attestazione di insussistenza di procedure concorsuali o di procedimenti per l'assoggettamento a dette procedure, nonché la dicitura antimafia contemplata all'art. 9 del d.p.r. 3 giugno 1998, n. 352, ovvero, in caso di Struttura non iscritta nel Registro delle Imprese,
 - certificato ex art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68 rilasciato in data....., attestante l'ottemperanza alle norme per il diritto al lavoro dei disabili;
 - documento unico di regolarità contributiva rilasciato in data
 - elaborato planimetrico rappresentativo della distribuzione nelle stanze di degenza dei posti letto sia autorizzati che accreditati, suddivisi in relazione alle singole unità operative, alle branche specialistiche ed ai servizi esercitati;
6. la struttura ha altresì presentato dichiarazione resa ai sensi dell'art. 38 e dell'art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attesta:
- a) di non essere pendente nei confronti dei soggetti che hanno il potere di rappresentarla procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione ex art. 3 ex l. 1423/56;
 - b) di non aver versato essa Struttura, nè i soggetti che hanno il potere di rappresentarla, in situazione di colpa grave o malafede nell'esecuzione di altri accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/92;
 - c) di non aver subito i soggetti che hanno il potere di rappresentarla, una condanna definitiva ancorché applicata su richiesta delle parti, per reati che incidono sulla moralità professionale, ovvero sia integrati mediante condotte relative alle attività di cui al presente contratto;



- d) di non aver subito essa struttura nessuna sanzione e di non esser pendente nei suoi confronti nessun procedimento concernente le comminatorie di cui al D.lgs. 231/01;
 - e) d'essere in regola con la normativa in materia antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro e con il possesso dei requisiti minimi previsti dalla vigente disciplina in ogni caso obbligandosi ad adeguarsi all'attuazione delle prescrizioni di cui alla L.R. 32/07 nei tempi e nelle modalità in essa previste;
 - f) certificato di prevenzione incendi e certificato di conformità alle leggi antisismiche;
 - g) certificato di agibilità;
7. lo schema del presente contratto è stato approvato dal Commissario ad Acta con delibera n. _____ del _____;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1

(Premesse)

- 1.1 Le premesse e gli allegati, debitamente sottoscritti, formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 1.2 Costituiscono allegati al presente atto:
 - gli atti ed i documenti presentati dalla Struttura ai sensi dei punti 5 e 6 delle premesse;
 - elenco delle prestazioni erogabili di cui all'art. 2, punto 2.1. (Regolamentazione delle Tipologie di ricovero), come da P.S.R. 2008 -2010);
 - Piano Prestazioni di cui agli artt. 2 e 12 del presente contratto;
 - elenco di cui all'art. 4 del Contratto con unita dichiarazione fideifacente attestante l'insussistenza di situazioni di incompatibilità del personale indicato;
 - schema di frazionamento del budget di cui agli artt. 9 e 10 del presente Contratto.

Regione Abruzzo
Ufficio del
Consiglio Regionale
DIRETTORE GENERALE
UFFICIO AD ACTA

Art. 2

(Oggetto - Quantità e qualità delle prestazioni erogabili)

- 2.1 Per l'anno 2009 la Struttura si obbliga ad erogare per conto del Servizio Sanitario, e la ASL si obbliga specularmente a remunerare in favore della Struttura, le sole prestazioni sanitarie di assistenza ospedaliera di cui all'elenco delle prestazioni erogabili rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, allegato al presente contratto che ne riporta la tipologia, fermi i limiti dei volumi di attività e dei tetti di spesa indicati nel presente atto, negli allegati e nei provvedimenti quivi richiamati.
- 2.2 Tali prestazioni saranno rese in favore degli utenti che esercitando propria libera scelta opteranno di accedere per il tramite della Struttura alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale e, segnatamente:
- a) in favore di pazienti residenti nel territorio della Regione Abruzzo, altresì nella quantità stabilita dal Piano Prestazioni contrattuali come allegato al presente atto;
 - b) in favore di pazienti residenti nelle restanti regioni del territorio nazionale (in regime di mobilità sanitaria extra-regionale).
- 2.3 Le prestazioni saranno erogate secondo le modalità e con le caratteristiche previste dai provvedimenti nazionali e regionali in materia ed, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti di qualità concernenti i principi della buona e diligente pratica professionale, secondo l'assetto organizzativo e funzionale di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento, che la Struttura si impegna a rispettare per tutta la vigenza del presente contratto in particolare obbligandosi a conformarsi ed adeguarsi all'attuazione delle prescrizioni di cui alla L.R. 32/07 nei tempi e nelle modalità in essa previste.
- 2.4 Le parti si danno atto che il tasso di occupazione massimo della Struttura sarà calcolato sul numero dei posti letto provvisoriamente accreditati con riferimento alle discipline di cui alla L.R. n. 6/2007 sia per i ricoveri in regime ordinario che in regime di Day Hospital e Day Surgery;




- 2.5 Saranno decurtate, conseguentemente, tutte quelle prestazioni che saranno eseguite in misura superiore al 100% del tasso di occupazione massimo di cui al comma precedente;

Art. 3

(Condizioni di erogabilità delle prestazioni)

- 3.1 Le prestazioni sanitarie di cui al presente contratto possono essere rese esclusivamente nell'ambito dei posti letto delle discipline provvisoriamente accreditate all'interno della struttura.
- 3.2 L'erogazione della prestazione sanitaria è subordinata alla prescrizione o richiesta, compilata sul ricettario del Servizio Sanitario Nazionale di cui al D.M. 350/1988 redatta dal medico di medicina generale; dal pediatra di libera scelta; dallo specialista ospedaliero, dallo specialista ambulatoriale della ASL, nella quale dovranno essere specificati: i dati anagrafici del paziente e il motivo della richiesta della prestazione-ricovero.
- 3.3 Prima di iniziare la prestazione, la Struttura dovrà verificare la sussistenza e la corretta compilazione del ricettario rispetto ai requisiti di cui al comma precedente ed ai dettami del D.M. 350/1988. L'irregolarità e/o l'incompletezza della richiesta comporterà la non remunerabilità della prestazione.
- 3.4 La Struttura si obbliga a trasmettere alla ASL mediante strumenti informatici a mezzo posta elettronica all'indirizzo e-mail indicato dalla ASL entro le ore 12.00 di ogni giorno le seguenti informazioni:
- a) impegnativa di richiesta ricovero;
 - b) numero dei ricoverati alle ore 00.00 ed alle ore 24.00 del giorno precedente, suddivisi in relazione alle singole unità operative, alle discipline specialistiche ed ai posti letto accreditati specificando il numero dei ricoverati a carico del S.S.N.;
 - c) numero ed elenco dei ricoveri effettuati nel giorno precedente, suddivisi in relazione alle singole unità operative, alle discipline specialistiche ed ai posti letto accreditati, specificando il numero dei ricoverati a carico del S.S.N.;



- d) numero delle dimissioni effettuate nel giorno precedente, specificando il numero dei ricoverati a carico del S.S.N. e specificando, altresì, l'U.O.;
- e) numero di pazienti trattati con ricoveri a ciclo diurno.

Art. 4

(Personale della Struttura e requisiti di compatibilità)

- 4.1 La Struttura si obbliga a garantire l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto utilizzando il personale e le figure professionali del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo specificati nell'allegato elenco, ed in relazione ai quali ha attestato con l'unità dichiarazione fidei facente l'insussistenza di situazioni di incompatibilità.
- 4.2 Fermo restando l'obbligo di mantenere la propria dotazione organica a regime, la Struttura si obbliga a comunicare tempestivamente alla ASL ogni variazione che incida sul proprio organico, altresì in ogni caso garantendo che l'erogazione delle prestazioni avverrà nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale dei soggetti appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale.
- 4.3 Le parti si danno atto che eventuali situazioni di incompatibilità e l'accertata insussistenza della capacità di garantire le prestazioni nei termini di cui al presente articolo determineranno gli effetti rispettivamente previsti dall'art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996.

Art. 5

(Ulteriori obblighi della Struttura)

- 5.1 La Struttura, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, si obbliga a porre in essere ogni utile iniziativa al fine di evitare disagi all'utenza in termini di accessibilità ai servizi, adoperandosi, ove ciò sia compatibile con le condizioni cliniche del paziente, per ridurre al massimo il numero degli accessi e ciò anche in relazione alle disposizioni di cui alla l.r. 23 giugno 2006, n. 20 e alla l.r.a. 31 luglio 2007 n. 32

ABRUZZO
REGIONE
DIREZIONE REGIONALE
SANITARIA
CATA

punto b comma 3 art. 8.

- 5.2 La Struttura si impegna ad improntare la propria organizzazione interna ai criteri ed ai parametri definiti nell'ambito dei programmi regionali relativi alle "reti cliniche", quando componente di queste ultime, e, in ogni caso, al rispetto degli standard di profilo e/o percorso assistenziali fissati a livello regionale e/o aziendale concernenti le prestazioni oggetto del presente contratto.
- 5.3 La Struttura è tenuta, sia all'interno della struttura stessa sia all'atto della predisposizione del percorso terapeutico del paziente in dimissione, ad ottemperare ai provvedimenti regionali emanati in materia di assistenza farmaceutica.
- 5.4 La Struttura, altresì, è tenuta a garantire l'eventuale erogazione dei farmaci al paziente in dimissione da ricovero e da visita specialistica, in ottemperanza alla normativa nazionale vigente nonché secondo modalità e elenchi all'uopo definiti dai provvedimenti regionali.
- 5.5 La Struttura si impegna a garantire la partecipazione dei propri operatori ad eventuali iniziative promosse dalle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo e/o dalla Regione stessa in merito a quanto stabilito nei commi precedenti.

Art. 6

(Documentazione relativa agli utenti)

- 6.1 La Struttura ha l'obbligo di istituire dei fascicoli personali contenenti tutta la documentazione sanitaria degli utenti nei quali dovrà conservare, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy:
- a) tutta la documentazione sanitaria (cartella clinica) relativa a ciascun paziente;
 - b) tutta la documentazione amministrativa relativa a ciascun paziente.

Art. 7

(Obblighi informativi della Struttura)

- 7.1 In considerazione dell'obbligo informativo che le AASSLL dovranno



UFFICIO
DIREZIONE DEL
REGIONALE
CANTO S. MARIA
CANTO S. MARIA

espletare nei confronti della Regione (invio dei flussi informativi entro il quarantacinquesimo giorno dalla chiusura del mese di competenza), la Struttura si impegna a fornire alla ASL, almeno dieci giorni prima dalla scadenza di detto termine, i flussi informativi di propria competenza previsti dalle vigenti normative nazionali e regionali.


- 7.2 In particolare la Struttura si impegna a fornire il File "ASDO" relativo alle prestazioni di assistenza ospedaliera come disciplinato dalla normativa nazionale e dalle direttive regionali.
- 7.3 Contestualmente al documento contabile (fattura) la Struttura si impegna a fornire alla ASL, tramite supporto informatico da trasmettere secondo le modalità che verranno indicate dalla ASL, l'elenco analitico delle prestazioni ricomprese nella stessa, indicando: il nominativo del ricoverato, la nazionalità, la ASL di residenza dell'utente, i dati anagrafici e fiscali del medesimo, il numero della scheda nosologica, il codice istituto, data di inizio ricovero e data di termine ricovero, regime di ricovero, codice del reparto di dimissione, se il ricovero è in regime di diurno il numero di accessi, il DRG relativo alla SDO del paziente e la relativa tariffa (valore economico della prestazione così come riportato in fattura).
- 7.4 La Regione si riserva il diritto di richiedere alle strutture interessate eventuali integrazioni all'elenco analitico delle prestazioni relative ai dati forniti tramite supporto informatico delle prestazioni stesse.
- 7.5 La remunerabilità delle prestazioni è tassativamente subordinata al rispetto di tutte le prescrizioni sopra indicate.

Art. 8

(Controlli)

- 8.1 Fatte salve le verifiche sul fatturato di cui al successivo art. 11, la ASL potrà in qualunque momento dare corso ad ogni opportuna attività finalizzata a verificare la qualità dell'assistenza e che le prestazioni svolte dalla Struttura siano erogate secondo criteri di appropriatezza, legittimità e congruità oltre ad essere eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni,





modalità, termini e prescrizioni del presente contratto, nonché nel rispetto delle norme di settore. Le verifiche hanno altresì lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.

- 8.2 La ASL potrà a tali fini avvalersi di persone in possesso della necessaria competenza tecnica appartenenti al proprio organico ovvero di altri soggetti da essa indicati alla Struttura prima di avviare le attività di controllo.
- 8.3 La Struttura si obbliga ad agevolare e sottostare al regime vigente dei controlli ed in particolare a mettere, a proprie cure e spese, a disposizione dei soggetti incaricati delle verifiche tutti i mezzi necessari a condurre le relative attività.
- 8.4 Alle operazioni relative alle verifiche possono assistere rappresentanti della Struttura.
- 8.5 Delle verifiche è redatto verbale da cui devono risultare: le generalità degli intervenuti; la descrizione delle circostanze di fatto rilevate; le operazioni compiute e le osservazioni eventualmente avanzate dalle strutture.
- 8.6 Il verbale deve essere messo a disposizione della Struttura entro cinque giorni dalla conclusione delle singole verifiche, con lo stesso atto possono essere impartite alla Struttura le necessarie prescrizioni, con assegnazione di termine ad adempiere, comunque non inferiore a quindici giorni.
- 8.7 Entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento del verbale la Struttura potrà far pervenire alla ASL le osservazioni che ritiene opportune rispetto alle operazioni di verifica.
- 8.8 Resta ferma la responsabilità della Struttura per inadempienze relative a circostanze e prestazioni che non hanno formato oggetto di controllo.

Art. 9

(Volume di prestazioni erogabili e conseguente previsione di spesa)

- 9.1 Le parti prendono atto che con apposito atto del Commissario *ad Acta*,

Una firma manoscritta in inchiostro scuro, stilizzata e leggibile.



n. del è stato definito in euro il volume di spesa massimo annuale per il 2009 delle prestazioni di assistenza ospedaliera privata in favore di pazienti residenti nella Regione Abruzzo e, altresì, in Euro.....il volume di spesa massimo annuale per il 2009 delle prestazioni di assistenza ospedaliera privata in favore di pazienti residenti in altre regioni del territorio nazionale complessivamente erogabili dalle istituzioni sanitarie private e remunerabili con il Fondo Sanitario Regionale.

- 9.2 Il volume di prestazioni massimo consentito alla Struttura per l'anno 2009 è indicato nel piano delle prestazioni allegato al presente contratto, fermi i limiti dei volumi di attività e di spesa di competenza della struttura indicati nel presente atto, negli allegati e nei provvedimenti quivi richiamati e comunque corrispondenti con il provvisorio accreditamento assentito da prendere a riferimento per tutta la durata del contratto.
- 9.3 Le parti conseguentemente prendono atto e accettano ognuno per quanto di loro competenza convengono e per quanto occorra la Struttura rinuncia sin d'ora a far valere qualsivoglia pretesa ed azione che non potranno e non dovranno essere remunerate in nessun caso e/o a qualsiasi titolo e/o ragione ancorché non contemplate nel presente atto, le prestazioni eventualmente rese in eccedenza rispetto a quelle che rientrano nel volume massimo annuale assegnato alla Struttura;

Art. 10

(Criteri di ripartizione della spesa preventivata)

- 10.1 Al fine di rispettare le previsioni di spesa richiamate dal presente atto e, nel contempo, di assicurare continuità all'erogazione delle prestazioni per tutto l'arco dell'anno, si conviene che il relativo budget annuale previsto venga frazionato in mensilità con l'obbligo di non superamento dei limiti progressivi mensili specificati nello schema di frazionamento del budget allegato al presente contratto.



- 10.2 In ogni caso, e nel rispetto dei limiti mensili così stabiliti, nel caso in cui la Struttura eroghi un volume di prestazioni progressivo inferiore a quello prefissato, la differenza potrà essere recuperata nei mesi successivi il cui limite di spesa deve intendersi in pari misura incrementato.
- 10.3 Stanti i ricordati vincoli del non superamento della spesa preventivata, la Struttura non avrà in alcun caso diritto alla remunerazione delle prestazioni rese in eccedenza rispetto al limite annuale stabilito per ciascuna tipologia o categoria di prestazioni individuate nell'accREDITAMENTO provvisorio.

Art. 11

(Modalità di fatturazione e pagamenti – Controlli)

- 11.1 La struttura si impegna a trasmettere alla ASL unitamente ai documenti ed agli archivi informatici (FILE A) di cui all'art. 7, fattura relativa a tutte le prestazioni a carico del S.S.N. ivi contemplate. Allegata alla fattura la struttura dovrà produrre autocertificazioni attestanti la regolarità contributiva e retributiva.
- 11.2 Le fatture devono esporre separatamente le singole prestazioni rese per tipologia a favore di utenti aventi la residenza nell'ambito della Regione Abruzzo e quelle rese a favore di utenti residenti in altre Regioni.
- 11.3 Le fatture devono essere specificamente corredate dall'elenco delle prestazioni riportante i dati di cui all'art. 7 contenuti su supporto informatico, nonché da espressa dichiarazione d'aver reso le prestazioni in conformità a quanto previsto nell'art. 4.
- 11.4 Le fatture saranno messe in pagamento dalla A.S.L. entro centoventi giorni da quando saranno state ricevute, complete dei documenti di cui al primo comma e all'art. 7, semprechè siano state correttamente compilate.
- 11.5 In caso di mora correranno esclusivamente gli interessi in misura pari al saggio determinato in applicazione del primo comma dell'art. 1284 c.c.

ABRUZZO
REGIONE
"D. ACTA"

- 11.6 Ai fini del pagamento delle fatture la ASL si riserva di procedere a verificare, anche su base campionaria, attraverso gli accertamenti ed i riscontri ritenuti necessari, le prestazioni contemplate nei documenti fiscali ed informativi prodotti dalla struttura. Il campione dovrà essere rappresentativo di almeno il dieci per cento del numero delle prestazioni comprese in ciascuna fattura e di almeno il dieci per cento del corrispettivo esposto nella medesima fattura. Il pagamento del corrispettivo da parte della ASL avverrà entro 60 giorni dalla verifica.
- 11.7 Nel caso in cui dal campione verificato emergano prestazioni non correttamente effettuate, la ASL dovrà formulare entro i termini di cui al precedente comma 11.4. motivata contestazione scritta alla Struttura, altresì indicando la percentuale del complessivo valore in danaro delle prestazioni scorrette rispetto all'intera fattura, il cui corrispettivo verrà automaticamente ridotto in misura proporzionalmente pari a detta percentuale.
- 11.8 Anche in caso di mancata emissione di nota di credito, ferma la facoltà di sospensione dei pagamenti ex art. 1460 c.c., la ASL procederà al pagamento in misura ridotta ai sensi del comma precedente.
- 11.9 La ASL se obbligata al pagamento di somme in favore di terzi per eventuali azioni risarcitorie e/o esecutive promosse nei confronti della Struttura potrà procedere ai relativi recuperi anche in compensazione previa formale comunicazione alla Struttura;

Art. 12
(Tariffe)

- 12.1 Le prestazioni di cui al presente contratto saranno remunerate, secondo le tariffe di cui alla deliberazione del Commissario ad Acta n. del .
- 12.2 Le parti convengono che il budget di cui al presente contratto non è in nessun caso e per nessuna ragione suscettibile di superamento.
- 12.3 Le parti, altresì, convengono che in caso di incremento a seguito di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la



REGIONE ABRUZZO
CONTRATTO DEL
SERVIZIO "SISTEMA
INTEGRATO" ACTA

remunerazione delle prestazioni ospedaliere il volume massimo di prestazioni remunerate si intenderà rideterminato così come disposto dall'art. 8 quinquies comma 2 lettera e-bis D.Lgs 502/92.

- 12.4 Le parti convengono che l'eventuale introduzione e/o aumento di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portate in decremento rispetto al budget annuale assegnato e verranno apprese dalla Struttura a titolo di anticipazione;

Art. 13

(Cessione dei crediti)

- 13.1 Nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, relativamente all'anno 2009 e nei limiti delle prestazioni verificate positivamente, la Struttura ha l'obbligo di notificare l'atto di cessione alla ASL.
- 13.2 La cessione potrà essere accettata solo mediante assenso formale della Asl ai sensi e per gli effetti degli articoli 69 e 70 del Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923.
- 13.3 In conseguenza di quanto sopra la Struttura si impegna a mantenere indenne la ASL per eventuali cessioni già intervenute nel corso del corrente anno antecedentemente alla data di stipula del presente contratto.

Art. 14

(Contestazioni a seguito di inadempimenti e risoluzione)

- 14.2 Ferme le riduzioni previste dall'art. 11, eventuali inadempienze al presente contratto potranno essere contestate dalle parti per iscritto e con fissazione di un termine per la rimozione delle stesse.
- 14.3 Nel caso in cui le inadempienze vengano protratte oltre il termine massimo per la loro rimozione, il contratto si intenderà risolto di diritto dietro mera comunicazione scritta da parte della ASL, fermo restando che la risoluzione non limita l'obbligo della Struttura al risarcimento del



REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE REGIONALE
DEI SERVIZI REGIONALI
"ACTA"

danno.

Art. 15
(Durata)

- 15.1 Il presente contratto regola le prestazioni rese dal giorno 01.01.09 ed ha scadenza naturale il giorno 31 dicembre 2009.
- 15.2 Quanto alle prestazioni rese dal 01.01.09 fino alla data della formale sottoscrizione del presente atto, le parti concordano che l'oggetto del contratto riguarda comunque le sole prestazioni corrispondenti alle quantità ed alle tipologie previste dal piano di attività allegato al presente contratto.
- 15.3 Le parti danno altresì atto e convengono che le prestazioni rese nell'arco temporale di cui al comma precedente ancorché rese prima della stipula formale, sono assoggettate agli strumenti di controllo previsti in via generale dal presente contratto.
- 15.4 Il decorso dei termini di pagamento di cui all'art. 11.4, fatti salvi eventuali già avvenuti pagamenti in acconto a prestazioni che risulteranno correttamente espletate, è posposto alla sottoscrizione del presente atto, e purchè la Struttura abbia in ogni caso disimpegnato gli obblighi informativi di cui all'art. 7 se del caso regolarizzando i relativi documenti fiscali.

Art. 16
(Incedibilità del contratto)

- 16.1 La Struttura non potrà cedere neppure in parte il presente contratto, nè potrà sostituire a sé un terzo nei rapporti, nei diritti e negli obblighi derivanti dal presente contratto, anche se le prestazioni dedotte non siano state ancora eseguite.

Art. 17
(Condizione)

- 17.1 L'efficacia del presente contratto è subordinata alla condizione che il prestatore abbia dato corso agli adempimenti previsti dalla Legge



REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE REGIONALE
DELLA SANITÀ
E DELLA POLITICA
SALUTARE
"ACTA"
MED. LEG. 10/11/09

Regionale 32/07 in materia di accreditamento definitivo e che abbia ottenuto i relativi titoli abilitativi per le attività di cui al presente contratto.

Art. 18

(Controversie)

- 18.1 Per tutte le controversie inerenti l'esecuzione del presente contratto, di pertinenza della giurisdizione ordinaria, è competente il foro ove ha sede legale l'Azienda sanitaria contraente.

Art. 19

(Clausola di salvaguardia)

- 19.1 Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura espressamente si obbliga a rinunciare ad ogni controversia e/o istanza e/o azione intrapresa nei confronti degli atti prodromici, conseguenti e/o comunque connessi alla sottoscrizione del presente accordo.
- 19.2 La mancata rinuncia comporterà l'invalidità della sottoscrizione e gli effetti di cui all'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies D.Lgs 502 /92.
- 19.3 In caso di mancata stipula del contratto troverà applicazione l'art. 2 quinquies D.Lgs 502/92.

Art. 20

(Norma di rinvio)

- 20.1 Per quant'altro non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nonché alle norme nazionali vigenti in materia di appalti di pubblici servizi e per quanto possa occorrere alle disposizioni regionali.



zo
n del
le".
ACTA

Firme

Se e per quanto possa occorrere la Struttura approva specificamente le previsioni di cui all'art. 2, all'art. 9, all'art. 11, all'art. 12, all'art. 13, all'art. 15 ed all'art. 16., art. 19



DELIBERAZIONE 01.06.2009, n. 38/09:

Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni psicosocio-riabilitative erogate dalla rete privata accreditata per l'anno 2009. definizione del budget complessivo anno 2009.

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DAI DISAVANZI DEL SETTORE SANITA' DELLA REGIONE ABRUZZO

(Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11/09/2008)

Pescara, 1 giugno 2009 N°38/09 del Registro delle deliberazioni

IL COMMISSARIO AD ACTA

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 2008 con cui è stato nominato il Dott. Gino Redigolo Commissario ad acta per la realizzazione del vigente piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario per mezzo di specifici interventi prioritari;

Visto il D.L.vo 30.12.1992, n. 502 e sue modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 8 bis, comma 1, del D.Lgs. 502/1992, siccome modificato e integrato, che dispone che le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies;

Visto l'art. 6, comma 6, L. 724 del 1994 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in funzione del sistema di pagamento delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate dalla regione cessano i rapporti

convenzionali in atto ed entrano in vigore i nuovi rapporti fondati sull'accreditamento;

Visto l'art. 2, comma 8, L. 549 del 1995, che dispone che le regioni e le unità sanitarie locali, sulla base di indicazioni regionali, contrattano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, con le strutture pubbliche private ed i professionisti eroganti prestazioni sanitarie un piano annuale preventivo che ne stabilisca quantità presunte e tipologia, anche ai fini degli oneri da sostenere;

Visto il comma 9 dello stesso art. 32 della L. 449 del 1997, secondo cui le Regioni e le Aziende Unità Sanitarie Locali devono assicurare l'attività di vigilanza e controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse, in particolare, secondo quanto rappresentato nello stesso comma;

Visto l'art. 1, comma 796, L. 296/2006;

Visto l'accordo sottoscritto tra il Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e la Regione Abruzzo per l'approvazione del piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1 comma 180 della Legge n. 311/2004;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 13.03.2007, n. 224: "Approvazione dell'Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo per l'approvazione del Piano di Rientro di Individuazione degli Interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1 comma 180, della Legge 30.12.2004 n. 311" con la quale è stato approvato il citato accordo;

Visto il D.L. 7.10.2008, n. 154 recante: "Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali", convertito con modificazioni nella legge 4.12.2008, n. 189;

Considerato che gli interventi individuati dal Piano di Rientro sono per la Regione Abruzzo vincolanti;

considerato che la Regione Abruzzo nell'adottare le misure riguardanti l'attribuzione del budget relativo alle prestazioni sanitarie psicosociali da acquistare dal privato accreditato per l'anno 2009 è, pertanto, tenuta a rispettare il deficit programmato dal piano di rientro onde evitare ulteriori interventi anche di carattere fiscale;

Considerato che la Costituzione e la Legislazione ordinaria attribuiscono alla Pubblica Amministrazione di operare, anche nel settore sanitario, politiche di spesa e scelte redistributive tenendo conto del vincolo costituito dal cosiddetto "patto di stabilità economica e finanziaria";

Considerato che per l'anno 2008, relativamente alle tipologie di prestazioni sanitarie psicosociali, è stato assegnato un budget in coerenza con i vincoli apposti dal Piano di risanamento del S.S.R. con deliberazione del Commissario ad acta n. 08/08 dell'11 dicembre 2008;

Vista la nota dell'Agenzia Sanitaria Regionale prot. n. 928 del 9.4.2009, che si acclude al presente atto (all. 1), formandone parte integrante e sostanziale, con cui è stata trasmesso il documento concernente i modelli di riferimento per la determinazione dei tetti di spesa aziendali per l'anno 2009 relativi all'acquisto di prestazioni presso le strutture sanitarie private, tra cui anche quelli relativi all'assistenza psicosociale per cui si propone di conservare per l'anno 2009 il tetto di spesa assegnato per l'anno 2008, in attesa dell'attuazione delle disposizioni contenute nella L.R. n. 5/2008 (PSR 2008-2010) in merito alla riconversione delle suddette strutture;

Ritenuto nelle more della riconversione di cui trattasi, che le tariffe da applicare sono

quelle stabilite con apposita Deliberazione di Giunta Regionale n. 877 del 10/10/2001;

Vista la L.R. 31.7.2007 n. 32 (B.U.R.A. 17 agosto 2007, n. 46), recante "Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private", ed in particolare l'art. 8, commi 1 e 2, che impegnano la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, a definire l'ambito di applicazione degli accordi contrattuali e le linee-guida sulla stesura degli stessi in base a quanto previsto dai commi 1 e 2 dall'art. 8-quinquies, del D.Lgs. n. 502/1992;

Dato atto che la Giunta Regionale, ai sensi della normativa sopra citata, ha approvato in data 23 giugno 2008 la deliberazione n. 570/P avente ad oggetto "Definizione dell'ambito di applicazione degli accordi contrattuali e le linee-guida sulla stesura degli stessi ai sensi dell'art. 8, L.R. 31.07.2007 n. 32" - resa esecutiva con parere della V^a Commissione Consiliare n. 134/P/08 del 24.09.2008 - così come modificata con Deliberazione del Commissario ad acta n. 02/08 del 24.10.2008, che è stata successivamente modificata con Deliberazioni del Commissario ad acta n. 2 del 24.10.2008 e n. 13 del 5.3.2009;

Considerato che dette Deliberazioni, in conformità alla normativa nazionale e regionale, ed in particolare all'art. 8 commi 1 e 2 della Legge Regionale 31.07.2007 n. 32 definiscono le funzioni regionali e delle Aziende Sanitarie Locali nella materia di che trattasi, che qui si intendono integralmente trascritte;

Visto il Decreto Commissariale n.04/09 del 18.3.2009 con il quale è stato stabilito di sospendere l'art. 8, comma 4, della L.R. 32/2007 che dispone che "Gli accordi contrattuali vengono stipulati con l'amministrazione regionale e sottoscritti dal Presidente della Giunta Regionale";

Considerato, comunque, che, ai sensi della Delibera di nomina del sottoscritto Commissario ad acta, rientra nelle competenze dello stesso la “definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni”, mentre al punto 18 della Deliberazione dello stesso n. 13/09 del 5.3.2009, così come rettificata dalla Deliberazione n. 17/09 del 26.3.2009, le Aziende Sanitarie Locali risultano titolari della funzione relativa alla sottoscrizione dei contratti con le strutture accreditate del proprio ambito territoriale per prestazioni rese a pazienti regionali relativamente a tutte le tipologie di contratti;

Ritenuto che per meglio definire i reciproci diritti e per prevenire possibili contenziosi è necessario definire un modello contrattuale uniforme, esitato da un percorso di formulazione dei valori quantitativi oggetto del contratto che assicuri trasparenza ed equità di trattamento nei confronti dei soggetti privati;

Visto l'allegato schema di contratto che si acclude al presente provvedimento (all. 2), formandone parte integrante e sostanziale, che sarà sottoscritto tra le Unità Sanitarie Locali e le Strutture Private provvisoriamente accreditate, che regola le modalità di erogazione delle prestazioni psicoriabilitative;

Atteso che detto schema di contratto potrà essere oggetto di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari nel corso della negoziazione tra le Aziende USL e gli erogatori privati;

Rilevato che quanto sopra rappresentato riveste carattere di urgenza stante la necessità di addivenire in tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con le Strutture private provvisoriamente accreditate di che trattasi e che, pertanto, il presente atto non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro, Salute e Politiche Sociali;

Tutto ciò premesso

per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate

DELIBERA

1. di dare atto che le strutture private erogatrici di prestazioni psicoriabilitative con le quali procedere alle negoziazioni sono quelle provvisoriamente accreditate operanti sul territorio all'atto dell'emanazione della L.R. 31.7.2007, n. 32, ai sensi dell'articolo 11 della legge stessa;
2. di fissare il budget complessivo relativo alla spesa 2009 per le prestazioni di psicoriabilitazione privata in favore di pazienti residenti nella Regione Abruzzo, nella misura di € 29.668.962, 00 (euro ventinovemilioneisessantottomilanovecentosessantadue/00), invalicabile, così come ripartito per singole ASL nel Documento (allegato 1) di cui in premessa, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di stabilire che il controllo e la verifica delle prestazioni in termini di appropriatezza e di legittimità saranno effettuate secondo le indicazioni di cui alla deliberazione del Commissario ad acta n. 13/09 del 5/3/09;
4. di dare atto che per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa ed ai provvedimenti a tutt'oggi vigenti, a cui si rimanda integralmente;
5. di approvare il modello di contratto negoziabile per le prestazioni di Assistenza psicoriabilitativa erogate dalle Strutture Private riportato in allegato (allegato 2), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
6. di stabilire che ciascun Direttore Generale / Legale Rappresentante delle Aziende Sanitarie Locali, proceda all'adozione di tutti gli atti necessari per l'attuazione del presente

provvedimento, entro 30 giorni dalla relativa notifica;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali per i provvedimenti di competenza;
8. di disporre che il presente provvedimento venga inviato ai Direttori Generali delle ASL e sia pubblicato sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

IL COMMISSARIO AD ACTA
Dr. Gino Redigolo

Segue Allegato

ALLEGATO 1 S/Com / DG 4 / DG 7 / DG 8
 p (72)



Prot. n. 928

Pescara, lì 9 /04 /2009

Regione Abruzzo
 "Piano di risanamento del
 sistema sanitario regionale"
UFFICIO DEL COMMISSARIO AD ACTA
 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 32/09

Assessore Regionale alla Sanità
Dott. Lanfranco Venturoni
 Al **Commissario ad Acta**
Dott. Gino Redigolo
 Direzione Sanità

Alla Direzione Sanità Regione Abruzzo
 Dott.ssa Maria Crocco

Oggetto: modelli di riferimento per la determinazione dei Tetti di spesa aziendali relativi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato.

In relazione alle intese intercorse nelle vie brevi, si trasmettono i modelli di riferimento per la determinazione dei tetti di spesa aziendali per l'anno 2009 relativi all'acquisto di prestazioni presso le strutture sanitarie private:

- Assistenza ospedaliera
- Specialistica ambulatoriale
- Centri residenziali(CR),Residenze sanitarie assistenziali (RSA), Strutture ← psicoriabilitative

ASR-ABRUZZO
 Commissario Straordinario
 Dott. Giuliano Lalli

P.1. 192

REGIONE ABRUZZO
 DIREZIONE SANITA' - PESCARA

10 APR 2009

Posiz: 4687/S - Comm. - 4 -

(72)

ne Abruzzo
 risanamento del
 ritario regionale"
 VISSARIO AD ACTA



**PROPOSTA DI DEFINIZIONE DEL TETTO MASSIMO DI SPESA PER
 L'ANNO 2009 IN MATERIA DI PRESTAZIONI DA PRIVATO EROGATE
 NEI CENTRI RESIDENZIALI (CR), NELLE RESIDENZE SANITARIE
 ASSISTENZIALI (RSA) E NELLE STRUTTURE PSICORIABILITATIVE.**

Per quanto attiene l'assistenza rivolta ad anziani non autosufficienti è necessario considerare che la maggior parte dei pazienti ospiti di strutture di ricovero per anziani (RSA e CR) usufruisce di ricoveri appropriati ma che la maggior parte di essi (almeno il 12%) potrebbe essere ricoverato in strutture a minore complessità; che esiste una carenza complessiva dell'offerta residenziale per anziani non autosufficienti, particolarmente rilevante per le RSA-demenze e per i Centri Residenziali; che esiste una sensibile carenza di offerta semiresidenziale e che necessaria la riorganizzazione delle Unità di Valutazione Multidimensionali.

In riferimento alla riabilitazione psichiatrica è evidenziato un tasso di ricoveri ospedalieri di pazienti affetti da disturbi psichiatrici eccessivamente elevato; è necessaria, pertanto, la riduzione dei ricoveri inappropriati in regime ospedaliero, il riordino della residenzialità psichiatrica, il potenziamento dei trattamenti in regime semiresidenziale ed il potenziamento dei trattamenti ambulatoriali domiciliari.

Evidenziate le criticità esistenti, in attesa dell'attuazione delle disposizioni contenute nella Legge Regionale 5/2008 (PSR 2008-2010) che prevede diversi setting operativi, distinguendo i pazienti in soggetti con disabilità modificabili e/o pazienti con scarse prospettive di recupero, in merito alla riconversione delle suddette strutture, peraltro in fase di realizzazione mediante il lavoro di appositi Gruppi Tecnici, si propone di conservare per le suddette Strutture il tetto di spesa assegnato per l'anno 2008.



ABRUZZO
 "Comitato di
 controllo del
 bilancio regionale"
 COMISSARIO AD ACTA

PROSPETTO TETTI DI SPESA RP, RSA, RA PER AZIENDA SANITARIA

Residenze psicomabilitative	Budget anno 2009
ASL Avezzano-Sulmona	€ 1.303.116,00
ASL Chieti	€ 16.241.236,00
ASL Lanciano-Vasto	€ 2.264.418,00
ASL L'Aquila	€ 0,00
ASL Pescara	€ 9.860.192,00
ASL Teramo	€ 0,00
Totale Regione	€ 29.668.962,00

Residenze Sanitarie assistenziali	Budget anno 2009
ASL Avezzano-Sulmona	€ 5.497.876,00
ASL Chieti	€ 1.321.605,00
ASL Lanciano-Vasto	€ 3.224.716,00
ASL L'Aquila	€ 3.383.308,00
ASL Pescara	€ 6.250.901,00
ASL Teramo	€ 792.963,00
Totale Regione	€ 20.471.369,00

Centri residenziali	Budget anno 2009
ASL Avezzano-Sulmona	€ 0,00
ASL Chieti	€ 8.591.399,00
ASL Lanciano-Vasto	€ 3.317.156,00
ASL L'Aquila	€ 565.151,00
ASL Pescara	€ 556.833,00
ASL Teramo	€ 3.800.643,00
Totale Regione	€ 16.831.182,00

ASL
 AZIENDA
 SANITARIA

Regione Abruzzo
 "Piano di risanamento del
 sistema sanitario regionale"
UFFICIO DEL COMMISSARIO AD ACTA
 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 38/09

ALLEGATO 2

SCHEMA DI CONTRATTO
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PSICORIABILITATIVA
EROGATE DALLE STRUTTURE PRIVATE

STIPULATO IN, IN DATA

TRA

- la **Azienda Sanitaria Locale di**, con sede in,
 alla via, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante
 pro-tempore, sig....., C.F. e P.I., (di seguito anche
 indicata come "ASL");

E

- la (**denominazione Erogatore**), con sede in
, alla via, in
 persona del e legale rappresentante pro tempore, sig.
, il quale si dichiara munito dei poteri necessari a
 contrarre il presente atto (di seguito anche indicata come "Struttura")

PREMESSO CHE

1. la struttura eroga prestazioni remunerabili in nome e per conto del S.S.N. e si trova in possesso dell'autorizzazione predefinitiva ai sensi dell'art. 11 Legge Regionale 32/07 e risulta provvisoriamente accreditata;
2. è necessario, altresì, regolamentare le modalità di erogazione e di remunerazione delle prestazioni che la struttura è legittimata a rendere per conto ed a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
3. la soglia massima di spesa stabilita dal Piano di Risanamento del sistema sanitario regionale approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale d'Abruzzo n. 224 del 13 marzo 2007 allo scopo di realizzare l'equilibrio economico finanziario fra le risorse disponibili e le prestazioni acquisibili, rappresenta in ogni caso il limite della spesa sostenibile con le risorse del Fondo Sanitario Regionale;
4. è stato individuato per l'anno 2009 il tetto di spesa ripartito per singola Unità Sanitaria Locale.

le Abruzzo
isamento del
ario regionale"
MISSARIO AD ACTA

5.

la Struttura ha presentato alla ASL i seguenti documenti in corso di validità:

- certificato di iscrizione al registro delle imprese rilasciato dalla competente C.C.I.A.A. in data, altresì contenente l'attestazione di insussistenza di procedure concorsuali o di procedimenti per l'assoggettamento a dette procedure, nonché la dicitura antimafia contemplata all'art. 9 del d.p.r. 3 giugno 1998, n. 352, ovvero, in caso di Struttura non iscritta nel Registro delle Imprese,
- certificato ex art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68 rilasciato in data....., attestante l'ottemperanza alle norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- documento unico di regolarità contributiva rilasciato in data

6. la struttura ha altresì presentato dichiarazione resa ai sensi dell'art. 38 e dell'art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attesta:

- a) di non essere pendente nei confronti dei soggetti che hanno il potere di rappresentarla procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione ex art. 3 ex l. 1423/56;
- b) di non aver versato essa Struttura, nè i soggetti che hanno il potere di rappresentarla, in situazione di colpa grave o malafede nell'esecuzione di altri accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/92;
- c) di non aver subito i soggetti che hanno il potere di rappresentarla, una condanna definitiva ancorché applicata su richiesta delle parti, per reati che incidono sulla moralità professionale, ovvero sia integrati mediante condotte relative alle attività di cui al presente contratto;
- d) di non aver subito essa struttura nessuna sanzione e di non esser pendente nei suoi confronti nessun procedimento concernente le comminatorie di cui al D.lgs. 231/01;
- e) d'essere in regola con la normativa in materia antinfortunistica e

Abruzzo
"Annamiento del
rio regionale"
MISSARIO AD ACTA

- sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro e con il possesso dei requisiti minimi previsti dalla vigente disciplina in ogni caso obbligandosi ad adeguarsi all'attuazione delle prescrizioni di cui alla L.R. 32/07 nei tempi e nelle modalità in essa previste;
- f) certificato di prevenzione incendi e certificato di conformità alle leggi antisismiche;
- g) certificato di agibilità.
7. lo schema del presente contratto è stato approvato dal Commissario ad Acta con delibera n. _____ del _____;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1

(Premesse)

- 1.1 Le premesse e gli allegati, debitamente sottoscritti, formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 1.2 Costituiscono allegati al presente atto:
- gli atti ed i documenti presentati dalla Struttura ai sensi dei punti 5 e 6 delle premesse;
 - Piano Prestazioni di cui all'art. 2 del presente contratto;
 - elenco di cui all'art. 4 del Contratto con unita dichiarazione fideifacente attestante l'insussistenza di situazioni di incompatibilità del personale indicato;

Art. 2

(Oggetto - Quantità e qualità delle prestazioni erogabili)

- 2.1 Per l'anno 2009 la Struttura si obbliga ad erogare per conto del Servizio Sanitario, e la ASL si obbliga specularmente a remunerare in favore della Struttura, le sole attività sanitarie psicosociali, nei limiti dei tetti di spesa indicati nel presente atto, negli allegati e nei provvedimenti quivi richiamati;
- 2.2 Tali prestazioni saranno rese in favore degli utenti che esercitando propria libera scelta opteranno di accedere per il tramite della Struttura



Abruzzo
Governo
Consiglio Regionale
RISPARTO AD ACTA

alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale;


- 2.3 Le prestazioni saranno erogate secondo le modalità e con le caratteristiche previste dai provvedimenti nazionali e regionali in materia ed, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti di qualità concernenti i principi della buona e diligente pratica professionale, secondo l'assetto organizzativo e funzionale di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento, che la Struttura si impegna a rispettare per tutta la vigenza del presente contratto in particolare obbligandosi a conformarsi ed adeguarsi all'attuazione delle prescrizioni di cui alla L.R. 32/07 nei tempi e nelle modalità in essa previste.

Art. 3

(Condizioni di erogabilità delle prestazioni)

- 3.1 Le prestazioni psicosociali di cui al presente contratto possono essere rese esclusivamente nell'ambito dei posti letto provvisoriamente accreditati all'interno della Struttura secondo le varie tipologie di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 877 del 3/10/2001 nelle more dell'attuazione delle disposizioni contenute nella L.R. n. 5/2008 (PSR 2008-2010) in merito alla riconversione di dette strutture.
- 3.2 L'erogazione della prestazione psicosociale è subordinata alla prescrizione o richiesta, compilata sul ricettario del Servizio Sanitario Nazionale di cui al D.M. 350/1988 redatta dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta, dallo specialista ospedaliero, dallo specialista ambulatoriale della ASL, nella quale dovranno essere specificati: i dati anagrafici del paziente e il motivo della richiesta della prestazione-ricovero.
- 3.3 Prima di iniziare la prestazione, la Struttura dovrà verificare la sussistenza e la corretta compilazione del ricettario rispetto ai requisiti di cui al comma precedente ed ai dettami del D.M. 350/1988. L'irregolarità e/o l'incompletezza della richiesta comporterà la non remunerabilità della prestazione.
- 3.4 L'accesso alle prestazioni psicosociali è subordinata





all'autorizzazione dell'Unità di valutazione Multidimensionale (U.V.M.) competente per territorio così come regolamentato dalla L.R. n. 5 del 10.03.2008 (Un sistema di garanzie per la salute. Piano Sanitario Regionale 2008-2010).

Art. 4

(Personale della Struttura e requisiti di compatibilità)

- 4.1 La Struttura si obbliga a garantire l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto utilizzando il personale e le figure professionali del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo specificati nell'allegato elenco, ed in relazione ai quali, ha attestato con l'unità dichiarazione fideiuffante, l'insussistenza di situazioni di incompatibilità.
- 4.2 Fermo restando l'obbligo di mantenere la propria dotazione organica a regime, la Struttura si obbliga a comunicare tempestivamente alla ASL ogni variazione che incida sul proprio organico, altresì, in ogni caso garantendo che l'erogazione delle prestazioni avverrà nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale dei soggetti appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale.
- 4.3 Le parti si danno atto che eventuali situazioni di incompatibilità e l'accertata insussistenza della capacità di garantire le prestazioni nei termini di cui al presente articolo determineranno gli effetti rispettivamente previsti dall'art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996.

Art. 5

(Ulteriori obblighi della Struttura)

- 5.1 La Struttura, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, si obbliga a porre in essere ogni utile iniziativa al fine di evitare disagi all'utenza in termini di accessibilità ai servizi, adoperandosi, ove ciò sia compatibile con le condizioni cliniche del paziente, per ridurre al massimo il numero degli accessi e ciò anche in relazione alle disposizioni di cui alla l.r.a. 31 luglio 2007 n. 32 punto b comma 3 art. 8.
- 5.2 La Struttura si impegna ad improntare la propria organizzazione interna

REGIONE ABRUZZO
Consiglio Regionale
PUNTO 15.000
ALLEGATO AD ACTA
15.000.000.000

al rispetto degli standard di profilo e/o percorso assistenziali fissati a livello regionale e/o aziendale concernenti le prestazioni oggetto del presente contratto.

- 5.3 La Struttura è tenuta, sia all'interno della struttura stessa sia all'atto della predisposizione del percorso terapeutico del paziente in dimissione, ad ottemperare ai provvedimenti regionali emanati in materia di assistenza farmaceutica.
- 5.4 La Struttura, altresì, è tenuta a garantire l'eventuale erogazione dei farmaci al paziente in dimissione da ricovero e da visita specialistica, in ottemperanza alla normativa nazionale vigente nonché secondo modalità e elenchi all'uopo definiti dai provvedimenti regionali.
- 5.5 La Struttura si impegna a garantire la partecipazione dei propri operatori ad eventuali iniziative promosse dalle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo e/o dalla Regione stessa in merito a quanto stabilito nei commi precedenti.

Art. 6

(Documentazione relativa agli utenti)

- 6.1 La Struttura ha l'obbligo di istituire dei fascicoli personali contenenti tutta la documentazione sanitaria degli utenti nei quali dovrà conservare, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy:
 - a) tutta la documentazione sanitaria (cartella clinica) relativa a ciascun paziente;
 - b) tutta la documentazione amministrativa relativa a ciascun paziente.

Art. 7

(Obblighi informativi della Struttura)

- 7.1 In considerazione dell'obbligo informativo che le AASSLL dovranno espletare nei confronti della Regione (invio dei flussi informativi entro il quarantacinquesimo giorno dalla chiusura del mese di competenza), la Struttura si impegna a fornire alla ASL, almeno dieci giorni prima dalla scadenza di detto termine, i flussi informativi di propria competenza



Abruzzo
mento del
regionale"
ARIO AD ACTA

previsti dalle vigenti normative nazionali e regionali.

- 7.2 In particolare la Struttura si impegna a fornire il File relativo alle prestazioni di assistenza psicosociale.
- 7.3 Contestualmente al documento contabile (fattura) la Struttura si impegna a fornire alla ASL, tramite supporto informatico da trasmettere secondo le modalità che verranno indicate dalla ASL, l'elenco analitico delle prestazioni ricomprese nella stessa, indicando: il nominativo del ricoverato, la nazionalità, la ASL di residenza dell'utente, i dati anagrafici e fiscali del medesimo, il numero della scheda nosologica, il codice istituto, data di ammissione e dimissione, tipologia di prestazione e relativa tariffa (valore economico della prestazione così come riportato in fattura).
- 7.4 La Regione si riserva il diritto di richiedere alle strutture interessate eventuali integrazioni all'elenco analitico delle prestazioni relative ai dati forniti tramite supporto informatico delle prestazioni stesse.
- 7.5 La remunerabilità delle prestazioni è tassativamente subordinata al rispetto di tutte le prescrizioni sopra indicate.

Art. 8

(Controlli)

- 8.1 Fatte salve le verifiche sul fatturato di cui al successivo art. 11, la ASL potrà in qualunque momento dare corso ad ogni opportuna attività finalizzata a verificare la qualità dell'assistenza e che le prestazioni svolte dalla Struttura siano erogate secondo criteri di appropriatezza, legittimità e congruità oltre ad essere eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del presente contratto, nonché nel rispetto delle norme di settore. Le verifiche hanno altresì lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.
- 8.2 La ASL potrà a tali fini avvalersi di persone in possesso della necessaria competenza tecnica appartenenti al proprio organico ovvero di altri soggetti da essa indicati alla Struttura prima di avviare le attività di

Abruzzo
Comitato del
Fondo Sanitario Regionale
COMMISSARIO AD ACTA

controllo.

- 8.3 La Struttura si obbliga ad agevolare e sottostare al regime vigente dei controlli ed in particolare a mettere, a proprie cure e spese, a disposizione dei soggetti incaricati delle verifiche tutti i mezzi necessari a condurre le relative attività.
- 8.4 Alle operazioni relative alle verifiche possono assistere rappresentanti della Struttura.
- 8.5 Delle verifiche è redatto verbale da cui devono risultare: le generalità degli intervenuti; la descrizione delle circostanze di fatto rilevate; le operazioni compiute e le osservazioni eventualmente avanzate dalle strutture.
- 8.6 Il verbale deve essere messo a disposizione della Struttura entro cinque giorni dalla conclusione delle singole verifiche, con lo stesso atto possono essere impartite alla Struttura le necessarie prescrizioni, con assegnazione di termine ad adempiere, comunque non inferiore a quindici giorni.
- 8.7 Entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento del verbale la Struttura potrà far pervenire alla ASL le osservazioni che ritiene opportune rispetto alle operazioni di verifica.
- 8.8 Resta ferma la responsabilità della Struttura per inadempienze relative a circostanze e prestazioni che non hanno formato oggetto di controllo.

Art. 9

(Volume di prestazioni erogabili e conseguente previsione di spesa)

- 9.1 Le parti prendono atto che con apposito atto del Commissario *ad Acta*, n. del è stato definito in euro il volume di spesa massimo annuale per il 2009 delle prestazioni di assistenza psicosociale complessivamente erogabili dalle Istituzioni sanitarie private e remunerabili con il Fondo Sanitario Regionale; il tetto massimo consentito alla Struttura per l'anno 2009 così come indicato nell'allegato al presente contratto è comunque corrispondente con il provvisorio accreditamento assentito da prendere



ABRUZZO
"mento del
regionale"
AD ACTA

a riferimento per tutta la durata del contratto.

- 9.2 Le parti conseguentemente convengono - e per quanto occorra la Struttura rinuncia sin d'ora a far valere qualsivoglia pretesa ed azione - che non potranno e non dovranno essere remunerate in nessun caso e/o a qualsiasi titolo e/o ragione ancorché non contemplate nel presente atto, le prestazioni eventualmente rese in eccedenza rispetto al tetto di spesa assegnato alla Struttura.

Art. 10

(Criteri di ripartizione della spesa preventivata)

- 10.1 Al fine di rispettare le previsioni di spesa richiamate dal presente atto e, nel contempo, di assicurare continuità all'erogazione delle prestazioni per tutto l'arco dell'anno, si conviene che il relativo budget annuale previsto venga frazionato in mensilità con l'obbligo di non superamento dei limiti progressivi mensili specificati nello schema di frazionamento del budget allegato al presente contratto.
- 10.2 In ogni caso, e nel rispetto dei limiti mensili così stabiliti, nel caso in cui la Struttura eroghi un volume di prestazioni progressivo inferiore a quello prefissato, la differenza potrà essere recuperata nei mesi successivi il cui limite di spesa deve intendersi in pari misura incrementato.
- 10.3 Stanti i ricordati vincoli del non superamento della spesa preventivata, la Struttura non avrà in alcun caso diritto alla remunerazione delle prestazioni rese in eccedenza rispetto al limite annuale stabilito per ciascuna tipologia o categoria di prestazioni individuate nell'accredimento provvisorio.

Art. 11

(Modalità di fatturazione e pagamenti - Controlli)

- 11.1 La struttura si impegna a trasmettere alla ASL unitamente ai documenti ed agli archivi informatici di cui all'art. 7, fattura relativa a tutte le prestazioni a carico del S.S.N. ivi contemplate. Allegata alla fattura la



UFFICIO
REGIONALE
CONSIGLIO REGIONALE
CANTO AD ACTA

- struttura dovrà produrre autocertificazioni attestanti la regolarità contributiva e retributiva.
- 11.2 Le fatture devono essere specificamente corredate dall'elenco delle prestazioni riportante i dati di cui all'art. 7 contenuti su supporto informatico, nonché da espressa dichiarazione d'aver reso le prestazioni in conformità a quanto previsto nell'art. 4.
- 11.3 Le fatture saranno messe in pagamento dalla A.S.L. entro centoventi giorni da quando saranno state ricevute, complete dei documenti di cui al primo comma e all'art. 7, semprechè siano state correttamente compilate.
- 11.4 In caso di mora correranno esclusivamente gli interessi in misura pari al saggio determinato in applicazione del primo comma dell'art. 1284 c.c.
- 11.5 Ai fini del pagamento delle fatture la ASL si riserva di procedere a verificare, anche su base campionaria, attraverso gli accertamenti ed i riscontri ritenuti necessari, le prestazioni contemplate nei documenti fiscali ed informativi prodotti dalla struttura. Il campione dovrà essere rappresentativo di almeno il dieci per cento del numero delle prestazioni comprese in ciascuna fattura e di almeno il dieci per cento del corrispettivo esposto nella medesima fattura. Il pagamento del corrispettivo da parte della ASL avverrà entro 60 giorni dalla verifica.
- 11.6 Nel caso in cui dal campione verificato emergano prestazioni non correttamente effettuate, la ASL dovrà formulare entro i termini di cui al precedente comma 11.3 motivata contestazione scritta alla Struttura, altresì indicando la percentuale del complessivo valore in danaro delle prestazioni scorrette rispetto all'intera fattura, il cui corrispettivo verrà automaticamente ridotto in misura proporzionalmente pari a detta percentuale.
- 11.7 Anche in caso di mancata emissione di nota di credito, ferma la facoltà di sospensione dei pagamenti ex art. 1460 c.c., la ASL procederà al pagamento in misura ridotta ai sensi del comma precedente.
- 11.8 La ASL se obbligata al pagamento di somme in favore di terzi per eventuali azioni risarcitorie e/o esecutive promosse nei confronti della

REGIONE ABRUZZO
Consiglio Regionale
DIREZIONE REGIONALE
CANTIERO AD ACTA

Struttura potrà procedere ai relativi recuperi anche in compensazione previa formale comunicazione alla Struttura.

Art. 12

(Tariffe)

- 12.1 Le prestazioni di cui al presente contratto saranno remunerate, secondo le tariffe di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 877/2001;
- 12.2 Le parti convengono che il budget di cui al presente contratto non è in nessun caso e per nessuna ragione suscettibile di superamento.
- 12.3 Le parti, altresì, convengono che in caso di incremento a seguito di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni psicosociali il volume massimo di prestazioni remunerate si intenderà rideterminato così come disposto dall'art. 8 quinquies comma 2 lettera e-bis D.Lgs 502/92.
- 12.4 Le parti convengono che l'eventuale introduzione e/o aumento di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portate in decremento rispetto al budget annuale assegnato e verranno apprese dalla Struttura a titolo di anticipazione;

Art. 13

(Cessione dei crediti)

- 13.1 Nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, relativamente all'anno 2009 e nei limiti delle prestazioni verificate positivamente, la Struttura ha l'obbligo di notificare l'atto di cessione alla ASL.
- 13.2 La cessione potrà essere accettata solo mediante assenso formale della Asl ai sensi e per gli effetti degli articoli 69 e 70 del Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923.
- 13.3 In conseguenza di quanto sopra la Struttura si impegna a mantenere indenne la ASL per eventuali cessioni già intervenute nel corso del corrente anno antecedentemente alla data di stipula del presente



Abruzzo
na. "Info del
rio regionale"
MISSAL-ADACTA

(Incedibilità del contratto)

- 16.1 La Struttura non potrà cedere neppure in parte il presente contratto, nè potrà sostituire a sé un terzo nei rapporti, nei diritti e negli obblighi derivanti dal presente contratto, anche se le prestazioni dedotte non siano state ancora eseguite.

Art. 17

(Condizione)

- 17.1 L'efficacia del presente contratto è subordinata alla condizione che il prestatore abbia dato corso agli adempimenti previsti dalla Legge Regionale 32/07 in materia di accreditamento definitivo e che abbia ottenuto i relativi titoli abilitativi per le attività di cui al presente contratto.

Art. 18

(Controversie)

- 18.1 Per tutte le controversie inerenti l'esecuzione del presente contratto, di pertinenza della giurisdizione ordinaria, è competente il foro ove ha sede legale l'Azienda sanitaria contraente.

Art. 19

(Clausola di salvaguardia)

- 19.1 Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura espressamente si obbliga a rinunciare ad ogni controversia e/o istanza e/o azione intrapresa nei confronti degli atti prodromici, conseguenti e/o comunque connessi alla sottoscrizione del presente accordo.
- 19.2 La mancata rinuncia comporterà l'invalidità della sottoscrizione e gli effetti di cui all'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies D.Lgs 502 /92.
- 19.3 In caso di mancata stipula del contratto troverà applicazione l'art. 2 quinquies D.Lgs 502/92.



IZZO
nto del
onale"
AD ACTA

Art. 20**(Norma di rinvio)**

20.1 Per quant'altro non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nonché alle norme nazionali vigenti in materia di appalti di pubblici servizi e per quanto possa occorrere alle disposizioni regionali.

Firme

Se e per quanto possa occorrere la Struttura approva specificamente le previsioni di cui all'art. 2, all'art. 9, all'art. 11, all'art. 12, all'art. 13, all'art. 15 ed all'art. 16., art. 19



**DELIBERAZIONI DEL
CONSIGLIO REGIONALE**

CONSIGLIO REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 31.03.2009, n. 7/5:

Nomina di n. 4 consiglieri regionali nel Comitato permanente per la pace ed i diritti umani.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Il Presidente comunica che occorre procedere alla nomina di quattro consiglieri regionali, quali componenti del comitato permanente per la pace ed i diritti umani ai sensi dell'art. 5 della L.R. 29/2005, come da nota inviata in data 6.3.2009, prot. n. 3067;

Comunicata la designazione del consigliere Acerbo da parte della minoranza e precisato che il voto è "limitato a tre", il Presidente indice la votazione a scrutinio segreto, con l'assistenza dei consiglieri segretari Petri e Terra;

Concluse le operazioni di voto il Presidente ne comunica l'esito:

Consiglieri presenti e votanti: 41

Hanno riportato voti:

DE FANIS Luigi 24

PETRI Alessandra 24

VERI' Nicoletta 24

ACERBO Maurizio 14

schede bianche 3

Il Presidente proclama, quindi eletti in seno al Comitato permanente per la pace ed i diritti umani i consiglieri De Fanis Luigi, Petri Alessandra, Veri Nicoletta ed Acerbo Maurizio;

CONSIGLIO REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 31.03.2009, n. 7/6:

Designazione di n. 3 consiglieri regionali nel Comitato tecnico consultivo per la cooperazione e lo sviluppo.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Il Presidente comunica che occorre procedere alla designazione di tre consiglieri regionali, quali componenti del comitato tecnico per la cooperazione e lo sviluppo ai sensi dell'art. 5 della L.R. 105/1989, come da nota inviata in data 6.3.2009, prot. n. 3066;

Precisato che il voto è "limitato a due" il Presidente indice la votazione a scrutinio segreto, con l'assistenza dei consiglieri segretari Petri e Terra;

Concluse le operazioni di voto il Presidente ne comunica l'esito:

Consiglieri presenti e votanti: 42

Hanno riportato voti:

Chiavaroli Federica 22

Rabuffo Berardo 22

Milano Luigi 15

Del Corvo Antonio 1

Prospero Antonio 1

Chiavaroli Riccardo 1

schede nulle 1

schede bianche 3

Il Presidente proclama, quindi, eletti in seno al Comitato tecnico consultivo per la cooperazione e lo sviluppo i consiglieri Chiavaroli Federica, Rabuffo Berardo e Milano Luigi.

CONSIGLIO REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 31.03.2009, n. 7/7:

Elezione di n. 3 consiglieri regionali nel Comitato "Premio internazionale Ignazio Silone".

IL CONSIGLIO REGIONALE

Il Presidente comunica che occorre procedere all'elezione di tre consiglieri regionali in seno al Comitato "Premio internazionale Ignazio Silone", ai sensi dell'art. 3 della L.R. 94/1995, come da nota del 6.3.2009, prot. n. 3068;

Precisato che il voto è "limitato a due" il Presidente indice la votazione a scrutinio segreto, con l'assistenza dei consiglieri segretari Petri e Terra;

Concluse le operazioni di voto il Presidente ne comunica l'esito:

Consiglieri presenti e votanti: 41

Hanno riportato voti:

Del Corvo Antonio 23

Di Bastiano Walter 23

Paolini Lucrezio 15

schede bianche 3

Il Presidente proclama, quindi, eletti in seno al Comitato "Premio internazionale Ignazio Silone" i consiglieri regionali Del Corvo Antonio, Di Bastiano Walter e Paolini Lucrezio.

CONSIGLIO REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 31.03.2009, n. 7/8:

Designazione di n. 3 consiglieri regionali nel Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel Mondo (CRAM).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Il Presidente comunica che occorre procedere alla designazione di tre consiglieri regionali in seno al Consiglio regionale degli Abruzzesi nel mondo (CRAM) ai sensi dell'art. 4 della L.R. 47/2004, come da proposta della Giunta regionale giusta deliberazione n. 24/C del 9.2.2009;

Comunicata la designazione del consigliere Caramanico da parte della minoranza e precisato che il voto è "limitato a due" il Presidente indice la votazione a scrutinio segreto, con l'assistenza dei consiglieri segretari Petri e Terra;

Concluse le operazioni di voto il Presidente ne comunica l'esito:

Consiglieri presenti e votanti: 42

Hanno riportato voti:

Prospero Antonio 24

Chiavaroli Ricardo 23

Caramanico Franco 16

schede bianche 2

Il Presidente proclama, quindi, eletti in seno al Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel Mondo (CRAM) i consiglieri Prospero Antonio, Chiavaroli Ricardo e Caramanico Franco.

CONSIGLIO REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 31.03.2009, n. 7/9:

Designazione di n. 3 consiglieri regionali nel Forum regionale per la sicurezza urbana.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Il Presidente comunica che occorre procedere alla designazione di tre consiglieri regionali in seno al Forum regionale per la sicurezza urbana ai sensi della L.R. 32/2006, come da

proposta della Giunta regionale con deliberazione n. 42/C del 14.2.2009;

Precisato che il voto è "limitato a due" il Presidente indice la votazione a scrutinio segreto, con l'assistenza dei consiglieri segretari Petri e Terra;

Concluse le operazioni di voto il Presidente ne comunica l'esito:

Consiglieri presenti e votanti: 39

Hanno riportato voti:

Sospiri Lorenzo 21

Sulpizio Camillo 15

Giuliante Gianfranco 12

Di Matteo Emiliano 8

Del Corvo Antonio 1

schede bianche 3

Il Presidente proclama, quindi, eletti in seno al Forum regionale per la sicurezza urbana i consiglieri Sospiri Lorenzo, Sulpizio Camillo e Giuliante Gianfranco.

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 11.05.2009, n. 217:

Classificazione delle acque superficiali captate dal canale di gronda ENEL nel Comune di Isola del Gran Sasso per destinazione idropotabile.

LA GIUNTA REGIONALE

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa

1. di classificare le acque superficiali captate dal canale di gronda ENEL all'ingresso del potabilizzatore, in località Fontenera nel Comune di Isola del Gran Sasso, per destinazione idropotabile, nella categoria A 2 come da verbale della Commissione per la classificazione delle acque ad uso potabile riunitosi presso la Direzione Sanità della Regione Abruzzo in data 12 Marzo 2009 che si allega in copia;
2. di individuare per l'adozione degli atti necessari all'attuazione del presente provvedimento il Servizio Prevenzione Collettiva Ufficio I.A.N.;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul *B.U.R.A.*.

Segue Allegato

ALLEGATO come parte integrante alla delib-
berazione n. 2.1.7. del 11. MAR. 2009

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Walter Garzani)

Walter Garzani



DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE'
Servizio Prevenzione Collettiva
Ufficio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione



La presente copia è conforme all'originale
e si compone di fogli 5 e di 5
facciate ciascheduna vidimata da apposito
timbro recante la dicitura "Regione Abruzzo:
Direzione Sanità".

Pescara, li 12. MAR. 2009

Pescara, 12. Mar. 2009

Prot. n. *1111* 14

Verbale Gruppo di lavoro per la classificazione delle acque ad uso potabile

Su apposita convocazione del Servizio Prevenzione Collettiva, alle ore 9,30 del 12 marzo 2009 presso la Direzione Politiche della Salute si sono riuniti:

Ing. Fabiocchi Bruno

Dr.ssa Marconi Maria Maddalena

Dr.ssa Del Vecchio Angela

Dr.ssa Giovanna Mancinelli

Dr Rongione Roberto

Dr Giovannoli Stefano

Dr Ranalli Ercole

Non sono presenti la Dott.ssa Tamara Agostini Direttore del Servizio Prevenzione Collettiva, la Dr.ssa De Marco Paola in rappresentanza ARTA, il Dott. Franco Gerardini o il Dott. Massimo Ranieri in rappresentanza della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente dato il loro impegno di ufficio (come da nota n.5569 DN/3 del 12.3.2009).

Oggetto: Classificazione delle acque superficiali captate dal canale di gronda ENEL sito nel Comune di Isola del Gran Sasso. -

Apri l'incontro il Dr Stefano Giovannoli al posto della Dott.ssa Tamara Agostini impossibilitata ad essere presente.

Si prendono in visione i risultati analitici dei campionamenti dell'acqua del canale di gronda ENEL eseguiti nel periodo gennaio-dicembre 2008, trasmessi dall'ARTA - Dipartimento Provinciale di Teramo relativi ai prelievi effettuati dal SIAN della AUSL di Teramo per il monitoraggio previsto dalla LR 17/2008.

Via Conte di Ruvo, n° 74 - 65100 PESCARA
Tel. 085 7671 - Fax 085 7672637
e-mail assan@regione.abruzzo.it



In particolare dopo l'attento esame dei risultati analitici dell'ARTA - Dip.Prov.di Teramo e della nota SIAN AUSL di Teramo prot.579/G/IA dell'11.3.2009 e allegate tabelle,avente per oggetto:Classificazione acque canale di gronda ENEL Comune di Isola del Gran Sasso per destinazione idropotabile (parte integrante del presente verbale), da cui si evince che sia i parametri relativi ai valori microbiologici (coliformi totali) che i parametri chimici (BOD 5) portano ad includere le acque superficiali captate dal canale di gronda ENEL, all'ingresso dell'impianto di potabilizzazione, nella categoria A 2, il gruppo di lavoro,in riferimento a quanto prevede l'allegato 2,parte terza del DLgs 152/06 e succ.mod.,propone per le acque superficiali captate dal canale di gronda ENEL all'ingresso del potabilizzatore in loc.Fontenera Comune di Isola del Gran Sasso,la classificazione nella categoria A 2.

Tale classificazione è stata formulata in ottemperanza a quanto prevede l'art.23 della L.R.n.17 del 34.11.2008 ed in relazione alla DGR n.1996 del 15.9.99 relativa alla designazione per la successiva classificazione delle acque potabili della Regione Abruzzo.

La Commissione

Ing.Fabioocchi Bruno

Dr.ssa Marconi Maria Maddalena

Dr.ssa Del Vecchio Angela

Dr.ssa Giovanna Mancinelli

Dr Rongione Roberto

Dr Giovannoli Stefano

Dr Ranalli Ercole

Giovannoli2009-61-DN.10
12/03/2009



Unità Operativa

SIAN

Direttore
Dr Marconi Maria
Maddalena

Prot. 579/ G / 1A

Teramo 11 marzo 2009



Regione Abruzzo
Direzione Sanità
Servizio Prevenzione Collettiva
Via Conte di Ruvo 74 Pescara

OGGETTO: Classificazione acque superficiali Canale di Gronda ENEL per destinazione idropotabile.

Il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della ASL di Teramo nel periodo gennaio 2008 – dicembre 2008 ha eseguito n.12 campionamenti delle acque superficiali del Canale di Gronda ENEL nelle 3 stazioni individuate per monitoraggio ai fini della classificazione per destinazione idropotabile, ai sensi del DL.vo 3 aprile 2006 n. 152.

Sono state individuate stazioni che hanno permesso di monitorare le caratteristiche delle acque.

- Stazione di prelievo impianto di disconnessione, località Fontenera, comune di Isola del Gran Sasso
Parametri microbiologici 16,6 % A2
Parametri chimici 41,6% A2 (BOD 5)
- Stazione di prelievo ingresso potabilizzatore, località Fontenera comune di Isola del Gran Sasso
Parametri microbiologici 16,6% % A2
Parametri chimici 41,6 % A2 (BOD 5)
- Stazione di prelievo uscita potabilizzatore, località Fontenera comune di Isola del Gran Sasso
Parametri microbiologici 100 % A1
Parametri chimici 33,3 % % A2 (BOD 5)

I valori microbiologici, applicando i criteri delle conformità, in particolare alla stazione significativa – ingresso impianto di potabilizzazione portano ad includere le acque superficiali del Canale di Gronda ENEL in categoria A2.

I valori chimici, applicando i criteri delle conformità, in particolare alla stazione significativa – ingresso impianto di potabilizzazione portano ad includere le acque superficiali del Canale di Gronda ENEL in categoria A2.

Si allegano tabelle riepilogative delle classi di appartenenza delle acque del superficiali del Canale di Gronda ENEL prima dell'ingresso all'impianto di potabilizzazione.



ASL TERAMO Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
Via Cassiana Teramo Tel. 0861/429111 - 072 - 611429111 - 429111 e-mail: info@aslteramo.abruzzo.it
C.F. 0115494071

CLASSIFICAZIONE ACQUE FIUME CANALE DI GRONDA ENEL anno 2008

	T°	Ph	Ossigeno disciolto	Coliformi totali	Coliformi fecali	Streptococchi fecali	Salmonella in 5000
Gennaio	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1
Febbraio	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1
Marzo	A1	A1	A1	A2 GUIDA	A1	A1	A1
Aprile	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1
Maggio	A1	A1	/	A1	A1	A1	A1
Giugno	A1	A1	A1	A2 GUIDA	A1	A1	A1
Luglio	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1
Agosto	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1
Settembre	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1
Ottobre	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1
Novembre	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1
Dicembre	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1

[Handwritten signatures and initials]

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 25.05.2009, n. 258:

LR. 10.09.1993 n° 56 Norme in materia di promozione culturale- art. 22 commi 3 e 4 – Realizzazione di iniziative volte alla promozione e approfondimento e sviluppo delle attività del tempo libero. Aggiornamento del programma proposto dalla Asd Bike Promotion - Chieti e approvato con DGR n°1115 del 21.11.2008.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 10.09.1993 n°56 recante “Nuove norme in materia di promozione culturale”,

Visti in particolare i commi 3 e 4 dell’art 22 che testualmente recitano:

3. “La Giunta regionale, direttamente, attraverso il competente Servizio può realizzare iniziative volte alla promozione, all’approfondimento ed allo sviluppo delle attività del tempo libero”
4. “Per le finalità di cui al comma 3 la Regione Abruzzo finalizza un importo non superiore al 20% delle somme destinate al finanziamento degli interventi previsti dal presente articolo.”;

Dato atto che:

- nello stato di previsione della spesa del bilancio esercizio finanziario 2008, approvato con LR n° 47 del 31.12.2007, è riportata quale competenza ascrivita alla U.P.B. 10.01.003 – capitolo 91627 denominato “interventi per iniziative di carattere sportivo” la somma complessiva di €990.000,00,
- con la DGR 123 del 18.02.2008 è stato approvato, ai sensi dell’art. 7 comma 2 della LR n°3/2002, il Programma Opera-

tivo esercizio finanziario 2008 ed è stata assegnata la relativa competenza alla Direzione Affari della Presidenza, in luogo della direzione Turismo e Attività Sportive;

- con la DGR n°666 del 21.07.2008 è stata apportata, ai sensi dell’art.7 comma 2 della LR n°3/2002, la variazione al suddetto Programma Operativo esercizio finanziario 2008, ed è stata assegnata alla Direzione Turismo e Attività Sportive la gestione della somma stanziata per l’anno 2008 sul capitolo di spesa U.P.B. 10.01.003 – 91627 pari a €990.000,00;

Richiamata la DGR n°730 del 07.08.2008 con la quale:

- è stato approvato lo Schema di Bando contenente le modalità di accesso alle provvidenze previste dagli art. 21 e 22 commi 1 e 2 della L.R. n. 56 del 10.09.1993 e s. m. e i. e nel quale sono specificate: la tipologia delle iniziative ammissibili, i tempi e i modi di presentazione delle domande, i criteri di valutazione e la determinazione del contributo spettante oltre al modello di domanda denominato Scheda Progetto;
- è stata destinato l’importo di € 792.000,00 pari all’80% delle somme disponibili sulla U.P.B. 10.01.003 – capitolo 91627 denominato “interventi per iniziative di carattere sportivo”, capitolo che presentava alla data di adozione del citato provvedimento, una disponibilità di € 990.000,00, per il finanziamento delle richieste pervenute;
- è stata riservato, così come previsto dall’art. 22 – commi 3 e 4 della citata LR 56/93, l’importo di €198.000,00, pari al 20% della somma disponibile sul capitolo 91627 pari a €990.000,00, per la realizzazione diretta, attraverso il competente Servizio, di iniziative volte

alla promozione, approfondimento e sviluppo delle attività del tempo libero;

Richiamata altresì la DGR n°1115 del 21.11.2008 ed i relativi allegati A e B, con la quale:

1. è stata approvata, per la constatata impossibilità, da parte del Servizio Sport e Impianistica Sportiva, della realizzazione diretta delle iniziative volte alla promozione, approfondimento e sviluppo delle attività del tempo libero, il progetto proposto dall'ASD BIKE PROMOTION ABRUZZO con sede in Chieti, relativa all'edizione 2009 del "Criterium degli Assi", in dettaglio riportato negli allegati A) e B) alla citata DGR e sommariamente articolato in :

- 24.11.2008 incontro – dibattito presso I.T.C.G. F. Galiani di Chieti;
- 01.12.2008 incontro – dibattito presso Scuola Media G. Mazzini Pescara;
- 07.12.2008 raduno cicloamatoriale "pedalata d'Inverno";
- Aprile 2009 Chieti e Pescara n° 2 gare ciclistiche categoria giovanissimi;
- 27.04.2009 Chieti – convegno sul tema "Ciclismo e Territorio";
- 01.06.2009 Criterium degli Assi 2009;

2. è stata assegnata alla ASD BIKE PROMOTION ABRUZZO con sede in Chieti, la somma di €85.000,00 a titolo di compartecipazione delle spese da sostenere per la realizzazione del programma di iniziative proposte il cui importo complessivo preventivato ammonta a €150.000,00;

Vista la domanda datata 06.05.2009, acquisita al protocollo della Segreteria del Componente la Giunta in pari data al n°298 e al protocollo del Servizio Sport al n°750/S -(all.A), con la quale l'ASD BIKE PROMOTION ABRUZZO con sede in Chieti, ha espressamente manifestato l'intenzione di voler aggiornare il Pro-

gramma di cui al precedente punto 1. con ulteriori manifestazioni legate alla tappa ciclistica "Chieti-Blockhaus" del Giro d'Italia 2009 (Giro del Centenario), nella consapevolezza che l'integrazione proposta costituirebbe un maggiore punto di forza del Programma proposto che risulta pertanto così formulato:

- 25.11.2008 incontro – dibattito presso I.T.C.G. F. Galiani di Chieti;
- 01.12.2008 incontro – dibattito presso Scuola Media G. Mazzini Pescara;
- 07.12.2008 raduno cicloamatoriale "Pedalata d'Inverno";
- 24.05.2009 corsa ciclistica amatoriale Chieti –Blockhaus;
- 26.05.2009 Chieti – convegno sul tema "Sport e Disabilità";
- 26.05.2009 Chieti – partita di Calcio Nazionale ex Ciclisti V/S Nazionale Giornalisti Sportivi;
- 26.05.2009 Chieti – Notte Rosa del Mediterraneo;
- 27.05.2009 Chieti –mostre itineranti prodotti locali e partenza tappa del Giro D'Italia 2009;
- 28.05.2009 Chieti - Estrazione lotteria "Metti in Giro la fortuna";
- 01.06.2009 Chieti - Criterium degli Assi 2009 Città di Chieti di ciclismo professionistico;

per una spesa massima preventivata in complessive i €161.200,00;

Considerato che

- l'aggiornamento delle attività, così come proposto dalla A.S.D. BIKE PROMOTION ABRUZZO, costituisce implementazione al programma a suo tempo proposto e approvato con la richiamata DGR n°1115/2008;

- nel complesso il nuovo programma così come integrato contiene in sé i caratteri peculiari di un progetto di promozione sportiva, progetto che concepito come un'attività esplicabile su ampie zone del territorio è rivolto a diffondere la disciplina del ciclismo nelle sue varie forme praticabili: amatoriale, dilettantistica e dell'utilizzo del tempo libero, utilizzando le leve della comunicazione verbale e visiva con incontri-dibattito e convegni, quelli dell'esercizio sportivo attraverso raduni e corse ciclo-amatoriali, e quello emozionale e di immagine mediante lo svolgimento di manifestazioni sportive e gare per professionisti con gli eventi ricreativi collaterali;
- il complesso delle attività proposte dall'Associazione in argomento, hanno avuto inizio il 24.11.2008, e si concluderanno il 01.06.2009;

Ritenuto opportuno procedere, per le motivazioni sopra esposte e in considerazione che le manifestazioni integrative, connesse allo svolgimento della tappa ciclistica "Chieti-Blockhaus" del Giro d'Italia 2009, conferiscano maggiore visibilità al progetto stesso, all'approvazione del programma complessivo dell'ASD BIKE PROMOTION ABRUZZO così come sopra riformulato, in in aggiornamento del programma, precedentemente approvato con la propria DGR n°1115 del 21.11.2008;

Accertata in relazione alle predette disposizioni la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

Vista la L.R. 14/09/1999, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che il Dirigente del Servizio Sport, Impiantistica Sportiva della Direzione, Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive ha espresso parere favorevole in ordi-

ne alla regolarità e legittimità del presente provvedimento;

Udito il Relatore;


A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIEBRA


1. per le motivazioni in premessa, che si richiamano integralmente, di approvare, l'aggiornamento del programma dall'ASD BIKE PROMOTION ABRUZZO con sede in Chieti così come formulato nella nota data 06.05.2009, acquisita al protocollo della Segreteria del Componente la Giunta in pari data al n°298 e al protocollo del Servizio Sport al n°750/S -(all.A), con la seguente nuova articolazione:
 - 25.11.2008 incontro – dibattito presso I.T.C.G. F. Galiani di Chieti;
 - 01.12.2008 incontro – dibattito presso Scuola Media G. Mazzini Pescara;
 - 07.12.2008 raduno cicloamatoriale "Pedalata d'Inverno";
 - 24.05.2009 corsa ciclistica amatoriale Chieti –Blockhaus;
 - 26.05.2009 Chieti – convegno sul tema "Sport e Disabilità";
 - 26.05.2009 Chieti – partita di Calcio Nazionale ex Ciclisti V/S Nazionale Giornalisti Sportivi;
 - 26.05.2009 Chieti – Notte Rosa del Mediterraneo;
 - 27.05.2009 Chieti –mostre itineranti prodotti locali e partenza tappa del Giro D'Italia 2009;
 - 28.05.2009 Chieti - Estrazione lotteria "Metti in Giro la fortuna";
 - 01.06.2009 Chieti - Criterium degli Assi 2009 Città di Chieti di ciclismo professionistico;

2. di confermare, l'assegnazione della somma di € 85.000,00 già impegnata sulla U.P.B. 10.01.03 – Cap. 91627 bilancio esercizio finanziario, anno 2008, con la D.D. n°DF3/230 del 21.11.2008 – impegni n°6443/08 e 6444/08, in favore della ASD BIKE PROMOTION ABRUZZO con sede in Chieti – via Pescara, 498, a titolo di compartecipazione delle spese da sostenere per la realizzazione del programma di cui al precedente punto 1 dell'importo preventivo di €161.200,00;
3. di demandare a successivi provvedimenti, di competenza del Dirigente del Servizio Sport e Impiantistica Sportiva, la liquidazione e l'erogazione della somma, previa verifica e accertamento delle attività programmate
nonché della rendicontazione delle spese sostenute;
4. di inviare copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
 - al Servizio Ragioneria e Credito della Regione Abruzzo;
 - alla Direzione Riforme Istituzionali Enti Locali Bilancio e Attività Sportive ai sensi dell'art. 16, c.11, della L.R. n. 7/02;
5. di disporre che il presente provvedimento, venga pubblicato sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;


Segue Allegato



A.S.D. BIKE PROMOTION ABRUZZO




Preg.mo Avv. Carlo Masci
Assessore Riforme Istituzionali
Enti Locali, Bilancio e Attività Sportive
Regione Abruzzo
Viale Bovio n. 429



PESCARA

A.S.D. BIKE PROMOTION ABRUZZO



OGGETTO: Integrazione richiesta compartecipazione e finanziamento del 10 e 17 novembre 2008.

Il sottoscritto Dott. Maurizio Formichetti, nato a Chieti il 02/03/1956 ed ivi residente in Via Strada Solferino n. 16, codice fiscale FRM MRZ 56C02 C632R, tel. 338/7220450, Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica BIKE PROMOTION ABRUZZO, con sede in Chieti, Via Pescara n. 498, P.IVA 021496440693, ad integrazione delle note già depositate presso Codesta Spettabile Regione rispettivamente in data 10/11/2008 - Prot. Giunta Regionale D'Abruzzo n. 2977/S) e 17/11/2008 (Prot. Giunta Regionale D'Abruzzo n. 3005/S), riferisce quanto segue.

L'A.S.D. Bike Promotion Abruzzo, nell'ambito del progetto approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 115 del 20/11/2008, concernente l'organizzazione e gestione di eventi sportivi a carattere promozionale, intende richiedere a Codesto Assessorato l'aggiornamento del calendario di iniziative a suo tempo approvate, finalizzate ad inserire nel programma di cui alle note sopraccitate, le seguenti ulteriori manifestazioni, legate alla tappa ciclistica "Chieti - Blockhaus" del Giro d'Italia, nella consapevolezza che tale integrazione al programma costituirebbe un maggiore punto di forza del progetto stesso.

Pertanto, oltre alle iniziative già svolte quali:

25/11/2009: incontro - dibattito presso I.T.C.G. F. Galiani di Chieti alla presenza di Danilo Di Luca e Dario Cataldo;

01/12/2008: incontro - dibattito presso Scuola Media G. Mazzini di Pescara alla presenza di Danilo Di Luca;


ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 258 del 25 MAG. 2009

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Walter Garianti)

Walter Garianti





A.S.D. BIKE PROMOTION ABRUZZO

07/12/2008: raduno cicloamatoriale denominata "Pedalata d'Inverno", con partenza ed arrivo nel comune di Chieti dopo aver attraversato i comuni dell'Area Metropolitana Chieti – Pescara.

Si intendono svolgere, altresì, le seguenti altre attività:

24/05/2009: corsa ciclistica amatoriale Chieti-Blockhaus;

26/05/2009: **ore 10.00 e seguenti**: presso la Sala Consiliare della Provincia di Chieti, Convegno

dal titolo "Sport e disabilità";

ore 18.00: presso lo Stadio Angelini di Chieti, partita di calcio "Nazionale Ex

Ciclisti" contro "Nazionale Giornalisti Sportivi";

dalle ore 19.00: presso Centro cittadino, "Notte Rosa del Mediterraneo" -

manifestazioni sportive;

27/05/2009: **dalle ore 9.00 e seguenti**: in Chieti, mostre itineranti prodotti locali;

ore 15.00: partenza tappa Chieti- Blockhaus;

28/05/2009: **ore 11,30**: presso sede Comune di Chieti, estrazione lotteria "Metti in giro la

fortuna".

Queste ultime attività saranno realizzate, come da scrittura privata redatta in data 04/05/2009 e qui allegata, in collaborazione con l'Associazione Sportiva Dilettantistica TEATE SPORT, con sede in Chieti, Via Anelli Fieramosca n. 118, cod. fisc. e P.IVA 93042130695, rappresentata dal Dott. Giovanni Carlucci, nato a Bomba (CH) il 13/07/1952 e residente in Chieti, Via Anelli Fieramosca n. 118, cod. fisc. CRL GNN 52L13 A956D, a cui la A.S.D. Bike Promotion provvederà a corrispondere un compenso complessivo di € 35.000,00 (trentacinquemila/00) oltre IVA.

Infine, il programma si concluderà come a suo tempo proposto ed approvato in data:

01/06/2009 – Criterium degli Assi – Città di Chieti di ciclismo professionistico.

Tutto ciò premesso, con la presente





A.S.D. BIKE PROMOTION ABRUZZO

CHIEDE

L'autorizzazione a modificare il programma approvato con delibera della Giunta Regionale n. 115 del 20/11/2008 nell'ambito di quanto previsto dalla Legge Regionale 10/09/1993, n. 56 – Norme in materia di promozione culturale – art. 22, commi 3 e 4 – Realizzazione di iniziative volte alla promozione ed approfondimento e sviluppo delle attività del tempo libero.

Nel restare a disposizione per ogni e qualsiasi chiarimento, si porgono i migliori distinti saluti.

Chieti, li 06 maggio 2009.

Si allega: 1 -Scrittura Privata;

2 - Nuovo prospetto bilancio previsione spese.

Il Presidente

A.S.D. Bike Promotion Abruzzo

(Dott. Maurizio Formichetti)





SCRITTURA PRIVATA

con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge.

TRA

Associazione Sportiva Dilettantistica BIKE PROMOTION ABRUZZO, con sede in Chieti, Via Pescara n. 498, P.IVA 021496440693, rappresentata dal Dott. Maurizio Formichetti, nato a Chieti il 02/03/1956 ed ivi residente in Via Strada Solferino n. 16, codice fiscale FRM MRZ 56C02 C632R,

E

Associazione Sportiva Dilettantistica TEATE SPORT, con sede in Chieti, Via Anelli Fieramosca n. 118, cod. fisc. e P.IVA 93042130695, rappresentata dal Dott. Giovanni Carlucci, nato a Bomba (CH) il 13/07/1952 e residente in Chieti, Via Anelli Fieramosca n. 118 cod. fisc. CRL GNN 52L13 A956D,

si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO

- che la A.S.D. Bike Promotion Abruzzo ha per oggetto lo sviluppo e la diffusione del ciclismo attraverso l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, nonché la promozione e l'organizzazione di gare ed ogni altra attività ciclistica in genere;
- che il prossimo 27 maggio 2009 è prevista la tappa ciclistica Chieti-Blockhaus del Giro d'Italia 2009;
- che è interesse della A.S.D. Bike Promotion Abruzzo affidare l'organizzazione di tutte le attività connesse alla realizzazione di tale evento sportivo alla A.S.D. Teate Sport;
- che è interesse della A.S.D. Teate Sport curare l'organizzazione di tutte le attività connesse alla realizzazione della tappa ciclistica Chieti-Blockhaus del Giro d'Italia 2009, dietro riconoscimento di un corrispettivo da parte della A.S.D. Bike Promotion Abruzzo;

tanto premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente scrittura;



2. La A.S.D. Bike Promotion Abruzzo riconosce alla A.S.D. Teate Sport un compenso complessivo di € 35.000,00 (trentacinquemila/00) oltre IVA, per l'organizzazione dei seguenti eventi sportivi:

24/05/2009: corsa ciclistica amatoriale Chieti-Blockhaus;

26/05/2009: **ore 10.00 e seguenti**: presso la Sala Consiliare della Provincia di Chieti,

Convegno dal titolo "Sport e disabilità";

ore 18.00: presso lo Stadio Angelini di Chieti, partita di calcio "Nazionale Ex Ciclisti" contro "Nazionale Giornalisti Sportivi";

dalle ore 19.00: presso Centro cittadino, "Notte Rosa del Mediterraneo" - manifestazioni sportive;

27/05/2009: **dalle ore 9.00 e seguenti**: in Chieti, mostre itineranti prodotti locali;

ore 15.00: partenza tappa Chieti- Blockhaus;

28/05/2009: **ore 11.30**: presso sede Comune di Chieti, estrazione lotteria "Metti in giro la fortuna".

3. Il suddetto compenso sarà corrisposto entro trenta giorni dalla presentazione della fattura a mezzo bonifico bancario.
4. I legali rappresentanti delle suindicate associazioni sportive dilettantistiche dichiarano di accettare le condizioni contrattuali stabilite nella presente scrittura privata.
5. La presente scrittura sarà registrata solo in caso d'uso con oneri a carico della parte inadempiente.


Fatto in duplice originale; letto, confermato e sottoscritto in Chieti il 4 maggio 2009.

LE PARTI
A.S.D. BIKE PROMOTION ABRUZZO
 Dott. PRESIDENTE Edmichetti
 Via Solferino, 16 - CHIETI 66100
 Partita IVA 02196440992

A.S.D. TEATE SPORT
 Via Solferino, 16 - 66100 CHIETI
 Tel. 3367220436
 p. iva e codice fiscale 93042130695
 e-mail: amministrazione@teatesport.it

GIUNTA REGIONALE ABRUZZO
 PRESIDENZA REGIONALE
 P. 102
 CHIETI

2/2



A.S.D. BIKE PROMOTION ABRUZZO



PREVENTIVO DI MASSIMA
 USCITE RELATIVE
 ALL'ORGANIZZAZIONE DEL CRITERIUM DEGLI ASSI
 ED EVENTI COLLATERALI E DELLA TAPPA
 DEL GIRO D'ITALIA 2009
 CHIETI - BLOCKHAUS
 27 maggio 2009

COSTI

• Materiale Pubblicitario e Premi	€ 50.000,00
• Buffet e Ristorazione	€ 2.000,00
• Spese Impiantistica e per Organizzazione	€ 25.000,00
• Servizi di Viabilità	€ 3.000,00
• Compensi Corridori Professionisti	€ 26.000,00
• Ritenute Fiscali Professionisti	€ 5.000,00
• Tasse Federali per Organizzazione Gara	€ 8.000,00
• Iva e Tasse	€ 6.000,00
• Interessi Bancari Passivi e Varie	€ 2.000,00
• Incontri scolastici	€ 2.000,00
• Manifestazione Cicloamatoriale	€ 5.000,00
• Convegno	€ 6.000,00
• Spese legate organizzazione Notte Rosa	€ 5.000,00
• Spese legate partita di calcio per beneficenza	€ 1.500,00
• Affitto Albergo Mamma Rosa	€ 15.000,00

€ 161.200,00

A.S.D. BIKE PROMOTION ABRUZZO
 PRESIDENTE
 Via Solofina, 6 - CHIETI - 66100
 Partita IVA 02196440693

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
 Servizio Sport
 Impiantistica Sportiva

La presente copia formata da n° 1
 pagine è conforme all'originale.
 Pescara, il 27/05/09

DECRETI

Presidente della Giunta Regionale

DECRETO 25.05.2009, n. 30:

Conferma Commissioni per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi ERP in essere – sede Pescara.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

- Di confermare la composizione della Commissione per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP con sede PESCARA come segue:

D.P.G.R. n. 67 del 29.03.2002 - PRESIDENTE Dott. Cappa Giansaverio;

Componenti in rappresentanza dei Sindacati dei dipendenti:

D.P.G.R. n. 67 del 29.03. 2002- Sig. Marzuoli Graziano (UIL);

Componenti in rappresentanza dei Sindacati degli assegnatari:

D.P.G.R. n. 67 del 29.03.2002 - Sig. Cammarota Donato (SUNIA-CGIL)

D.P.G.R. n. 67 del 20.03.2002 - Sia Corrado Alberto (SICET-CISL)

Rappresentante Ater:

D.P.G.R. N. 67 del 29.03.2002 - Sig. Di Peco Fabio.

- Di dare atto che la conferma nella carica ha validità fino all'entrata in vigore della legge di riordino sui soggetti di cui all'art. 1 della Legge Regionale 24.03.2009, n. 4.

L'Aquila, lì 25.05.2009

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Dott. Giovanni Chiodi

DECRETO 25.05.2009, n. 31:

Conferma Commissioni per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi ERP in essere – sede L'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

Di confermare la composizione della Commissione per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP con sede L'AQUILA come segue e contestualmente nominare il rappresentante Ater:

D.P.G.R. n. 66 del 29.03.2002 - PRESIDENTE Dott. Alberto Sgambati;

Componenti in rappresentanza dei Sindacati dei dipendenti:

D.P.G.R. n. 119 del 17.08.2006- Sig. Migliarini Franco (UIL);

Componenti in rappresentanza dei Sindacati degli assegnatari:

D.P.G.R. n. 233 del 6.11.2002 - Sig. Salvatore Martire Luca (SUNIA)

D.P.G.R. n. 149 del 19.08.2003 - Sig. Fabi Rodolfo (SICET-CISL)

Rappresentante Ater:

- Sig. Butticci Massimo.

- Di dare atto che la conferma nella carica ha validità fino all'entrata in vigore della legge di riordino sui soggetti di cui all'art. 1 della Legge Regionale 24.03 .2009, n. 4.

L'Aquila, lì 25.05.2009

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Dott. Giovanni Chiodi

DECRETO 25.05.2009, n. 32:

Conferma Commissioni per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi ERP in essere – sede Chieti.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

- Di confermare la composizione della Commissione per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP con sede CHIETI come segue:

D.P.G.R. n. 148 del 19.08.2003 - PRESIDENTE Dott. Brizio Montinaro;

Componenti in rappresentanza dei Sindacati dei dipendenti:

D.P.G.R. n. 163 del 23.11.2005 - Sig.ra Gabriella Di Girolamo (CISL);

Componenti in rappresentanza dei Sindacati degli assegnatari:

D.P.G.R. n. 64 del 29.03.2002 - Sig. Mancini Geremia (UGIL)

D.P.G.R. n. 163 del 23.11.2005 - Sig.ra Roberta Frittella (SUNIA-CIGL)

Rappresentante Ater:

D.P.G.R. N. 64 del 29.03.2002 - Sig. Pulsinelli Manfredi.

- Di dare atto che la conferma nella carica ha validità fino all'entrata in vigore della legge di riordino sui soggetti di cui all'art. 1 della Legge Regionale 24.03.2009, n. 4.

L'Aquila, lì 25.05.2009

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Dott. Giovanni Chiodi

DECRETO 25.05.2009, n. 33:

Conferma Commissioni per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi ERP in essere – sede Teramo.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

- Di confermare la composizione della Commissione per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP con sede TERAMO come segue e sostituire il rappresentante Ater:

D.P.G.R. n. 69 del 29.03.2003 - PRESIDENTE Dott. Ugo De Aloysio;

Componenti in rappresentanza dei Sindacati dei dipendenti:

D.P.G.R. n. 28 del 13.03.2003- Sig. Rastelli Gabriele (UIL);

Componenti in rappresentanza dei Sindacati degli assegnatari:

D.P.G.R. n. 173 del 15.12.2006 - Sig. Varalli Giovanna (SUNIA)

D.P.G.R. n. 69 del 29.03.2002 - Sig. Di Bernardo Antonio (SICET-CISL)

Rappresentante Ater:

- Geom. Claudio Angelozzi.

- Di dare atto che la conferma nella carica ha validità fino all'entrata in vigore della legge di riordino sui soggetti di cui all'art. 1 della Legge Regionale 24.03.2009, n. 4.

L'Aquila, lì 25.05.2009

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Dott. Giovanni Chiodi

DECRETO 25.05.2009, n. 34:

Conferma Commissioni per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi ERP in essere – sede Sulmona.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

- Di confermare la composizione della Commissione per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP con sede SULMONA come segue:

D.P.G.R. n. 127 del 6.11.2007 - PRESIDENTE Dott. Domenico Taglieri;

Componenti in rappresentanza dei Sindacati dei dipendenti:

D.P.G.R. n. 68 del 29.03. 2002 - Sig. Petrella Ezio (UIL);

Componenti in rappresentanza dei Sindacati degli assegnatari:

D.P.G.R. n. 150 del 17.10.2006 - Sig. Di Ramio Luigi (CONIA)

D.P.G.R. n. 48 del 14.03.2008 - Sig. Fernando Antonio Doddi (ANIA)

Rappresentante Ater:

D.P.G.R. N. 23 del 16.02.2005 - Sig. Tirabassi Mauro.

- Di dare atto che la conferma nella carica ha validità fino all'entrata in vigore della legge di riordino sui soggetti di cui all'art. 1 della Legge Regionale 24.03.2009, n. 4.

L'Aquila, li 25.05.2009

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Dott. Giovanni Chiodi

DECRETO 25.05.2009, n. 35:

Conferma composizione Commissione per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di ERP – Ater di Lanciano.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

- Di confermare la composizione della Commissione per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP con sede LANCIANO come segue:

D.P.G.R. n. 37 del 6.03.2007 - PRESIDENTE - Dott. Camillo Romandini,

Componenti in rappresentanza dei Sindacati dei dipendenti:

D.P.G.R. n. 172 del 15.12.2006- Sig. Vichiarello Nicola (CGL);

Componenti: in rappresentanza dei Sindacati degli assegnatari:

D.P.G.R. n. 172 del 15.12.2006 - Sig. Primavera Beniamino (Sicet-CISL);

D.P.G.R. n. 65 del 29.03.2002 - Sig. De Gregorio Porta (UGL);

Rappresentante Ater: Decaduto.

- Di dare atto che la conferma nella carica ha validità fino all'entrata in vigore della legge di riordino sui soggetti di cui all'art. 1 della Legge Regionale 24.03.2009, n. 4.

L'Aquila, li 25.05.2009

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Dott. Giovanni Chiodi

DECRETO 25.05.2009, n. 36:

Conferma Commissioni per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi ERP in essere – sede Avezzano.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

- Di confermare la composizione della Commissione per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP con sede AVEZZANO come segue:

D.P.G.R. n. 223 del 17.10.2002 - PRESIDENTE Dott. Mario Maria Pinelli;

Componenti in rappresentanza dei Sindacati dei dipendenti:

D.P.G.R. n. 162 dell'8.11. 2006 - Sig. Giuseppe Lucidi (UIL);

Componenti in rappresentanza dei Sindacati degli assegnatari:

D.P.G.R. n. 63 del 29.03.2002 - Sig. Trippitelli Corrado (ANIA)

D.P.G.R. n. 162 dell'8.11.2006 - D.ssa Anna Dioletta (CONIA)

Rappresentante Ater:

D.P.G.R. N. 23 del 16.02.2005 - Sig. Ridolfi Vincenzo

- Di dare atto che la conferma nella carica ha validità fino all'entrata in vigore della legge di riordino sui soggetti di cui all'art. 1 della Legge Regionale 24.03.2009, n. 4.

L'Aquila, lì 25.05.2009

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Dott. Giovanni Chiodi

DECRETO 25.05.2009, n. 37:

Conferma composizione Commissione per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di ERP – sede Vasto.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

- Di confermare la composizione della Commissione per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP con sede VASTO come segue:

Delibera di Giunta n. 72 del 29.01.2008- PRESIDENTE - Dott. Dario Bafile;

Componenti in rappresentanza dei Sindacati dei dipendenti:

D.P.G.R. n. 133 del 23.11.2007 - Sig. De Gregorio Porta Leonardo (UGL);

Componenti: in rappresentanza dei Sindacati degli assegnatari:

D.P.G.R. n. 133 del 23.11.2007 - Sig. Barisano Gabriele (UNIAT-UIL);

D.P.G.R. n. 133 del 23.11.2007 - Sig. Di Stefano Giancarlo (CONIA);

Rappresentante Ater:

D.P.G.R. n. 133 del 23.11.2007 - Sig. Di Virgilio Antonio.

- Di dare atto che la conferma nella carica ha validità fino all'entrata in vigore della legge di riordino sui soggetti di cui all'art. 1 della Legge Regionale 24.03.2009, n. 4.

L'Aquila, lì 25.05.2009

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Dott. Giovanni Chiodi

DECRETO 25.05.2009, n. 38:

Costituzione Nucleo Regionale Conti Pubblici di cui alla deliberazione n. 19 del 21 febbraio 2008 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 che, agli articoli 2 e 3, disciplina le competenze del Comitato interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) in tema di armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie e prevede, tra queste, competenze in tema di elaborazione di indirizzi generali per l'azione italiana in sede comunitaria e di coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate, oltre che competenze in tema di direttive generali per il proficuo utilizzo delle risorse finanziarie comunitarie e nazionali;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 che, nel ridefinire le competenze del CIPE, demanda ad esso il compito di definire, nell'ambito degli indirizzi del Governo, le linee generali di politica economica per lo sviluppo delle diverse aree del Paese, ed in particolare delle aree sottoutilizzate;

Visti la legge 27 dicembre 2002, n. 289, (finanziaria 2003), che agli articoli 69 e 61 ha istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, il Fondo per le Aree Sottoutilizzate che attribuisce unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi speciali, a finanziamento nazionale, aggiuntivi alle risorse comunitarie. Tali norme identificano, inoltre, gli strumenti di intervento finanziabili con risorse FAS e prevedono che le amministrazioni riferiscano al CIPE in ordine all'andamento degli strumenti;

Visto la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo 1,

comma 864, relativo alla definizione del Quadro strategico nazionale (QSN) per la politica di coesione 2007-2013, individuato quale sede della programmazione unitaria delle risorse aggiuntive, nazionali e comunitarie, e quale quadro di riferimento, per le priorità individuate, della programmazione delle risorse ordinarie in conto capitale, fatte salve le competenze regionali in materia;

Vista la deliberazione CIPE 3 maggio 2002, n. 36 (G.U. n. 167/2002) istitutiva di un "Fondo di premialità" da attribuire alle Regioni ed alle Province autonome, per il consolidamento della rete dei Nuclei regionali Conti Pubblici Territoriali" (CPT) dell'importo di 10,330 milioni di euro; nonché la deliberazione CIPE 22 marzo 2006 n. 1 (G.U. n. 142/2006) che ha assegnato una ulteriore quota premiale di 10,330 milioni di euro per incentivare la definitiva messa a regime della citata rete;

Viste le deliberazioni CIPE 19 dicembre 2003 n. 134 (G.U. n. 104/2004) e 22 marzo 2006 n. 6 (G.U. n. 183/2006) che hanno assegnato definitivamente le risorse premiali di cui alla citata delibera n. 36/2002;

Considerato che i Conti Pubblici Territoriali, prodotto del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), costituiscono un insostituibile strumento di monitoraggio delle risorse finanziarie pubbliche impiegate in ciascun territorio regionale e garantiscono la produzione, su base regionale, di conti consolidati per l'intero settore pubblico allargato, con caratteristiche di completezza, qualità, flessibilità, affidabilità e comparabilità;

Preso atto dell'esigenza espressa dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)- Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e coesione (DPS), di porre in essere attività finalizzate alla diffusione e all'accessibilità completa della banca dati CPT; ciò allo scopo di offrire informazioni sia a supporto della redazione, da parte delle amministrazioni, dei cronopro-

grammi di spesa di cui alla delibera CIPE 21 dicembre 2007 n. 166, (concernente la programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate in attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013), sia a supporto della valutazione di coerenza delle politiche pubbliche con gli obiettivi programmatici nazionali e regionali;

Considerato che a tal fine la citata deliberazione CIPE n. 166/2007, per quanto attiene al rafforzamento del sistema dei Conti Pubblici Territoriali (Nuclei regionali Conti Pubblici Territoriali ed Unità tecnica Conti Pubblici Territoriali presso il DPS), finalizza lo 0,0008 di ciascun programma attuativo FAS alla costituzione di un fondo premiale e di sostegno (dell'ammontare complessivo di 36,128 Milioni di euro) demandando ad una successiva deliberazione la definizione delle regole di attribuzione dello stesso;

Constatato che con deliberazione CIPE n. 19 del 21 febbraio 2008 (G.U. 10/9/2008 S.O. alla S.G. n. 212). in esecuzione della citata deliberazione 166/2007, è stato approvato il riparto del fondo premiale e sono state definite le procedure e le modalità di funzionamento del meccanismo premiale e di sostegno all'attività svolta per "Conti Pubblici Territoriali";

Constatato, altresì che la citata deliberazione CIPE n. 19/2008 all'Allegato 2 disciplina la "Struttura del Sistema Conti Pubblici Territoriali", sia con riferimento al nucleo centrale denominato Unità Tecnica Conti Pubblici Territoriali presso il DPS, sia con riferimento ai Nuclei Regionali. Per quanto riguarda, in particolare, questi ultimi è previsto che essi siano costituiti con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni e siano composti da personale dipendente, dotato di competenze tecniche ed operative adeguate alle funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione, con particolare riferimento alla rilevazione, monitoraggio ed analisi dei flussi di spesa e di entrata del settore pubblico allargato;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla costituzione del Nucleo Regionale Conti Pubblici della Regione Abruzzo ed opportuno arricchire lo stesso, rispetto al Nucleo operante dal 2002 ad oggi, dell'esperienza assicurata da dipendenti appartenenti a strutture organizzative della Giunta Regionale diverse e deputate comunque allo svolgimento di funzioni specialistiche strettamente attinenti alle attività di rilevazione ed analisi da svolgere;

Viste le note, Prot..N° RA/1355, N° RA/1356, N° RA/1358 e N° RA/1359 tutte in data 07.01.2009, con le quali la Dott.ssa Filomena Ibello, nella qualità di Responsabile del Nucleo Regionale operante in Regione dal 2002 ha provveduto a richiedere la designazione di personale, idoneo all'inserimento nel nominando Nucleo, al Servizio Bilancio, al Servizio Risorse finanziarie, alla Struttura Speciale di Supporto Controllo di gestione e al Segretariato Generale della Presidenza - Struttura Complessa attuazione del Programma di Governo;

Vista la nota Prot. n. RA/3150 del 09.01.2009 con la quale il Segretariato Generale della Presidenza ha segnalato il nominativo della Dott.ssa Michela Iacobucci, Categoria C, appartenente alla Struttura Attuazione - Programma di Governo e Controllo Strategico;

Vista la nota Prot. n. RA/37099 del 17.03.2009, con la quale la Dott.ssa Michela Iacobucci comunica la propria momentanea indisponibilità dovuta a sopraggiunti motivi personali;

Vista la nota prot. n. RA/4517 del Servizio "Bilancio" e la nota Prot. n. RA/4147 del Servizio "Risorse Finanziarie", datate 13.01.2009, con le quali i dirigenti delle predette Strutture hanno segnalato l'impossibilità di individuare, per contingenti impegni lavorativi, i nominativi richiesti e si sono riservati di segnalare nominativi, non appena le condizioni lavorative lo permetteranno; ciò al fine di una eventuale successiva integrazione del Nucleo;

Vista la nota Prot. n. 3 del 13.01.2009 con la quale la Struttura Speciale di Supporto Controllo di Gestione ha segnalato i seguenti nominati in quanto in possesso dei requisiti richiesti:

- Roberta Rizzone - Specialista economista - Responsabile dell'ufficio Analisi di Efficienza ed Efficacia Gestionale;
- Fabrizio Pieri - Assistente informatico;
- Giovanna Di Bartolomeo - Collaboratore specializzato informatico;

Ritenuto dover confermare, quali componenti del Nucleo, anche Raffaella Zaini, Marisa Papola e Mara Sorge, già componenti del Nucleo operante dal 2002;

Vista deliberazione CIPE 22 dicembre 2006 n. 174 (G.U. n. 95/2007) con cui è stato approvato il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013;

Vista la deliberazione CIPE 21 dicembre 2007 n. 166 recante tra l'altro misure per il rafforzamento del sistema dei Conti Pubblici Territoriali e l'istituzione di un fondo premiale costituito dalla finalizzazione di risorse di ciascun programma attuativo FAS;

Vista la deliberazione CIPE 21 febbraio 2008 n. 19 avente ad oggetto: "Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 - Definizione delle procedure e delle modalità di attuazione del meccanismo premiale e di sostegno collegato ai Conti Pubblici Territoriali".

Visto lo Statuto della Regione Abruzzo;

Vista la Legge Regionale 14 settembre 1999 n. 77 recante norme in materia di organizzazione della Regione;

DECRETA

1. E' costituito, ai sensi e per gli effetti della deliberazione CIPE 21 febbraio 2008 n. 19 il Nucleo Conti Pubblici territoriali della Regione Abruzzo (Nucleo Regionale CPT Abruzzo) così composto:

- Filomena Ibello - Dirigente - Componente e Responsabile del Nucleo;
 - Elena Sico - Dirigente - Componente;
 - Raffaella Zaini - Funzionario esperto economista - Componente;
 - Domenico Madonna — Specialista economista - Componente;
 - Roberta Rizzone - Specialista economista - Componente;
 - Marisa Papola - Assistente contabile - Componente;
 - Fabrizio Pieri - Assistente informatico - Componente;
 - Giuliana Cavicchia - Collaboratore specializzato amministrativo contabile - Componente;
 - Giovanna Di Bartolomeo - Collaboratore specializzato informatico - Componente.
 - Mara Sorge - Collaboratore amministrativo contabile - Componente;
2. I dipendenti suindicati continuano a far parte dell'organico delle strutture di appartenenza e vi prestano servizio, svolgendo, i compiti e le funzioni ad essi affidati. Le attività del Nucleo di cui sono componenti devono, infatti, essere assicurate in via aggiuntiva;
 3. Il Nucleo Regionale partecipa alla Rete dei Nuclei coordinata dall'Unità Tecnica Conti Pubblici Territoriali del DPS;
 4. Al Nucleo Regionale CPT Abruzzo è affidata la realizzazione di:
 - tutte le attività ascritte ai Nuclei regionali dalla citata deliberazione CIPE 19/2008 e, in particolare, la predisposizione (con il controllo e il coordinamento della Unità Tecnica Conti Pubblici Territoriali) del conto consolidato del settore pubblico allargato a livello regio-

nale e la rilevazione, sul proprio territorio, dei conti di tutti gli Enti territoriali a livello regionale e subregionale. Il Nucleo collabora, altresì, alla definizione dei metodi ed effettua analisi dei dati rilevati, anche eventualmente avvalendosi di supporti esterni e di collaborazioni specialistiche adeguate; individua, poi, adeguate forme di raccordo con le Province e i Comuni per un efficace interscambio tecnico e informativo;

- ogni altra attività che la Rete dei Nuclei e l'Unità Tecnica CPT del DPS stabiliranno di porre in essere per migliorare quantità e qualità delle informazioni prodotte a supporto della programmazione nazionale e regionale
- specifiche attività di analisi richieste dalla Regione, a supporto di proprie decisioni programmatiche;

5. L'Amministrazione regionale garantisce, anche attraverso l'utilizzo delle risorse premiali, le condizioni necessarie all'espletamento dei compiti assegnati, in termini di risorse strumentali e professionali e di modalità organizzative;

6. Di stabilire che il Nucleo Regionale Conti Pubblici Territoriali, ferma rimanendo la sua specificità ed i compiti e le funzioni ad esso ascritti, è allocato presso la Struttura Speciale di Supporto Controllo di Gestione.

7. Di notificare copia del presente atto ai componenti del Nucleo come sopra nominati;

8. Di trasmettere copia del presente Decreto all'Unità Tecnica Conti Pubblici Territoriali del MISE - DPS.

9. Di pubblicare il presente Decreto sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*, ai sensi e per gli effetti della L.R. 9.08.1999, N. 63.

L'Aquila, li 25.05.2009

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Dott. Giovanni Chiodi

ORDINANZE

Presidente della Giunta Regionale

ORDINANZA 03.04.2009, n. 5:

Profilassi della Malattia Vescicolare dei suini; revoca delle misure sanitarie adottate con propria ordinanza n. 4 del 21.11.2008 per i focolai secondari insorti nel territorio della Provincia di L'Aquila rispettivamente nei territori di competenza delle AA.SS.LL. di L'Aquila e Avezzano – Sulmona.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Omissis

ORDINA

1. La revoca della propria precedente Ordinanza n. 4 del 21/11/2008 relativa alle misure restrittive di carattere sanitario già emanate per i focolai secondari citati nella medesima Ordinanza.
2. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero della Salute, ai Sindaci dei Comuni interessati dalla precedente Ordinanza, ai Servizi veterinari delle Az. UU.SS.LL. della Regione Abruzzo e al Nas carabinieri di Pescara;
3. Di trasmettere la presente Ordinanza al *B.U.R.A.* per la pubblicazione:

L'Aquila, li 3.04.2009

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Dott. Giovanni Chiodi

DETERMINAZIONI

Direttoriali

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ
DELL'ARIA E SINA*

PROVVEDIMENTO/MODIFICA AUTORIZ-
ZAZIONE UNICA 07.02.2007, N. 7:

**Determinazione n. DA13/16 del
18.05.2009. Modifica Autorizzazione Unica
n° 7 DN2/14 del 07/02/2007. Società: Istonia
Energy S.r.l. Via Alessandro III, 23 - 66054
Vasto (CH).**

L'AUTORITA' COMPETENTE
(D.G.R. 351 del 12/04/2007 e s.m.i.)

Omissis

MODIFICA

Omissis

Art. 1

L'art. 2 della determinazione DN2/14 del
07/02/2007 è così sostituito:

L'impianto e le opere connesse devono es-
sere realizzate in conformità al progetto defini-
tivo approvato nella conferenza dei servizi così
come modificato dalla documentazione di
seguito elencata:

- Relazione geologica e geotecnica del
31/03/2009,
- Tav. n° 3 Prospetti scala 1:100 – Marzo
2009,
- Tav. n° 4 Sezioni scala 1:100 - Marzo
2009,

agli atti del Servizio Politica Energetica,
Qualità dell'Aria e SINA nonché allegati al
presente provvedimento.

Omissis

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iris Flacco

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ
DELL'ARIA E SINA*

PROVVEDIMENTO/AUTORIZZAZIONE
UNICA 26.05.2009, N. 37:

**Determinazione n. DA13/23 del
26.05.2009. Rilascio autorizzazione ai sensi
del D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003, art.
12, per la costruzione e l'esercizio di un
impianto di produzione di energia elettrica
alimentato da biomassa – olio vegetale - di
potenza pari a 1 MW da ubicarsi nel comune
di Controguerra (TE). Società: SO.CA.BI.
s.r.l. C.da San Giovanni, 64 - 64010 Colon-
nella (TE).**

L'AUTORITA' COMPETENTE
(D.G.R. 351 del 12/04/2007 e s.m.i.)

Omissis

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre
2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa che in
questa sede si intende riportato:

Art. 1

La Società SO.CA.BI. s.r.l. con sede legale
a Colonnella in c.da San Giovanni n. 64 di

seguito denominata "Proponente" nella persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D. Lgs. 387/03, alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biomassa oleosa vegetale della potenza pari a 1 MWe da ubicarsi nel comune di Controguerra in c.da Piane Tronto.

Omissis

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iris Flacco

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ
DELL'ARIA E SINA*

PROVVEDIMENTO/AUTORIZZAZIONE
UNICA 26.05.2009, N. 38:

Determinazione n. DA13/24 del 26.05.2009. Rilascio autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003, art. 12, alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 768,60 KWp a copertura integrata di serre e annesso agricolo da ubicarsi nel Comune di Sant'Omero (TE) località Terrabianca foglio 17 particella 427. Società: AGRIENERGY Cooperativa Agricola S.r.l. Via Delle Rose, 9 - 64027 Sant'Omero (TE).

L'AUTORITA' COMPETENTE
(D.G.R. 351 del 12/04/2007 e s.m.i.)

Omissis

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

La società Agrienergy Cooperativa Agricola s.r.l. con sede legale a Sant'Omero in Via Delle Rose, 9 di seguito denominata "Proponente" nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs 387/03, alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 768,60 KWp a copertura integrata di serre e annesso agricolo da ubicarsi nel Comune di Sant'Omero (TE) località Terrabianca foglio 17 particella 427.

Sono fatti salvi i pareri e le autorizzazioni necessarie per la costruzione delle serre e dell'annesso agricolo.

Omissis

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iris Flacco

Dirigenziali

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E
SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE,
CACCIA E PESCA
*SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
AGRICOLTURA TERAMO*

DETERMINAZIONE 26.05.2009, n. DH12/36:
Decreto Legislativo 29 Marzo 2004, n. 102 "Nuova Normativa Fondo di Solidarietà Nazionale" Art. 5 comma 3. Interventi per i danni alle strutture aziendali e scorte. Ecces- so di neve dal 25 gennaio all'8 marzo 2005 in provincia di Teramo Liquidazione contribu- to in conto capitale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Legislativo 29 Marzo 2004, n. 102 “Nuova Normativa Fondo di Solidarietà Nazionale” Art. 5 comma 3. Interventi per i danni alle strutture aziendali e scorte;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 468 del 10/05/2005 che dichiara l'esistenza del carattere d'eccezionalità dell'avverso evento atmosferico “Eccesso di neve dal 25 gennaio all'8 marzo 2005” in provincia di Teramo, nei territori dei Comuni di: Atri, Bisenti, Canzano, Castellalto, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Montefino, Morro d'Oro, Notaresco, Pineto, Roseto degli Abruzzi e Silvi ;

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali N. 05/0055 del 04/08/2005 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n° 187 del 12/08/2005 concernente la dichiarazione dell'esistenza del carattere d'eccezionalità dell'evento calamitoso verificatosi nella provincia di Teramo;

Visto la D.D. DH12/45 del 26/11/2007 con la quale è stato determinato:

- di approvare i verbali d'accertamento preventivo delle Ditte di cui all'elenco allegato “ B “, Capolista Bosica Giampiero, redatti dai tecnici istruttori incaricati di questo Servizio, relativi ai lavori di ripristino delle strutture aziendali danneggiate dall'avverso evento atmosferico “Eccesso di neve dal 25 gennaio all'8 marzo 2005” per un valore del danno effettivo accertato di €2.034.579,69;
- di concedere a n° 76 Ditte inserite nell'elenco “ B “, Capolista Bosica Giampiero, il contributo in conto capitale per un totale di €399.042,11 pari al 19,613 % del valore del danno effettivo accertato di € 2.034.579,69 così come stabilito nei verbali d'accertamento preventivo;
- di liquidare alle Ditte inserite nell'elenco “ B “, Capolista Bosica Giampiero il contribu-

to in conto capitale con successivo atto, determinato in base ai lavori effettivamente eseguiti e subordinatamente all'esito dell'accertamento definitivo, restando a totale carico delle Ditte concessionarie l'eventuale spesa eccedente a quell'ammessa con la presente Determinazione;

- di concedere alle Ditte ammesse di cui all'elenco “ B “, Capolista Bosica Giampiero, 12 (dodici) mesi di tempo per la realizzazione delle opere di ripristino a decorrere dalla data di comunicazione del presente provvedimento;

Visto i certificati di regolare esecuzione dei lavori di ripristino, redatti dai tecnici istruttori di questo Servizio, da cui risultano i lavori effettivamente eseguiti da n. 21 Ditte di cui all'allegato elenco “3” Capolista Agricola Branella s.r.l. e la proposta di liquidazione del contributo in conto capitale per un totale di € 65.680,32 pari al 19,613 % del valore dei lavori di ripristino accertati di €334.881,55;

Considerato che l'importo totale del contributo da liquidare trova capienza nell'impegno n. 4978/2007 assunto sul Capitolo 102004 (cod. SIPE 2323 U.P.B. 07.02.015) con D.D. DH12/45 del 26/11/2007;

Ritenuto , pertanto, di poter liquidare alle 21 Ditte di cui all'allegato elenco “3” Capolista Agricola Branella S.r.l. un contributo in conto capitale totale di €65.680,32 pari al 19,613 % del valore dei lavori di ripristino accertati di € 334.881,55;

Visto la deliberazione di G.R. n. 740 del 10.08.2002 – Approvazione criteri e modalità per l'attuazione dell'art. 16, 5° comma legge 122/01 in materia di contributi di cui all'art. 3, 2° comma , lettere b-c-d-e-f e g della legge 185/92;

Considerato che sulla scorta delle linee guida emanate con circolare 29.07.2008 del M.E.F. Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato,

si attesta che non viene effettuata la procedura di verifica di cui all'art. 2 del Decreto M.E.F. del 18.01.2008, trattandosi di intervento di ordine pubblico di ristoro delle capacità organizzative dei percipienti atto a fronteggiare situazioni calamitose;

Visto l'art. 5 della L.R. 77/99;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa

- di approvare i certificati di regolare esecuzione dei lavori di ripristino eseguiti da n. 21 Ditte di cui all'allegato elenco "3" Capolista Agricola Branella s.r.l., redatti dai tecnici istruttori di questo Servizio, relativi ai lavori di ripristino delle strutture aziendali danneggiate dall'avverso evento atmosferico "Eccesso di neve dal 25 gennaio all'8 marzo 2005";
- di liquidare alle 21 Ditte inserite nell'elenco "3", Capolista Agricola Branella S.r.l. il contributo in conto capitale per un importo totale di € 65.680,32 pari al 19,613 % del valore dei lavori di ripristino accertati di € 334.881,55;
- di dare atto che l'importo totale del contributo da liquidare trova capienza nell'impegno n. 4978/2007 assunto sul Capitolo 102004 (cod. SIPE 2323 U.P.B. 07.02.015) con D.D. DH12/45 del 26/11/2007;

- di autorizzare il Servizio Ragioneria e Credito della Giunta Regionale a disporre il pagamento del contributo in conto capitale assegnato a ciascuna Ditta beneficiaria inserita nell'elenco "3" Capolista Agricola Branella S.r.l. per una somma complessiva di € 65.680,32, mediante accredito sul conto corrente bancario utilizzando il codice IBAN indicato a fianco di ciascuna ditta;
- di inviare il presente atto al Servizio B.U.R.A. Pubblicità ed Accesso per la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* pubblicazione che vale quale notifica a tutte le Ditte inserite nell'elenco "3" Capolista Agricola Branella s.r.l.;
- di ritenere parte integrante e sostanziale della presente determinazione, l'elenco "3", Capolista Agricola Branella s.r.l.;
- contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.A.;

Teramo li 26.05.2009

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

Segue Allegato

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO FORESTE, DEMANIO CIVICO
ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 07.05.2009, n. DH7/406:

**L.R. n. 25/88, art. 16 – Concessione terre
civiche. Comune di Civita D'Antino (AQ).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FORESTE,
DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

Omissis

DETERMINA

per quanto sopra esposto:

- 1) di assegnare i terreni riportati in catasto al Foglio n. 10 particella n. 2; Foglio n. 14 particelle n. 1, 2; Foglio n. 16 particella n. 1, in agro del Comune di Civita D'Antino, alla categoria "A" ai sensi degli artt. 11 della Legge 1766/27 e 7 della L.R. n. 25/88 secondo il combinato disposto degli artt. 14 della Legge 1766/27, 37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e 7/3° comma della L.R. n. 25/88;
- 2) di autorizzare il Comune di Civita D'Antino a concedere, esclusivamente per le finalità di cui dall'art. 16 della L.R. n. 25/88, i terreni di natura demaniale civica riportati al punto n. 1) a favore del Consorzio Gestione Risorse Forestali e Boschive del Territorio della Valle Roveto con sede in Morino con le seguenti prescrizioni: a) prima di procedere alla stipula dell'atto di concessione, il Comune deve attestare che i cives conservano nella propria disponibilità altri terreni in quantità tale da assicurare l'esercizio di "fida pascolo"; b) il Comune deve garantire che sui terreni che si andranno a concedere sia consentito l'esercizio di tutti gli altri diritti che la popolazione esercita abitualmente (quali la raccolta dei prodotti del sottobosco); c) il concessionario deve impiegare il legname eventualmente ritraibile provvedendo a soddisfare prioritariamente l'uso civico del legnatico a favore degli aventi diritto; può, inoltre, provvedere alla commercializzazione del legname eccedente al soddisfacimento di tale bisogno secondo le norme vigenti in materia con la prescrizione che l'eventuale utile ricavato dovrà essere reinvestito ai fini dell'incremento e della valorizzazione del demanio civico, previa autorizzazione del Comune; d) in caso di realizzazione di nuovi impianti il prodotto finale resterà di esclusiva proprietà della collettività di Civita D'Antino; e) nel caso in cui il bilancio del Consorzio si chiuda negativamente la concessione autorizzata con il presente atto viene a decadere, senza che la collettività (proprietaria dei terreni) venga penalizzata sotto qualsiasi forma; h) il Consorzio deve provvedere alla realizzazione degli interventi di carattere agro-silvo-pastorale avvalendosi di personale tecnico con idonea professionalità e qualificazione; i) è vietata la sub-concessione dei terreni di cui al presente atto;
- 3) di autorizzare il Servizio *B.U.R.A.* alla pubblicazione della presente Determinazione.

La presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la concessione della disponibilità, a favore del Comune di Civita D'Antino, delle terre civiche e fa salva ogni altra competenza e/o autorizzazione necessaria per la realizzazione delle iniziative che si andranno a realizzare.

La presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FORESTE
 DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO
Dott.ssa Marzia Di Marzio

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
 SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
 CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
 SERVIZIO FORESTE, DEMANIO CIVICO
 ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 07.05.2009, n. DH7/407:
**L.R. n. 25/88, art. 16 – Concessione terre
 civiche. Comune di L'Aquila – Amministra-
 zione Separata Beni Uso Civico della Frazione
 Roio.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FORESTE,
 DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

Omissis

DETERMINA

per quanto sopra esposto:

- 1) di non ritenere valido l'atto di convenzione già stipulato e registrato tra L'Amministrazione Separata di Roio e la Coop. Aterno Boschi, citato nelle premesse, i cui contenuti hanno validità quale schema di atto di concessione da stipularsi nuovamente tra le parti completo delle prescrizioni contenute nella presente Determinazione
- 2) di assegnare i terreni riportati in catasto al Foglio n. 6 particelle n. 42, 125, 237, 278, 617, in agro del Comune di L'Aquila – Censuario Roio Piano-, alla categoria "A" ai sensi degli artt. 11 della Legge 1766/27 e 7 della L.R. n. 25/88 secondo il combinato disposto degli artt. 14 della Legge 1766/27, 37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e 7/3° comma della L.R. n. 25/88;
- 3) di autorizzare L'Amministrazione Separata Beni Uso Civico della Frazione Roio del Comune di L'Aquila a concedere, esclusi-

vamente per le finalità di cui dall'art. 16 della L.R. n. 25/88, i terreni di natura demaniale civica riportati al punto n. 2) a favore della Cooperativa Aterno Boschi con sede in Cagnano Amiterno (AQ) con le seguenti prescrizioni: a) prima di procedere alla stipula dell'atto di concessione L'Amministrazione Separata in parola deve attestare che i cives conservano nella propria disponibilità altri terreni in quantità tale da assicurare l'esercizio di "fida pascolo"; b) L'Amministrazione Separata deve garantire che sui terreni che si andranno a concedere sia consentito l'esercizio di tutti gli altri diritti che la popolazione della Frazione esercita abitualmente (quale la raccolta dei prodotti del sottobosco); c) il concessionario deve provvedere, tramite l'Amministrazione Separata, a soddisfare l'uso civico del legnatico a favore degli aventi diritto; può, inoltre, provvedere alla commercializzazione del legname eccedente al soddisfacimento di tale bisogno secondo le norme vigenti in materia, con la prescrizione che l'eventuale utile ricavato dovrà essere reinvestito ai fini dell'incremento e della valorizzazione del demanio civico, previa autorizzazione dell'Amministrazione Separata; d) in caso di realizzazione di nuovi impianti il prodotto finale resterà di esclusiva proprietà della collettività di Roio; d) è vietata la subconcessione dei terreni di cui al presente atto;

- 4) di fare obbligo all'Amministrazione Separata di Roio di inviare copia dell'atto di concessione al Sig. Sindaco del Comune di L'Aquila;
- 5) di autorizzare il Servizio B.U.R.A. alla pubblicazione della presente Determinazione.

La presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la concessione della disponibilità, a favore dell'Amministrazione Separata Beni Uso Civico della Frazione Roio del Co-

mune di L'Aquila, delle terre civiche e fa salva ogni altra competenza e/o autorizzazione necessaria per la realizzazione delle iniziative che si andranno a realizzare.

La presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FORESTE
DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO
Dott.ssa Marzia Di Marzio

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO FORESTE, DEMANIO CIVICO
ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 26.05.2009, n. DH7/435:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo , strada di accesso e box in lamiera – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Corvara (PE)- Ditta Giuliani Alisia e Consuelas .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

Visto l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

Vista la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il

demanio armentizio";

Vista la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

Visto il D.Lgs. 22.01.2004 , n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

Vista la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

Vista la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici;

Visto il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

Considerato che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A. di Pescara in data 27.04.2009 prot. n. 1765 , la Ditta GIULIANI Alisia e Consuelas , ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Corvara (PE) appartenente al Tratturo L' Aquila – Foggia , rilasciate con atti n. 27 del 12.10.2001 scaduto il 31.10.2004 intestato a Mariani Gemma – deceduta - ;

Vista la nota del S.I.P.A. di Pescara n. 1902 del 05.05.2009 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' A-

bruzzo reso con nota n. 5516/7769 datata 16.10.2006 ;

Evidenziato che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transirebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

Ritenuto che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. 1902 del 05.05.2009 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2008 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione ;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione sul *B.U.R.A.* della presente Determinazione ;

Visto l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

1) Il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall ' 01.11.2008 per uso di seminativo , strada di accesso e box in lamiera " a favore delle Sig. re GIULIANI Alisia e Consuelas nate rispettivamente a Popoli e Chieti il 28.10.1965 e 31.11.1984 e residenti a Bussi Sul Tirino in Via B. Croce e Corvara alla C/da Selva , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superfi-

cie di mq. 5.010 circa delle zone del Tratturo L' Aquila – Foggia in Comune di Corvara (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 23/b , 23/c , 23/d 23/e e 23/f , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;

- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro €162,05;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'Aquila;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. 1902 del 05.05.2009 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. 1902 del 05.05.2009 da parte del concessionario ;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* ;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Agr. Marzia Di Marzio

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
*SERVIZIO FORESTE, DEMANIO CIVICO
ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 26.05.2009, n. DH7/436:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo , strada di accesso e cortile in pietrisco – Tratturo L' Aquila – Foggia in Comune di Cugnoli (PE)- Ditta Di Donato Donato.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

Visto l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

Vista la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

Vista la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

Visto il D.Lgs. 22.01.2004 , n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

Vista la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 con-

vertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

Vista la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici;

Visto il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

Considerato che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A. di Pescara in data 08.04.2009 prot. n. 1563 , la Ditta DI DONATO Donato , ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Cugnoli (PE) appartenente al Tratturo L' Aquila – Foggia , rilasciate con atti n. 409 e 304 del 11.05.2005 e 17.03.2005 scaduti il 31.10.2009 intestati a Ciprietti Andrea e Di Donato Donato ;

Vista la nota del S.I.P.A. di Pescara n. 1900 del 05.05.2009 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 8038 datata 11.01.2001;

Evidenziato che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transirebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

Ritenuto che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. 1900 del 05.05.2009, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2009 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione sul *B.U.R.A.* della presente Determinazione;

Visto l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2009 per uso di seminativo, strada di accesso e cortile in pietrisco "a favore del Sig. DI DONATO Donato nato a Cugnoli (PE) il 22.02.1949 ed ivi residente alla C/da Rota Giannelli 31, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 6.867 circa delle zone del Tratturo L' Aquila – Foggia in Comune di Cugnoli (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 273, 282, 285, 290, 272/a e 272/b, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 201,90;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere

corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;

- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. 1900 del 05.05.2009, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. 1900 del 05.05.2009 da parte del concessionario;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Agr. Marzia Di Marzio

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO FORESTE, DEMANIO CIVICO
ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 26.05.2009, n. DH7/437:
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso colture erbacee – Tratturo L' Aquila –

Foggia in Comune di Nocciano - Ditta Palanza Amerigo.**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Vista la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

Visto l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

Vista la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

Vista la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

Visto il D.Lgs. 22.01.2004 , n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

Vista la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

Vista la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici;

Visto il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

Considerato che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A. di Pescara in data 15.10.2008 prot. n. 377 , la Ditta PALANZA Amerigo , ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Nocciano (PE) appartenente al Tratturo L’ Aquila – Foggia , rilasciato con atto n. 694 del 13.10.2004 scaduto il 31.10.2008 intestato a Palanza Giuseppe - deceduto - ;

Vista la nota del S.I.P.A. di Pescara n. 1903 del 05.05.2009 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’ Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

Evidenziato che la sopracitata legge 134/1998 all’ art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transirebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

Ritenuto che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all’accettazione ed all’osservanza da parte dell’interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. 1903 del 05.05.2009 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2008 fermo restando l’obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione ;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione sul *B.U.R.A.* della presente Determina-

zione ;

Visto l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77 ;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2008 per uso di colture erbacee " a favore del Sig. PALANZA Amerigo nato a Rosciano il 21.10.1943 ed ivi residente alla C/da Solagne 7 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 2.475 circa della zona del Tratturo L' Aquila – Foggia in Comune di Nocciano (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 5/c , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 32,58;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. 1903 del 05.05.2009 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) la esecutività della presente concessione è

subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. 1903 del 05.05.2009 da parte del concessionario;

- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Agr. Marzia Di Marzio

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO FORESTE, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 26.05.2009, n. DH7/438:
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di oliveto e seminativo irriguo – Tratturo L' Aquila – Foggia in Comune di Cepagattii (PE) - Ditta Ruffo Tino.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

Visto l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

Vista la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il

demanio armentizio”;

Vista la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

Visto il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

Vista la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

Vista la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

Visto il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

Considerato che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A. di Pescara in data 20.04.2009 prot. n. 1689 , la Ditta RUFFO Tino , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Cepagatti (PE) appartenente al Tratturo L’ Aquila - Foggia , rilasciato con atto n. 976 del 07.12.2000 scaduto il 31.10.2004 ;

Vista la nota del S.I.P.A. di Pescara n. 1901 del 05.05.2009 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’ Abruzzo reso con nota n. 3593 datata 21.06.2000;

Evidenziato che la sopracitata legge 134/1998 all’ art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transirebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

Ritenuto che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all’accettazione ed all’osservanza da parte dell’interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. 1901 del 05.05.2009 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2009 fermo restando l’obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione sul *B.U.R.A.* della presente Determinazione;

Visto l’art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall’01.11.2009 per uso di oliveto e seminativo irriguo “ a favore del Sig. RUFFO Tino nato a Cepagatti (PE) il 08.11.1958 ed ivi residente in Via B. Profeta 2/a , a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 4730 circa delle zone del Tratturo L’ Aquila – Foggia in Comune di Cepagatti (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 19 , 25 e 34 , la suddetta concessione rientrerà nelle

competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 106,43;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. 1901 del 05.05.2009 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. 1901 del 05.05.2009 da parte del concessionario;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* ;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Agr. Marzia Di Marzio

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
*SERVIZIO FORESTE, DEMANIO CIVICO
ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 26.05.2009, n. DH7/439:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di attraversamento con metanodotto Derivazione per Pescara 1° Tratto – Tratturo L' Aquila – Foggia in Comune di Cepagatti (PE) - Ditta Snam Rete Gas S.p.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

Visto l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

Vista la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

Vista la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

Visto il D.Lgs. 22.01.2004 , n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

Vista la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

Vista la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative

e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici;

Visto il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

Considerato che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A. di Pescara in data 28.04.2009 prot. n. 1815 , la Soc. SNAM RETE GAS S.p.A. , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Cepagatti (PE) appartenente al Tratturo L' Aquila - Foggia , rilasciato con atto n. 559 del 14.06.2001 scaduto il 31.10.2008;

Vista la nota del S.I.P.A. di Pescara n. 1896 del 05.05.2009 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 2154 datata 23.04.2001;

Evidenziato che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transirebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

Ritenuto che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 9 (nove) , che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. 1896 del 05.05.2009,

attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2009 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione sul *B.U.R.A.* della presente Determinazione;

Visto l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 9 (nove) anni e con decorrenza dall'01.11.2009 per uso di attraversamento con Metanodotto derivazione per Pescara 1° tratto " a favore della Soc. SNAM RETE GAS S.p.A. sede legale S. Donato Milanese (MI) Piazza S. Barbara 7 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. // circa delle zone del Tratturo L' Aquila – Foggia in Comune di Cepagatti (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 7 e 97 Fg. 32 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 123,95;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di

notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. 1896 del 05.05.2009, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.

- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. 1896 del 05.05.2009 da parte del concessionario;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Agr. Marzia Di Marzio

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO FORESTE, DEMANIO CIVICO
ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 26.05.2009, n. DH7/440:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di attraversamento con metanodotto Chieti – S. Salvo 1° Tronco – Tratturo L' Aquila – Foggia in Comune di Cepagattii (PE) - Ditta Snam Rete Gas S.p.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

Visto l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

Vista la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

Vista la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

Visto il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

Vista la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

Vista la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

Visto il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

Considerato che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A. di Pescara in data 28.04.2009 prot. n. 1814, la Soc. SNAM RETE GAS S.p.A., ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Cepagatti (PE) apparte-

nente al Tratturo L' Aquila - Foggia , rilasciato con atto n. 560 del 14.06.2001 scaduto il 31.10.2008;

Vista la nota del S.I.P.A. di Pescara n. 1897 del 05.05.2009 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3022 datata 18.05.2000;

Evidenziato che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transirebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

Ritenuto che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 9 (nove) , che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. 1897 del 05.05.2009 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2009 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione sul *B.U.R.A.* della presente Determinazione;

Visto l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 9 (nove) anni e con decorrenza

dall'01.11.2009 per uso di attraversamento con Metanodotto Chieti – S. Salvo 1° tronco “ a favore della Soc. SNAM RETE GAS S.p.A. sede legale S. Donato Milanese (MI) Piazza S. Barbara 7 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. // circa delle zone del Tratturo L' Aquila – Foggia in Comune di Cepagatti (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 7 e 97 Fg. 32 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 123,95;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. 1897 del 05.05.2009 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. 1897 del 05.05.2009 da parte del concessionario;

- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Agr. Marzia Di Marzio

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO FORESTE, DEMANIO CIVICO
ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 26.05.2009, n. DH7/441:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di attraversamento con metanodotto Ravenna – Chieti 16° Tronco – Tratturo L' Aquila – Foggia in Comune di Cepagattii (PE) - Ditta Snam Rete Gas S.p.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

Visto l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

Vista la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

Vista la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni

costituenti il demanio armentizio”;

Visto il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

Vista la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

Vista la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

Visto il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

Considerato che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A. di Pescara in data 28.04.2009 prot. n. 1813, la Soc. SNAM RETE GAS S.p.A., ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Cepagatti (PE) appartenente al Tratturo L' Aquila - Foggia, rilasciato con atto n. 562 del 14.06.2001 scaduto il 31.10.2008;

Vista la nota del S.I.P.A. di Pescara n. 1898 del 05.05.2009 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 2153 datata 23.04.2001;

Evidenziato che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da

strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transirebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

Ritenuto che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 9 (nove) , che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. 1898 del 05.05.2009 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2009 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione sul *B.U.R.A.* della presente Determinazione;

Visto l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 9 (nove) anni e con decorrenza dall'01.11.2009 per uso di attraversamento con Metanodotto Ravenna – Chieti 16° tronco “ a favore della Soc. SNAM RETE GAS S.p.A. sede legale S. Donato Milanese (MI) Piazza S. Barbara 7 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. // circa della zona del Tratturo L' Aquila – Foggia in Comune di Cepagatti (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 181 Fg. 29 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'

area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 123,95;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. 1898 del 05.05.2009 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. 1898 del 05.05.2009 da parte del concessionario;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Agr. Marzia Di Marzio

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO FORESTE, DEMANIO CIVICO
ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 26.05.2009, n. DH7/442:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di attraversamento con metanodotto – Tratturo L' Aquila – Foggia in Comune di Cepagattii (PE) - Ditta Snam Rete Gas S.p.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

Visto l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

Vista la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

Vista la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

Visto il D.Lgs. 22.01.2004 , n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

Vista la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

Vista la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rusti-

ci;

Visto il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

Considerato che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A. di Pescara in data 28.04.2009 prot. n. 1816 , la Soc. SNAM RETE GAS S.p.A. , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Cepagatti (PE) appartenente al Tratturo L' Aquila - Foggia , rilasciato con atto n. 561 del 14.06.2001 scaduto il 31.10.2008;

Vista la nota del S.I.P.A. di Pescara n. 1899 del 05.05.2009 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 1076 datata 06.03.1996;

Evidenziato che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transirebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

Ritenuto che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 9 (nove) , che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. 1899 del 05.05.2009 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2009

fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione sul *B.U.R.A.* della presente Determinazione;

Visto l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 9 (nove) anni e con decorrenza dall'01.11.2009 per uso di attraversamento con Metanodotto DN3 allacciamento Comune di Rosciano " a favore della Soc. SNAM RETE GAS S.p.A. sede legale S. Donato Milanese (MI) Piazza S. Barbara 7, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. // 2873 circa delle zone del Tratturo L' Aquila – Foggia in Comune di Cepagatti (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 92 e 181 Fg. 29, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 123,95;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presen-

te provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. 1899 del 05.05.2009, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.

- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. 1899 del 05.05.2009 da parte del concessionario;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Agr. Marzia Di Marzio

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO FORESTE, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 26.05.2009, n. DH7/443:
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di pista ciclabile – Tratturo Centurelle – Montesecco in Comune di Scafa (PE) - Ditta Comune di Scafa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

Visto l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

Vista la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

Vista la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

Visto il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137;

Vista la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

Vista la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici;

Visto il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

Considerato che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A. di Pescara in data 09.04.2009 prot. n. 1610 , il Comune di Scafa (PE) , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Scafa (PE) appartenente al Tratturo Centurelle - Montesecco , rilasciato con atto n. 217 del 06.12.2001 scaduto il 31.10.2006;

Vista la nota del S.I.P.A. di Pescara n. 1895

del 05.05.2009 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 3327 datata 12.07.2001;

Evidenziato che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transirebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi ;

Ritenuto che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 9 (nove) , che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. 1895 del 05.05.2009 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2008 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione ;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione sul *B.U.R.A.* della presente Determinazione;

Visto l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 9 (nove) anni e con decorrenza dall'01.11.2008 per uso di pista ciclabile “ a favore del COMUNE DI SCAFA (PE) , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 105 circa della

zona del Tratturo Centurelle – Montesecco in Comune di Scafa (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 375 (in parte), la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 123,95;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. 1895 del 05.05.2009, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. 1895 del 05.05.2009 da parte del concessionario;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* ;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Agr. Marzia Di Marzio

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO FORESTE, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 26.05.2009, n. DH7/444:

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di verde pubblico attrezzato – Tratturo Centurelle – Montesecco in Comune di Scafa (PE) - Ditta Comune di Scafa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

Visto l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

Vista la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

Vista la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

Visto il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

Vista la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

Vista la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell' affitto dei fondi rustici;

Visto il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

Considerato che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l' UTA di Torre De Passeri in data 22.08.2008 prot. n. 115 , il Comune di Scafa (PE) , ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Scafa (PE) appartenente al Tratturo Centurelle - Montesecco , rilasciato con atto n. 92 del 31.01.2002 scaduto il 31.10.2006;

Vista la nota del S.I.P.A. di Pescara n. 1894 del 05.05.2009 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo reso con nota n. 7204 datata 29.11.2001;

Evidenziato che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transirebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

Ritenuto che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 9 (nove) , che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle dispo-

zioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. 1894 del 05.05.2009 , attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2008 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione sul *B.U.R.A.* della presente Determinazione;

Visto l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 9 (nove) anni e con decorrenza dall'01.11.2008 per uso di verde pubblico attrezzato " a favore del COMUNE DI SCAFA (PE) , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 2873 circa delle zone del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Scafa (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 352 , 353 , 354 , 355 , 356 , 357 e 358 (in parte) , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l' ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 267,06;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Pescara di

notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. 1894 del 05.05.2009, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.

- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. 1894 del 05.05.2009 da parte del concessionario;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Agr. Marzia Di Marzio

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE -
AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 14.05.2009, n. DR4/43:

D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. Volturazione della titolarità da "AD.RIA. Adriatica Riciclaggio e Ambiente S.r.l." a "Adriatica Riciclaggio e Ambiente Abruzzo S.r.l." sede legale in Raiano (AQ), Via G. Mazzini, 34, dell'autorizzazione regionale n. DN3/284 del 17.10.2005, inerente la modifica e accorpamento delle precedenti autorizzazioni n. DF3/77/04 del 27.07.2004 e n. DF3/117/04 del 26.11.2004.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

- 1) di volturare la titolarità autorizzazione regionale n. DN3/284 del 17.10.2008 inerente la modifica e accorpamento delle precedenti autorizzazioni n. DF3/77/04 del 27.07.2004 e n. DF3/117/04 del 26.11.2004, dalla società "AD.RIA. ADRIATICA RICICLAGGIO E AMBIENTE Srl.". abbreviata AD.RIA. s.r.l., alla società "ADRIATICA RICICLAGGIO E AMBIENTE ABRUZZO Sr.l.", abbreviata AD.RIA. Abruzzo srl., sede legale in Raiano (AQ), Via G. Mazzini, 34, sede operativa in Pratola Peligna (AQ), SS. 17 Km 94,700;
- 2) di stabilire che la sussistenza dei predetti requisiti soggettivi, valutati in via preliminare ai sensi della D.G.R. 29.11.2007 n 1227 non costituiscono elementi ostativi all'atto del rilascio della presente autorizzazione,
- 3) di confermare, integralmente, quanto altro contenuto nella autorizzazione regionale n. DN3/284 del 17.10.2008, inerente la modifica e accorpamento delle precedenti autorizzazioni n. DF3/77/04 del 27.07.2004 e n. DF3/117/04 del 26.11.2004;
- 4) di obbligare la società ADRIATICA RICICLAGGIO E AMBIENTE ABRUZZO S.r.l., abbreviata AD.RIA. Abruzzo s.r.l., beneficiaria della presente autorizzazione a provvedere a volturare le garanzie finanziarie già prodotte dalla società AD.RIA. s.r.l., adeguandole agli importi stabiliti dalla D.G.R. n. 790/07 della regione Abruzzo, e secondo gli schemi contrattuali ivi previsti, entro il termine di 30 (trenta) giorni, in mancanza si procederà alla adozione di e-

ventuali provvedimenti ai sensi dell'art. 208, comma 13, del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;

- 5) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19/12/2007n. 45 e s.m.i.;
- 6) di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti i pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
- 7) di trasmettere copia del presente provvedimento all'Amministrazione Provinciale di L'Aquila, all'A.R.T.A. Dipartimento Provinciale di L'Aquila, all'A.R.T.A. (Direzione Centrale di Pescara), al Comune di Pratola Peligna (AQ) e all'Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. dell'Aquila;
- 8) di redigere, il presente provvedimento in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di Legge, alla società ADRIATICA RICICLAGGIO E AMBIENTE ABRUZZO S.r.l., sede legale in Raiano (AQ), Via G. Mazzini, 34;
- 9) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento limitatamente all'oggetto ed al dispositivo, sul *Bollettino*

Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).

Contro il presente provvedimento ~ ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI -
ENTI LOCALI - BILANCIO - ATTIVITA'
SPORTIVE
SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 26.05.2009, n. DB8/41:
Reiscrizione in bilancio di fondi perenti regionali di parte corrente.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. di autorizzare le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario contenute nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di pubblicare per estratto sul *Bollettino Ufficiale della Regione* la presente determinazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Carmine Cipolline

Segue Allegato



Regione Abruzzo
Viale Leonardo da Vinci, 6 - Palazzo I.
67100 L'Aquila

PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO
ESERCIZIO 2009

Pagina 1 di 1

N° Alto	41	Data Alto	26/05/2009	Organo	DB8	Descrizione	Esecutività Esecutiva				
							COMPETENZA		CASSA		
Type	Cod. Mecc.	Cap.	Art.	Str. Amm.			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
S	01.01.003	11103	1	DB.09.00		INDENNITA' DI TRASFERTA E RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE ED AI COMPONENTI LA GIUNTA STESSA PER MISSIONI - INTERVENTI FINANZIARI PER REALIZZARE PROGETTI DI RILEVANTE INTERESSE CULTURALE O SPORTIVO - L.R.9.8.1999, N.49.	56.773,68		56.773,68		
S	10.01.004	61631	1	DF.07.00		FONDO SOCIALE REGIONALE PER L'ESPLETAMENTO DI SERVIZI ED INTERVENTI IN MATERIA SOCIALE E SOCIOASSISTENZIALE - L.R. 17.12.1996, N. 135 E L.R.27.3.1998, N.22.	2.750,00		2.750,00		
S	13.01.003	71520	1	DL.20.00		INTERVENTI NEL CAMPO DELLO SPORT - L.R. 7.3.2000 N. 20.	130.000,00		130.000,00		
S	10.01.003	91502	1	DB.05.00		INTERVENTI DI PARTE CORRENTE PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE-QUADRO SULLE AREE PROTETTE DELLA REGIONE ABRUZZO PER L'APPENNINO PARCO D'EUROPA - L.R. 21.06.1996, N. 38	11.144,99		11.144,99		
S	05.01.001	271600	1	DA.15.00		FONDO DI RISERVA PER LA RIASSEGNAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI DI PARTE CORRENTE, PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI, RECLAMATI DAI CREDITORI - ART. 18 L.R. 25 MARZO 2002, N. 3 -	6.000,00		6.000,00		
S	15.01.002	321920	1	DB.08.00			206.668,67	206.668,67	206.668,67	206.668,67	
TOTALI SPESA							206.668,67	0,00	206.668,67	0,00	0,00
TOTALI ENTRATA							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE E MINERARIE

DETERMINAZIONE 15.05.2009, n. DI3/35:

Deposito di oli minerali sito nel Comune di Ari (CH). Ditta: MA.RO. S.r.l. - Franca-villa al Mare (CH). Autorizzazione provvisoria all'esercizio.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente trascritte:

1) La ditta MA.RO. S.r.l. con sede in Franca-villa al Mare (CH), via dei Frentani n. 11:

- è autorizzata ad installare ed esercire un deposito di oli minerali a servizio di un impianto di confezionamento di conglomerato bituminoso, sito nel Comune di ARI (CH) via Ponte Ari, consistente in:

n. 1 serbatoio metallico interrato da 25,00 mc contenente GPL con riscaldatore interno;

n. 2 serbatoi metallici fuori terra da 60,00 mc cadauno contenenti bitume.

- Non appena ultimati i lavori; dovrà inoltrare a questo Servizio, su carta legale, istanza di collaudo dell'impianto allegando copia del versamento di Euro 250,00 (duecentocinquanta) sul conto corrente postale n. 208678 intestato a "REGIONE ABRUZZO - Entrate regionali" con causale "oneri commissioni collaudo Legge 239/2004" - cap. 35103/E".
- Completate le opere di cui al progetto approvato, e adottate le misure prescritte, è tenuta a presentare al Comando

Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio domanda di rilascio del certificato di prevenzione incendi. In attesa del prescritto collaudo la ditta è autorizzata all'esercizio provvisorio per un periodo di prova di mesi 6 (sei), eventualmente rinnovabile, finalizzato alla messa a punto degli impianti ed all'espletamento delle verifiche previste dagli altri organi locali di controllo, fatti salvi gli adempimenti di sicurezza ed ambientali e, non potrà iniziare la gestione definitiva del deposito prima del collaudo del deposito stesso, che sarà effettuato dall'apposita Commissione di Collaudo per gli impianti e i depositi di oli minerali entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza.

- 2) Il collaudo medesimo sarà effettuato alla presenza di un rappresentante dell'impresa richiedente e copia del verbale di collaudo sarà trasmessa, a cura dell'ufficio regionale competente per materia, al soggetto autorizzato ed ai competenti Comando dei Vigili del Fuoco e Agenzia delle Dogane.
- 3) In caso di esito negativo del collaudo, l'Ufficio della Regione competente per materia assegnerà un termine perentorio al richiedente per l'eliminazione delle irregolarità riscontrate all'impianto e/o deposito e disporrà un nuovo collaudo.
- 4) Nel caso in cui due collaudi consecutivi abbiano esito negativo il medesimo Ufficio regionale preposto, disporrà la sospensione dell'attività oggetto delle irregolarità.
- 5) E' sempre obbligata a tenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di manutenzione il deposito ad osservare tutte le norme contenute nelle disposizioni citate, nonché quelle derivanti dalla vigente normativa in materia fiscale, ambientale di sicurezza.
- 6) Dispone la pubblicazione per estratto, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e

la notifica alla Ditta interessata del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Ezio Faieta

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE E MINERARIE

DETERMINAZIONE 21.05.2009, n. DI3/36:

Cava di gesso in località "Masseria Grossi" del Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore(Provincia di Pescara). Ditta: Lafarge Gessi SPA con sede in Milano. Autorizzazione apertura.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

La ditta LAFARGE GESSI SPA., nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in Via Winckelmann Giovanni Gioacchin n.2 – Comune di Milano, è autorizzata alla coltivazione della cava di gesso sita in località "Masseria Grossi" del Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore(PE) individuata in Catasto Terreni al foglio di mappa 25 particelle nn. nn.130-133-138-139-142-143/p-144-145-146-147-150-151-180-182/p-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195/sub1/sub2-196/sub1-198-358/p-374/sub1/sub2-681-684-685-686-688-689-690-691/sub1/sub3/sub4/sub5/sub6/sub7/sub8/sub10/sub11-718-719-720-721-722 alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

La ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985

e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini ben infissi e visibili sul terreno e disposti ai vertici dell'area assegnata.

Art. 3

L'autorizzazione è valida per anni 10(dieci) dalla data di notifica del presente provvedimento e l'attività estrattiva deve essere intrapresa entro novanta giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino ad ulteriori novanta giorni di proroga. La denuncia di inizio lavori completa di idonea documentazione, attestante l'avvenuto rispetto dell'art. 4 del D.L.gs. n. 624/1996, deve essere presentata, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 128/1959, al Servizio Attività Estrattive e Minerarie. Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predetto Servizio la denuncia di esercizio, il presente provvedimento si intende decaduto.

Art. 4

Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 355.000,00(trecentocinquantacinquemila/00) è stato effettuato con polizza fidejussoria n. 950E5417 emessa in data 18.07.2007 dalla ZURICH INSURANCE COMPANY S.A. di MILANO la quale, con cadenza biennale, dovrà essere adeguata su base Istat e potrà essere svincolata solo a seguito dell'accertamento finale da parte dell'Ufficio Cave e Torbiere.

Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

- Prima dell'inizio dei lavori deve essere presentato il Piano di Organizzazione dell'intero cantiere con relativa planimetria dettagliata e relazione descrittiva. Inoltre, al fine di contenere la diffusione di polveri, deve essere effettuata la messa a dimora, in prossimità delle aree soggette ad attività estrattiva e nei pressi dell'impianto di prima lavorazione, di specie arboree autoctone a rapido accrescimento di altezza non inferiore a mt. 1,50;
- I lavori di coltivazione possono essere avviati solo dopo l'avvenuta redazione, da parte dell'Ufficio Cave, di un verbale di accertamento sulla corretta perimetrazione dell'area di cava;
- L'area sottoposta ad attività estrattiva deve essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di recinto e appositi avvisi, nonché idonea chiusura delle vie di accesso e la posa in opera del cartello indicatore contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della stessa;
- Il materiale terroso proveniente dalla preventiva scopertura del cappellaccio esistente deve essere integralmente accumulato all'interno della stessa area sottoposta ad attività estrattiva e riutilizzato per la sistemazione del profilo finale di abbandono;
- Il ritombamento parziale dello scavo deve avvenire secondo gli indirizzi dettati dal Decreto Legislativo n. 117/2008;
- Il rimboschimento dell'intera area di cava deve essere effettuato con le specie autoctone stabilite dal Corpo Forestale

dello Stato, anche con il trapianto delle essenze arboree precedentemente espian-tate e ricadenti nell'area di cava;

- Devono essere mantenute le distanze di 5,00 metri dai confini di proprietà, 20,00 metri dalla Strada Comunale e 50,00 metri dal fosso "Di Fonte";
- Le scarpate finali di ripristino devono essere raccordate in maniera armonica con i terreni circostanti secondo la morfologia naturale degli stessi.

Art. 7

La ditta ha l'obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media estraibile annualmente è di mc. 32.000 e complessivamente di mc. 320.000 per l'intera durata dell'attività.

Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d'Ufficio, mediante l'utilizzo di mezzi meccanici omologati a norma di Legge.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l'escavazione, la ditta deve rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento.

Art. 11

Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n. 1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n. 1199/1971).

Art. 12

Il presente Provvedimento deve essere pubblicato, per estratto, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing.Ezio Faceta

PARTE III

AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI

CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
E LEGISLATIVI
*SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E
CO.RE.COM. UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI*

**Avviso pubblico per la pubblicazione
nomine e designazione di competenza del
Consiglio Regionale ai sensi L.R. 4/2009, art.
5 comma 4.**

AVVISO PUBBLICO

Consorzio di bonifica Ovest -Consiglio dei delegati

Consorzio di bonifica Sud - Consiglio dei delegati

Consorzio di bonifica Centro - Consiglio dei delegati

Consorzio di bonifica Interno – Consiglio dei delegati

Normativa: L.R. 10.03.1983, n. 11, art. 7 –
L.R. 24.08.2001, n. 39 –

Nomina di 4 membri di diritto tra cittadini esperti, elettori nei comuni ricadenti nel comprensorio consortile.

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA
*SERVIZIO ASSISTENZA LEGALE, CONSULENZA
E ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE PER
L'AMBIENTE E IL TERRITORIO*

Centro Fisioterapico-Riabilitativo Medical Marsicano S.r.l.. Esecuzione della sentenza n. 882/2008 pronunciata dal Tribunale Amministrativo per l'Abruzzo - Sezione Staccata di Pescara il 23 ottobre del 2008.

IL COMMISSARIO AD ACTA

Omissis

DELLBERA

al Centro Fisioterapico-Riabilitativo Medical Marsicano è attribuito:

- a) per l'esercizio finanziario 2005 il tetto massimo di spesa (budget) pari a 0 (zero) euro per l'erogazione di prestazioni sanitarie riabilitative domiciliari ex art. 26 della legge n. 833/1978;
- b) per l'esercizio finanziario 2006 il tetto massimo di spesa (budget) pari a 188.500,00 (centottantottomilacinquecento) euro per l'erogazione di prestazioni riabilitative domiciliari ex art. 26 della legge n. 833/1978;
- c) di incaricare il Servizio Affari della Giunta di inviare copia resa conforme della presente delibera a:
- d) la Direzione Sanità - Servizio Assistenza Distrettuale Riabilitazione e Medicina Legale, affinché provveda:
 - a notificare in forma integrale attraverso lettera raccomandata copia della presente delibera al Centro Fisioterapico-Riabilitativo Medical Marsicano S.r.l., meglio in premessa indicato;

- ad adottare le iniziative eventualmente necessarie per dare capienza finanziaria alle decisioni contenute nella presente delibera;
- e) all'ufficio Unico per gli Acquisti della Direzione Sanità per tutti gli altri atti conseguenti adempimenti di propria competenza ivi compresi quelli relativi alla stipula del necessario accordo contrattuale con il Centro Fisioterapico-Riabilitativo Medical Marsicano;
- f) di dare mandato agli Uffici competenti per la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nel *B.U.R.A.*.

IL COMMISSARIO AD ACTA
Viceprefetto
Dr. Stefano Gambacurta

CITTA' DI ATESSA (CH)

**Delibera Consiliare n° 22 del 28.02.2007
avente per oggetto: "Approvazione Variante
lottizzazione convenzionata Ditta Vicci Alessandrina e Marino Umberto".**

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la propria precedente deliberazione n° 35 del 15/05/2006, con cui è stato adottato la Variante al Piano di Lottizzazione Convenzionata zona residenziale località Cona. Ditta MARINO Umberto e VICCI Alessandrina, individuato nella tavola 4.4.2.3 del vigente P.R.G. "azionamento delle aree di insediamento" in cui l'area individuata dalla particella 4077 del foglio di mappa n° 45.
- Visto il parere urbanistico favorevole espresso dal Responsabile del Procedimento in data 05.04.2006;
- Vista l'avviso di pubblicazione di deposito del progetto di VARIANTE ALLA LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA in lo-

calità Cona, con il quale il piano è stato depositato dal 07/11/2006 al 07/12/2006 presso la Segreteria del Comune e pubblicato su quotidiano a diffusione Regionale e mediante manifesti murali;

- Dato atto che non è pervenuta alcuna osservazione;
- Vista la nota 7251 del 02/02/2007 della Provincia di Chieti – Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale (acquisita al Prot. Generale di questo Comune in data 06/02/2007 al n° 2792);
- Dato atto che con delibera di Giunta Comunale n° 72 del 13/02/2006 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione relative all'area oggetto di lottizzazione;
- Che successivamente è stata stipulata la convenzione;
- Visti gli artt. 20 e 23 della L.R. 18/83 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto l'art. 43 della L.R. 11/99 come modificato dalla L.R. 26/2000;
- Visto l'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
- Visto l'art. 61 delle N.T.A.;

Visti i favorevoli pareri:

- del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;
- del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare la Variante al piano attuativo in zona di espansione R5a alla località Cona. MARINO Umberto e VICCI Alessandrina, individuato nella tavola 4.4.2.3 del vigente P.R.G. "azionamento delle aree di

insediamento” in cui l’area individuata dalla particella 4077 del foglio di mappa n° 45 in premessa descritto ai sensi dell’art. 20 della L.R.18/1983 e successive modifiche, costituito in particolare dai seguenti elaborati progettuali:

Tav. n. 1 - planimetrie e opere di urbanizzazione;

Tav. n. 2 - planimetrie e sviluppo superfici;

Tav. n. 3 - tipologie edilizie e profili altimetrici;

Tav. n. 4 - planimetria generale;

Tav. n. 5 - schema planovolumetrico;

Tav. n. 6 - relazione tecnica illustrativa e norme tecniche di attuazione;

3) Di stabilire che la procedura di approvazione sarà quella degli artt. 20 e 23 della Legge Regionale n. 18/1983 e successive modifiche ed integrazioni.

CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

Variante al PRG ex art. 5 D.P.R. n. 447/98 e successive modifiche ed integrazioni. Ditta Morino s.a.s. di Gianluca Morino & C. - Approvazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
URBANISTICA – EDILIZIA – AMBIENTE

RENDE NOTO

Che la Variante al PRG ex art. 5 D.P.R. n. 447/98 e successive modifiche ed integrazioni. Ditta MORINO s.a.s. di Gianluca Morino & C., è stata definitivamente approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 22.04.2009.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Arch. Antonio Peschi

CITTA' DI ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 02.04.2009 avente ad oggetto: “Inse-diamento produttivo in via Nazionale Nord, via Marcacci della High Qualità Buildings S.r.l. Approvazione progetto in variante al P.R.G., ai sensi del D.P.R. 20.10.1998, n. 447, nel testo vigente”.

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

- 1) di approvare e fare propria la relazione dell’Assessore e le motivazioni in essa contenute;
- 2) di approvare e fare propria la relazione a firma del Dirigente del IV Settore, Urbanistica ed Edilizia Privata, con la quale sono state esaminate e rigettate le due osservazioni pervenute sul procedimento di proposta-adozione della variante allo strumento urbanistico vigente, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di prendere atto della verifica svolta ai sensi dell’art. 35 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18, sulla disciplina della trasparenza amministrativa, come da documentazione allegata agli atti del fascicolo;
- 4) di approvare in via definitiva la variante urbanistica al vigente Piano Regolatore Generale, adottata dalla conferenza di servizi nella riunione conclusiva del 22 maggio 2008, che conferma la disciplina urbanistica della sottozona F2 al progetto per l’insediamento produttivo della High Quality Buildings di Teramo, con effetti limitati allo specifico intervento;

- 5) di approvare, ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, il progetto per l'insediamento turistico-alberghiero proposto dalla High Quality Buildings S.r.l. nell'area riportata in C.T. al foglio n. 26, particelle n.ri 1037, 1038, 115, 134, 135, 962, 1028, 1030, 1031, 1039 e 1040, nei termini approvati dalla conferenza di servizi e con le raccomandazioni e le prescrizioni risultanti dagli atti di assenso;
- 6) di dare mandato al Dirigente del IV Settore per l'espletamento di tutti gli adempimenti conseguenti all'approvazione del presente atto, compreso il rilascio del provvedimento amministrativo finale.

Successivamente,

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Rega Domenico

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo Benassai

COMUNE DI MONTEBELLO
SUL SANGRO (CH)

Avviso approvazione definitiva del Piano Regolatore Esecutivo (PRE).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la legge regionale n. 18/1983 nel testo vigente;

Vista la legge regionale n. 11/1999;

RENDE NOTO

che il consiglio comunale, con deliberazione n. 2 del 28.03.2009, esecutiva a norma di legge, ha approvato definitivamente il piano regolatore esecutivo, adottato con alto consiliare n. 16 del 29.06.2007, esecutivo a norma di legge, recependo i rilievi e le osservazioni formulate dalla sezione urbanistica della provincia di Chieti con il parere tecnico-valutativo di cui si è preso atto nella conferenza dei servizi tenutasi a Montebello sul Sangro in data 30.01.2009.

Montebello sul Sangro li' 20.05.2009

IL SINDACO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Avv. Giovanni Giampaolo

COLANGELO S.R.L.

Procedura di verifica di Assoggettabilità per la realizzazione di un centro di recupero rifiuti non pericolosi. Ditta proponente Colangelo s.r.l. Contrada Convento - Mosciano Sant'Angelo (TE).

PROCEDURA DI VERIFICA
DI ASSOGGETTABILITÀ

AVVISO AL PUBBLICO
Art. 20 del D.Las. 4/2008 e s. m.ed i.

Si avvisa che è stato trasmesso alla Regione Abruzzo - Direzione Parchi, Territorio - Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale, Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone), 67100 L'Aquila, il progetto di seguito specificato:

OGGETTO

Realizzazione di un centro di recupero rifiuti non pericolosi.

PROPONENTE

Colangelo srl, contrada Convento - Moscia-

no Sant'Angelo (TE), Tel e fax 0861.8062630, e-mail info@colangelosrl.com.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.Lgs n. 4/2008, Parte Quarta, Allegato IV, par. 7, punto z.b. "impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte Quarta del D.Lgs 152/2006".

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

L'impianto è ubicato nel comune di Mosciano Sant'Angelo (TE), contrada Convento.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'impianto in oggetto sarà utilizzato per attività di recupero rifiuti non pericolosi quali materiale inerte, carta, cartone, plastica, materiali ferrosi e non ferrosi. La superficie com-

pletiva è di 24.000 m² circa, di cui 13.000 m² circa di area produttiva ed i residui 11.000 m² di area verde. Il sito non presenta alcuna opera muraria.

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE

Direzione Parchi, Territorio - Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul *B.U.R.A.* decorrono i 45 (quarantacinque) giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse), in conformità alle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al predetto Servizio, istanze, osservazioni o pareri sull'opera.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Max Colangelo

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2009 gli abbonamenti al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo avranno decorrenza dal 1° Gennaio al 31 Dicembre.

A seguito della DELIBERAZIONE 27.11.2008, n. 1140 di GIUNTA REGIONALE :
**Aggiornamento del prezzo di abbonamento annuale al
“Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo” (BURA),
delle tariffe per le inserzioni e del costo del singolo Bollettino Ufficiale**

si rende noto quanto segue:

- canone annuale dell’abbonamento al BURA: €198,38
- bollettino fino a 190 pagine: €1,40 oltre €0,90 per eventuali spese di spedizione
- bollettino superiore a 190 pagine: € 2,80 oltre € 1,40 per eventuali spese di spedizione
- inserzioni nel BURA: € 1,47 a rigo del testo da pubblicare (foglio uso bollo massimo 61 battute a rigo)
- si lascia invariato (€1,81 a rigo) il prezzo delle inserzioni contenenti titoli o altro con caratteri grandi o in grassetto

AVVISO AGLI UTENTI

A seguito delle modifiche alla L.R. 63/1999
(art.12 L.R. n° 34 del 1 Ottobre 2007 - art.1 comma 113 L.R. n° 16 del 21 Novembre 2008),
si comunica che

**" L’accesso al *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*, per via informatica,
è consentito gratuitamente a tutti i cittadini, i dati acquisiti non rivestono
carattere di ufficialità e legalità"**

Si comunica che la sede del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo
si è trasferita, causa sisma del 6 Aprile 2009,
in via Leonardo da Vinci - 67100 L’Aquila - c/o Palazzo Silone - Container n. 3
tel. 0862/363474 – fax 0862/363574

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI
Servizio Coordinamento e Supporto, Affari Generali e B.U.R.A.**

UFFICIO BURA

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Via Leonardo da Vinci - 67100 L'Aquila
c/o Palazzo Silone - Container 3**

centralino: 0862 3631

Tel. 0862/363474

Fax. 0862 363574

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>

e-mail: bura@regione.abruzzo.it